

***MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001, N. 231***

S.I.S.

Segnaletica Industriale Stradale S.r.l.

INDICE

PARTE GENERALE

1.	Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica	pag. 8
2.	Sanzioni	pag. 12
3.	Condotte esimenti la responsabilità amministrativa	pag. 15
4.	S.I.S. S.r.l.	pag. 17
5.	Il presente Modello	pag. 18
	<i>5.1 La costituzione del Modello</i>	pag. 18
	<i>5.2 Finalità e struttura del Modello</i>	pag. 20
	<i>5.3 Principi ed elementi ispiratori del Modello</i>	pag. 23
	<i>5.4 Diffusione del Modello nella Società</i>	pag. 25
6.	Organismo di Vigilanza	pag. 26
	<i>6.1 Principi generali in tema di istituzione, nomina, sostituzione e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza</i>	pag. 28
	<i>6.2 Compiti dell'Organismo di Vigilanza</i>	pag. 29
	<i>6.3 Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari</i>	pag. 31
	<i>6.4 Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti del personale e formazione del personale</i>	pag. 31
	<i>6.5 Informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei destinatari del Modello</i>	pag. 32
	<i>6.6 Obblighi di segnalazione all'Autorità Giudiziaria</i>	pag. 34
	<i>6.7 Gestione del Modello</i>	pag. 35
7.	Diffusione del Modello e informativa a collaboratori esterni e partners	pag. 36
	<i>7.1 Informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei Soggetti Terzi</i>	pag. 36
8.	Codice Etico, Principi Etici e Norme di Comportamento	pag. 37
9.	Sistema disciplinare e misure in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello	pag. 38
	<i>9.1 Sanzioni per i lavoratori dipendenti</i>	pag. 38
	<i>9.2 Misure nei confronti degli Amministratori</i>	pag. 40
	<i>9.3 Misure nei confronti del Sindaco Unico e/o della Società di Revisione</i>	pag. 40
	<i>9.4 Misure nei confronti dei Soggetti Terzi</i>	pag. 41
10.	Conferma dell'applicazione e dell'adeguatezza del Modello e verifiche periodiche	pag. 42
11.	Adozione, modifiche ed integrazioni del Modello	pag. 44

ALLEGATI - PARTE GENERALE

- (a) Codice Etico

PARTE SPECIALE 1

REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A.	I reati di cui agli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/01	pag. 46
B.	Le sanzioni previste nel D. Lgs. n. 231/01 a carico dell'ente per i reati indicati nella Parte Speciale 1 del Modello	pag. 56
C.	Le attività a rischio reato	pag. 59
D.	I destinatari ed i comportamenti da assumere nello svolgimento delle attività a rischio reato	pag. 60
E.	I responsabili e le Schede di Evidenza nell'ambito delle attività a rischio reato	pag. 64
F.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	pag. 66

ALLEGATI - PARTE SPECIALE 1

(b)	Prescrizioni e procedure per il personale e per i Soggetti Terzi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	pag. 68
(c)	Scheda di evidenza	pag. 71
(d)	Scheda di evidenza	pag. 72

PARTE SPECIALE 1-bis

CORRUZIONE TRA PRIVATI

A.	Il reato di cui all'articolo 25-ter, comma 1, lett. s-bis) del D. Lgs. n. 231/01	pag.74
B.	Le sanzioni previste nel D. Lgs. n. 231/01 a carico dell'ente per i reati indicati nella Parte Speciale 1-bis del Modello	pag.76
C.	Le attività a rischio reato	pag.76
D.	I destinatari ed i comportamenti da assumere nello svolgimento delle attività a rischio reato	pag.77
E.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	pag.77

PARTE SPECIALE 2

REATI SOCIETARI

A.	I reati di cui all'articolo 25-ter del D. Lgs. n. 231/01	pag. 80
B.	Le sanzioni previste nel D. Lgs. n. 231/01 a carico dell'ente per i reati indicati nella Parte Speciale 2 del Modello	pag. 91
C.	Le attività a rischio reato	pag. 92
D.	I destinatari ed i comportamenti da assumere nello svolgimento delle attività a rischio reato	pag. 93
	<i>D.1 Bilanci ed altre comunicazioni sociali</i>	pag. 94
	<i>D.2 Esercizio dei poteri di controllo sulla gestione sociale</i>	pag. 95
	<i>D.3 Tutela del capitale sociale</i>	pag. 95
E.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	pag. 96

PARTE SPECIALE 3

REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

A.	I reati di cui all'articolo 25- <i>septies</i> del D. Lgs. n. 231/01	pag. 98
B.	Le sanzioni previste nel D. Lgs. n. 231/01 a carico dell'ente per i reati indicati nella Parte Speciale 3 del Modello	pag. 101
C.	Principali definizioni dei soggetti e dei servizi interessati dalla normativa sulla tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro	pag. 103
D.	Principali caratteristiche delle norme poste a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro e relativi doveri in capo al datore di lavoro e ai lavoratori	pag. 106
	<i>D.1 Obblighi del datore di lavoro</i>	pag. 106
	<i>D.2 Obblighi dei lavoratori</i>	pag. 109
E.	I destinatari ed i comportamenti da assumere nello svolgimento delle attività a rischio reato	pag. 110
F.	Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro	pag. 111
G.	Le attività a rischio reato	pag. 111
H.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	pag. 112

PARTE SPECIALE 4

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

A.	I reati di cui all'articolo 25- <i>octies</i> del D. Lgs. N. 231/01	pag. 114
B.	Le sanzioni previste nel D. Lgs. N. 231/01 a carico dell'ente per i reati indicati nella Parte Speciale 4 del Modello	pag. 118
C.	Le attività a rischio reato	pag. 119
D.	I destinatari ed i comportamenti da assumere nello svolgimento delle attività a rischio reato	pag. 119
E.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	pag. 121

PARTE SPECIALE 5

DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

A.	I reati di cui all'articolo 25- <i>ter</i> del D. Lgs. N. 231/01	pag. 123
B.	Le sanzioni previste nel D. Lgs. N. 231/01 a carico dell'ente per i reati indicati nella Parte Speciale 5 del Modello	pag. 129
C.	Le attività a rischio reato	pag. 130
D.	I destinatari ed i comportamenti da assumere nello svolgimento delle attività a rischio reato	pag. 133
E.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	pag. 134

PARTE SPECIALE 6

REATI AMBIENTALI

A.	I reati di cui all'articolo 25- <i>undecies</i> del D. Lgs. n. 231/01	pag.136
B.	Le sanzioni previste nel D. Lgs. n. 231/01 a carico dell'ente per i reati indicati nella Parte Speciale 6 del Modello	pag.151
C.	Le attività a rischio reato	pag.155
D.	I destinatari ed i comportamenti da assumere nello svolgimento delle attività a rischio reato	pag.160
E.	Il sistema ambientale ed i controlli in essere presso la Società	pag.161
F.	I responsabili e le schede informative nell'ambito delle attività a rischio reato	pag.162
G.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	pag.162

PARTE SPECIALE 7

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

A.	I reati di cui all'articolo 25- <i>duodecies</i> del D. Lgs. n. 231/01	pag.165
B.	Le sanzioni previste nel D. Lgs. n. 231/01 a carico dell'ente per i reati indicati nella Parte Speciale 7 del Modello	pag.166
C.	Le attività a rischio reato	pag.166
D.	I destinatari ed i comportamenti da assumere nello svolgimento delle attività a rischio reato	pag.167
E.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	pag.167

DEFINIZIONI

All'interno del presente documento valgono le seguenti definizioni:

Allegato/i	Gli Allegati del Modello.
Attività sensibile/i	Le attività considerate a rischio reato ai sensi del Decreto nell'ambito delle Aree a rischio reato, per come identificate nell'Allegato della Parte Speciale.
Area/e a rischio reato	Le Aree considerate a rischio reato ai sensi del Decreto in cui è strutturata ed organizzata S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l., per come identificate nell'Allegato della Parte Speciale.
Assemblea dei Soci	L'Assemblea costituita dai rappresentanti dei Soci di S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l.
Codice Etico	Il Codice Etico adottato da S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l. Il suddetto documento è parte integrante del Modello.
Confindustria Brescia	S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l., con sede in Corciano, Via Torquato Tasso, n. 12, C.F. 00162020549 (nel seguito, anche la "Società").
Consiglio di Amministrazione	Il Consiglio di Amministrazione di S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l.
Decreto o D. Lgs. n. 231/01	Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante " <i>Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, di società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.</i> "
Destinatari del Modello	I Soggetti Apicali ed i Soggetti Sottoposti della Società, nonché i membri di tutti gli organi di Governance della Società.
Ente/i	I soggetti di cui all'art. 1 del Decreto.
Linee Guida	Le Linee Guida emanate da Confindustria il 7 marzo 2002, per come da ultimo aggiornate nel mese di giugno 2021.
Modello	Il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto, adottato e aggiornato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione.
Organi di Controllo	Sindaco Unico/Società di Revisione.
Organismo di Vigilanza o OdV	Organismo istituito ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società e deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché a curarne l'aggiornamento.
Parte Generale	La parte del Modello introduttiva della disciplina del D. Lgs. n. 231/01, in cui ne vengono illustrate le componenti essenziali, con particolare riferimento alla scelta e all'individuazione dell'OdV, alla formazione del personale e alla diffusione del Modello nella Società, al sistema disciplinare e alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni ivi contenute.

Parte Speciale	La parte del Modello predisposta in funzione delle diverse tipologie di reato contemplate dal D. Lgs. n. 231/01 e considerate di possibile rischio, tenuto conto dell'attività svolta dalla Società.
Procedure o Prassi	Le procedure adottate (o di futura adozione) dalla Società e/o le prassi comportamentali consolidate, per come descritte nell'Allegato della Parte Speciale del Modello.
Soggetti Apicali	Le persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o le persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo della Società.
Soggetti Sottoposti	Le persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei Soggetti Apicali.
Soggetti Terzi	I partners commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a qualsiasi titolo, anche occasionali, compresi gli agenti, i tirocinanti, gli stagisti, i clienti ed i fornitori, e, in generale, chiunque abbia rapporti professionali o contrattuali con la Società.
Statuto	Lo Statuto S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l.

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto in Italia la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” (d’ora innanzi, per brevità, il “**D. Lgs. n. 231/01**” o il “**Decreto**”), si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione ed ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali precedentemente sottoscritte dall’Italia (in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia delle Comunità Europee che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali).

Il D. Lgs. n. 231/01 stabilisce, pertanto, un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico delle persone giuridiche (lo/gli “**Ente/Enti**”), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il singolo reato e che mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto.

L’art. 4 del D. Lgs. n. 231/01 precisa, inoltre, che nei casi ed alle condizioni previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10¹ c.p., sussiste la responsabilità amministrativa degli Enti che hanno sede principale nel territorio dello Stato per i reati commessi all’estero dalle persone fisiche a condizione che nei confronti di tali Enti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto criminoso.

I punti chiave del D. Lgs. n. 231/01 riguardano:

¹ Per maggiore chiarezza nell’esposizione si riportano di seguito gli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p.:

Art. 7: Reati commessi all'estero

È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

1. delitti contro la personalità dello Stato italiano;
2. delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;
3. delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;
4. delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;
5. ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l’applicabilità della legge penale italiana².

Art. 8: Delitto politico commesso all'estero

“Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell’articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia.

Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.

Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici³”.

Art. 9: Delitto comune del cittadino all'estero

“Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia ovvero a istanza, o a querela della persona offesa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia, sempre che l’extradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.

Nei casi previsti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l’istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 e 346-bis⁴”.

Articolo 10: Delitto comune dello straniero all'estero

“Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce (...) l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.

Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia, sempre che:

1. si trovi nel territorio dello Stato;
2. si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell’ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;
3. l’extradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene

La richiesta del Ministro della giustizia o l’istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis⁵”.

- a) l'individuazione delle persone che, commettendo un reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, ne possono determinare la responsabilità. In particolare, possono essere:
- (i) persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo (i “**Soggetti Apicali**”);
 - (ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (i “**Soggetti Sottoposti**”).

Secondo gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali formatisi sull'argomento, non è necessario che i Soggetti Sottoposti abbiano con l'Ente un rapporto di lavoro subordinato, ma è sufficiente che tra tali soggetti e l'Ente vi sia un rapporto di collaborazione.

Appare, quindi, più opportuno fare riferimento alla nozione di “soggetti appartenenti all'Ente”, dovendosi ricomprendere in tale nozione anche “*quei prestatori di lavoro che, pur non essendo “dipendenti” dell'ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'ente medesimo: si pensi ad esempio, agli agenti, ai partners in operazioni di joint-ventures, ai c.d. parasubordinati in genere, ai distributori, fornitori, consulenti, collaboratori*”².

- b) la tipologia dei reati previsti e, più precisamente:

- i) reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/01, per come modificati dalla L. n. 161/2017, dalla L. n. 3/2019, dal D. Lgs. n. 75/2020, dal D. L. n. 13/2022 e, da ultimo, dalla Legge n. 25/2022; delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dall'art. 7 della Legge n. 48/2008 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 24-*bis*, come modificati dai D. Lgs. n. 7 e 8 del 2016 e dal D. L. 105/2019 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/2019 e dalla Legge 238/2021; delitti di criminalità organizzata, introdotti dall'art. 2, comma 29 della Legge 15 luglio 2009, n. 94 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 24-*ter* modificati dalla Legge n. 69/2015 e da ultimo modificati dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 236;
- ii) reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dall'art. 6 del D. L. n. 350/2001, convertito dalla Legge n. 409/2001 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*bis*, come successivamente modificati dal D. Lgs. n. 125/2016; delitti contro l'industria ed il commercio, introdotti con Legge del 23 luglio 2009, n. 99 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*bis*.1,
- iii) reati in materia societaria, introdotti dall'art. 3 del D. Lgs. n. 61/2002 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*ter* come modificati dalla Legge n. 3/2019 e da ultimo dal D. Lgs. 19/2023;
- iv) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dall'art. 3 della Legge n. 7/2003 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*quater*, per come modificato dal D. Lgs. n. 21/2018;
- v) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dall'art. 8 della Legge n. 7/2006 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*quater*.1;
- vi) delitti contro la personalità individuale, introdotti dall'art. 5 della Legge n. 228/2003 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*quinquies*, modificati dalla L. n. 199/2016, dal D. Lgs. 21/2018 e dalla Legge n. 238/2021;

² Così testualmente: Circolare Assonime, in data 19 novembre 2002, n. 68. In dottrina v. anche: Zanalda-Barcellona, *La responsabilità amministrativa delle società ed i modelli organizzativi*, Milano, 2002, pag. 12 e ss.; Santi, *La responsabilità delle Società e degli Enti*, Milano, 2004, pag. 212 e ss.

- vii) reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al D. Lgs. 58/1998, introdotti dall'art. 9 della Legge n. 62/2005 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*sexies*, successivamente modificato dal D. Lgs. n. 107/2018 e dalla Legge 238/2021;
- viii) reati previsti e puniti dagli artt. 589 e 590 c.p., inerenti, rispettivamente, all'omicidio colposo ed alle lesioni colpose gravi o gravissime, qualora siano stati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, così come introdotti dall'art. 9 della Legge n. 123/2007 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*septies*, modificati dalla Legge n. 3/2018;
- ix) reati previsti e puniti dagli artt. 648, 648 *bis*, 648 *ter* e 648 *ter.1* c.p., inerenti, rispettivamente, a ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio, così come introdotti dall'art. 63 del D. Lgs. 231/2007 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*octies*, e per come modificato dalla Legge n. 186/2014 e per come modificati dalla Legge n. 186/2015 e dal D. Lgs. 195/2021 delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, introdotti dal D. Lgs. n. 184/2021 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*octies.1*,
- x) delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633, introdotti dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01, l'art. 25-*novies*,
- xi) reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria, introdotto dalla Legge n. 116/2009 di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*decies*,
- xii) reati ambientali, introdotti dall'art. 2 del D. Lgs. n. 121/2011 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*undecies* e per come modificati dalla Legge n. 68/2015 e da ultimo modificati dal D. Lgs. n. 21/2018 e dal D. Lgs. n. 116/2020;
- xiii) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto dalla Legge 109/2012 che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'art. 25-*duodecies*, per come successivamente modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 che ha introdotto i commi 1 *bis* e 1 *ter*; reati aventi carattere transnazionale³, previsti e puniti dagli artt. 416, 416 *bis*, 377 *bis* e 378 c.p., dall'art. 74 del D.P.R. 309/1990 e dall'art. 12 del D. Lgs. 286/1998, introdotti dalla Legge 146/2006.

È da tenere presente, inoltre, che la norma di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 231/01, dettata in tema di delitti tentati (artt. da 24 a 25-*duodevicies*), prevede esplicitamente che: *“Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento”*.

- c) l'aver commesso il reato nell'“interesse” o a “vantaggio” dell'Ente.

In merito, va tenuto in considerazione che, secondo gli orientamenti giurisprudenziali espressi in materia, l'interesse viene definito come la semplice “intenzione” psicologica dell'autore del reato, valutabile *ex ante* dal Giudice. Per vantaggio, invece, si intende qualunque beneficio derivante dal reato commesso, valutabile *ex post* dall'autorità giudiziaria.

- d) il non aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

³ Sono considerati transnazionali i reati caratterizzati, oltre dal coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, dalla presenza di un elemento di internazionalità, che si realizza quando: (i) il reato sia commesso in più di uno Stato, (ii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, (iii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, (iv) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

In considerazione di quanto indicato ai punti a), b), c) e d) che precedono e che costituiscono i presupposti della responsabilità in commento, la Società ha scelto di predisporre ed efficacemente applicare il modello, come illustrato al successivo paragrafo 5.

1. DELITTI TENTATI

Secondo l'art. 26 del D. Lgs. n. 231/2001 nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del D. Lgs. n. 231/2001 (artt. da 24 a 25-*duodevicies*), le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà. È, invece, esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 3, c.p.

1.2 VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Il D. Lgs. n. 231/01 disciplina il regime della responsabilità dell'Ente anche in relazione alle vicende modificative dello stesso quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

Secondo l'art. 27, comma 1, del D. Lgs. n. 231/01, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Tale previsione costituisce una forma di tutela a favore dei soci di società di persone e degli associati ad associazioni, scongiurando il rischio che gli stessi possano essere chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale delle obbligazioni derivanti dalla comminazione all'Ente delle sanzioni pecuniarie.

La disposizione in esame, inoltre, rende manifesto l'intento del Legislatore di individuare una responsabilità dell'Ente autonoma non solo rispetto a quella dell'autore del reato, ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale.

Gli artt. 28-33 del D. Lgs. n. 231/01 regolano l'incidenza delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda sulla responsabilità dell'Ente.

In merito, il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'Ente;
- dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.

La Relazione illustrativa al D. Lgs. n. 231/01 afferma che *"Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal Codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato"*.

In caso di trasformazione, l'art. 28 del D. Lgs. n. 231/01 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di Società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell'Ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'Ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli Enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D.Lgs. n. 231/2001). L'Ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all'operazione (art. 2504-bis, primo comma, c.c.) e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa, altresì, quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.

L'art. 30 del D. Lgs. n. 231/01 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli Enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo Ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli Enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del D. Lgs. n. 231/01 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio.

1.3 REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Secondo l'art. 4 del D. Lgs. n. 231/01, l'Ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso D. Lgs. n. 231/01 - commessi all'estero.

La Relazione illustrativa al D. Lgs. n. 231/01 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del D. Lgs. n. 231/01) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 231/01;
- l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'Ente può rispondere solo nelle ipotesi previste dal D.Lgs. n. 231/01 e della L. 146/06 e nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.;
- che nei confronti dell'Ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. SANZIONI

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- (a) sanzione amministrativa pecuniaria;
- (b) sanzioni interdittive;
- (c) confisca;
- (d) pubblicazione della sentenza di condanna.

(a) La sanzione amministrativa pecuniaria

La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli artt. 10 e seguenti del D. Lgs. n. 231/01, costituisce la sanzione “di base”, di necessaria applicazione del cui pagamento risponde l’Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione di tale sanzione, attribuendo al Giudice l’obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento, al fine di un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell’Ente.

Con la prima valutazione il Giudice determina il numero delle quote (non inferiore a cento, né superiore a mille, fatto salvo quanto previsto dall’art. 25-*septies* “*Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro*” che al primo comma in relazione al delitto di cui all’articolo 589 c.p. commesso con violazione dell’art. 55, 2° comma, D. Lgs. 81/2008 prevede una sanzione pari a **mille quote**), tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell’Ente;
- dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota (da un minimo di euro 258,23 ad un massimo di euro 1.549,37) “*sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione*” (art. 11, 2° comma, D. Lgs. n. 231/01).

Come affermato al punto 5.1 della Relazione al D. Lgs. n. 231/01, al fine di accertare le condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente, “*il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell’ente e la sua posizione sul mercato. (...) Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l’ausilio di consulenti, nella realtà dell’impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell’ente*”.

L’art. 12 del D. Lgs. n. 231/01 prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella tabella sottostante, con indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per l’applicazione della riduzione stessa.

Riduzione	Presupposti
1/2 (e non può comunque essere superiore ad euro 103.291,38)	<ul style="list-style-type: none"> • L'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; <i>oppure</i> • Il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
da 1/3 a 1/2	<p>[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado]</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; <i>oppure</i> • È stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. •
da 1/2 a 2/3	<p>[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado]</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; <i>e</i> • È stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

(b) Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive previste dal D. Lgs. n. 231/01 sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Differentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria, le sanzioni interdittive si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste (si vedano a questo proposito le tabelle riassuntive riportate nelle Parti Speciali del Modello) al ricorrere di almeno una delle condizioni di cui all'art. 13, D. Lgs. n. 231/01, di seguito indicate:

- *“l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative”;*
- *“in caso di reiterazione degli illeciti” (id est: commissione di un illecito dipendente da reato nei cinque anni dalla sentenza definitiva di condanna per un altro precedente).*

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Esclude, altresì, l'applicazione delle sanzioni interdittive il fatto che l'Ente ha attuato le condotte riparatorie previste dall'art. 17, D. Lgs. n. 231/01 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- *“l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso”;*
- *“l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”;*
- *“l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca”.*

Le sanzioni interdittive, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 5, del D. Lgs. 231/2001⁴, hanno una durata compresa tra tre mesi e due anni⁵ e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base degli stessi criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, “*tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso*” (art. 14, D. Lgs. n. 231/01).

Il Legislatore si è poi preoccupato di precisare che l'interdizione dell'attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

(c) La confisca

Ai sensi dell'art. 19, D. Lgs. n. 231/01 è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca – anche per equivalente – del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

(d) La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza di condanna, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Tribunale a spese dell'Ente.

⁴ “*Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)*”.

⁵ Fermo restando quanto previsto dall'art. 25 comma 5, come modificato dalla legge 3/2019, si riporta di seguito il testo del comma 5, art. 25 D.lgs. 231/2001: “*Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)*”.

3. CONDOTTE ESIMENTI LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/01 prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da Soggetti Apicali sia da Soggetti Sottoposti.

In particolare, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, “*modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*”;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di proporre l'aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente (l'“**OdV**”), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto concerne i Soggetti Sottoposti, l'art. 7 prevede l'esonero dalla responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Di conseguenza, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l'onere della prova permane in capo all'Ente, mentre, nel caso di reati commessi da Soggetti Sottoposti, l'esistenza del modello garantisce l'esimente dalla responsabilità, salvo la prova, a carico dell'autorità procedente, dell'inidoneità dello stesso a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Sempre il D. Lgs. n. 231/01 prevede che il modello risponda all'esigenza di:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Secondo il D. Lgs. n. 231/01 i modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria.

Confindustria ha emanato il 7 marzo 2002 apposite Linee Guida, aggiornate il 24 maggio 2004 e, da ultimo, in ragione del mutato quadro normativo, ulteriormente aggiornate in data 31 marzo 2008, nel mese di agosto 2014 e, da ultimo, nel mese di giugno 2021 (le “**Linee Guida**”).

Il presente modello tiene conto, oltre che del dettato normativo, anche delle Linee Guida.

Resta inteso che eventuali divergenze del modello adottato dalla Società rispetto a talune specifiche indicazioni di cui alle Linee Guida, non ne inficiano la correttezza di fondo e la validità. Tali Linee Guida, infatti, per loro natura, hanno carattere facoltativo e generale, laddove il Modello deve essere predisposto con riferimento alla realtà concreta della società.

Si precisa che, nel caso in cui S.I.S. venga indagata o imputata per reati presupposto ex D. Lgs. n. 231/2001 quale conseguenza di indagine o imputazione per il reato da cui dipende l'illecito amministrativo nei confronti del legale rappresentante dell'Ente, la difesa processuale della Società non potrà essere

affidata ad un legale nominato dal legale rappresentante indagato o imputato, ma dovrà essere affidata ad un legale nominato dal Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del legale rappresentante di S.I.S.⁶.

⁶ Cassazione penale sez. III – 13/05/2022, n. 35387

4. S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l.

S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale – S.r.l. (“**S.I.S.**” o la “**Società**”), ha un’esperienza più che consolidata nello studio delle problematiche relative alla risoluzione del traffico e dei parcheggi con particolare riferimento alle aree di sosta di superficie a pagamento regolate con “parcometri”.

Costituita nel 1968, dal 2007 SIS fa parte del Gruppo Multinazionale Interparking.

L’azienda ha contribuito negli anni successivi alla diffusione sul territorio della cultura dell’area di sosta a pagamento, intesa quale servizio per la comunità ed ha operato con la massima professionalità creando un settore tecnico di assistenza, un magazzino ricambi ed un servizio di formazione e istruzione del personale addetto diretto e della clientela.

La qualità e la serietà dei propri servizi offerti al mercato hanno consentito il raggiungimento di una posizione di leader sul mercato, operando con offerta di servizi delle aree di sosta a pagamento su convenzione con i Comuni con la fornitura, installazione, assistenza e gestione dei parcometri.

Oggi la S.I.S. opera in numerose città italiane, direttamente o con i più importanti operatori del settore (Comuni, Aziende Municipalizzate, Aziende di Trasporto, Società di Parcheggi, ecc.). Inoltre, la Società è socia dell’A.I.P.A.R.K. (Associazione Italiana Operatori Sosta e Mobilità).

La S.I.S. è, inoltre, una tra le prime società a gestire il servizio di sorveglianza relativamente alle aree di sosta a pagamento attraverso le figure degli “Ausiliari del Traffico”. È proprio a seguito dell’introduzione apportata dalla legge “Bassanini-*bis*” (legge n°127 del 15 maggio 1997), dove all’art. 17 comma 132 e 133, successivamente sostituita dall’art. 12 bis del Codice della Strada, è prevista la possibilità di conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, sulle aree oggetto di concessione, alle stesse società che gestiscono i parcheggi a pagamento, che S.I.S. è in grado di offrire il servizio di “Ausiliari del Traffico”.

Le esperienze maturate sul campo hanno permesso alla S.I.S. di migliorare e specializzarsi sempre più nella gestione di questo servizio e consolidare la propria posizione, anche nel settore della gestione degli Ausiliari del Traffico.

La diversificazione nell’offerta dei servizi relativi alle aree di sosta, nonché la continua ricerca di miglioramento, fanno della S.I.S. una tra le più importanti e dinamiche realtà produttive ed erogative del settore.

5. IL PRESENTE MODELLO

5.1. La costituzione del Modello

La Società gode di un'eccellente reputazione sul mercato, si interfaccia con numerosi interlocutori ed è orgogliosa delle proprie tradizioni. La Società ritiene, pertanto, importante mantenere e migliorare ancor di più tale reputazione. In tale contesto globale, il successo a lungo termine della Società si è basato e si baserà sull'eccellenza negli affari, coerente con i massimi standard etici ed il rigoroso rispetto della normativa vigente. È forte il convincimento nella Società che l'osservanza delle leggi e una condotta etica siano non solo necessarie e moralmente corrette, ma costituiscano anche un modo efficace di gestire la propria attività d'impresa.

Ciò premesso, la Società - sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine propria, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti - ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto (il “**Modello**”) e al successivo suo aggiornamento.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che il Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti alla stessa coin-teressati (clienti, fornitori, partners, collaboratori a diverso titolo), affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari ed affinché vi sia un'organizzazione tale da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel D. Lgs. n. 231/01.

Più specificamente, il Modello rappresenta il risultato dell'applicazione metodologica documentata dei criteri di identificazione dei rischi, da un lato, e di individuazione dei protocolli, ove attualmente esistenti, per la programmazione, la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società, dall'altro.

Nell'ottica di un processo di adeguamento continuo ai mutamenti societari, alle esigenze in divenire del mercato ed alla evoluzione normativa di riferimento, il Modello è volto ad imporre un sistema di comportamenti in grado di integrarsi efficientemente con l'operatività aziendale, pur essendo fermamente rivolto al perseguimento dei rigorosi principi finalistici che lo animano.

Il Modello si prefigge, infatti, di indurre i Soggetti Apicali (quali gli Amministratori, i rappresentanti, i dirigenti, ecc.), i Soggetti Sottoposti (quali i dipendenti), nonché tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano nell'interesse o a vantaggio della Società, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alla stessa, ad acquisire la sensibilità necessaria a percepire la sussistenza dei rischi di commissione di reati nell'esercizio di determinate attività e, contemporaneamente, comprendere la portata, non solo personale, ma anche societaria, delle possibili conseguenze, in termini di sanzioni penali ed amministrative, in caso di consumazione di tali reati.

Con l'adozione del Modello la Società si propone, infatti, di conseguire il pieno e consapevole rispetto dei principi su cui lo stesso si fonda, così da impedirne l'elusione fraudolenta e, allo stesso tempo, contrastare fortemente tutte quelle condotte che siano contrarie alle disposizioni di legge ed ai principi etici che conformano l'attività della Società.

Sebbene l'adozione del Modello costituisca una “facoltà” e non un obbligo – non essendo soggetta ad alcuna sanzione la mancata implementazione dello stesso – la Società ha deciso di procedere alla sua predisposizione e adozione, in quanto consapevole che tale sistema costituisca, da un lato, un'opportunità per migliorare la sua *Corporate Governance* e, dall'altro, l'esimente dalla responsabilità amministrativa, come previsto dal D. Lgs. n. 231/01 stesso.

A tal fine la Società ha avviato un importante progetto per garantire la predisposizione e l'adozione del Modello, nonché il suo successivo aggiornamento.

Tale progetto si è articolato in differenti fasi, dirette tutte alla costituzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D. Lgs. n. 231/01, delle Linee Guida, dei suggerimenti della migliore dottrina e degli orientamenti giurisprudenziali che sono stati espressi in materia.

Al contempo, dette attività, pur se finalizzate alla predisposizione del Modello (analisi dei rischi potenziali, valutazione e adeguamento del sistema dei controlli già esistenti sui processi sensibili), hanno costituito l'occasione per sensibilizzare, ancora una volta, le risorse impiegate rispetto ai termini del controllo e della conformità ai processi aziendali, finalizzati ad una prevenzione "attiva" dei reati.

Si descrivono, qui di seguito, brevemente, le fasi in cui è articolato il lavoro di individuazione delle attività a rischio, in base al quale successivamente si è dato luogo alla predisposizione del Modello.

- 1) **Identificazione dei processi sensibili ("as-is analysis")**, attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale (organigrammi, attività svolte, processi principali, verbali consigli di amministrazione, verbali assemblee, procure, disposizioni organizzative, ecc.) e una serie di interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale, mirate all'approfondimento dei processi sensibili e del controllo sugli stessi (procedure esistenti, verificabilità e documentabilità delle scelte aziendali, congruenza e coerenza delle operazioni, separazione delle responsabilità, documentabilità dei controlli, sistema delle deleghe e delle firme ecc.).

L'obiettivo di questa fase è stato duplice: da un lato si è proceduto all'analisi del contesto aziendale, al fine di identificare in quali aree o settori di attività si potessero realizzare i reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01; dall'altro, l'analisi delle aree/settori o attività a rischio reato è stata prodromica rispetto alla successiva valutazione delle modalità in cui i reati possono, in astratto, essere perpetrati. A tale ultimo fine, si è tenuta in considerazione la storia della Società, le caratteristiche degli altri soggetti operanti nel settore e, in particolare, eventuali illeciti commessi da altri Enti nello stesso ramo di attività.

Se ne è ricavata una rappresentazione dei processi, delle aree e delle attività sensibili, dei controlli già esistenti e delle relative criticità, con particolare "focus" agli elementi di "compliance" e controllo specifici per soddisfare i requisiti del Modello.

I processi, le aree e/o le attività sensibili della Società sono quelli descritti nelle Parti Speciali del Modello.

- 2) **Effettuazione della "gap analysis"**. Sulla base della situazione attuale (controlli e procedure esistenti), in relazione ai processi sensibili e alle previsioni e finalità del D. Lgs. n. 231/01, si sono individuate le azioni finalizzate all'introduzione o all'integrazione del sistema di controllo interno (processi e procedure) e che migliorano i requisiti organizzativi, essenziali per la definizione di un modello "specifico" di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del Decreto.

In questa fase, il sistema dei controlli preventivi già esistenti nella Società è stato valutato alla luce della diversa tipologia dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01. Così, nel caso di reati dolosi, è stata valutata la possibilità di aggirare i controlli con comportamenti fraudolenti ed intenzionali e volti a consumare l'evento illecito; nel caso di reati colposi, invece, siccome incompatibili con l'intenzionalità dell'agente, è stata valutata la possibilità di comportamenti in violazione dei controlli, nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell'apposito organismo (di cui *infra*), pur se non accompagnati dalla volontà dell'evento.

5.2. Finalità e struttura del Modello

Il Modello predisposto dalla Società sulla base dell'individuazione delle attività di possibile rischio, l'esplicitamento delle quali potrebbe, in astratto, configurare il rischio di commissione di reati, si propone come finalità quelle di:

- creare, in tutti coloro che svolgono con, in nome, per conto e nell'interesse della Società Attività a rischio reato, come meglio individuate nelle Parti Speciali del presente documento, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, irrogabili non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti della Società;
- condannare ogni forma di comportamento illecito da parte della Società, in quanto contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici adottati dalla stessa;

- garantire alla Società, grazie a un'azione di controllo delle Attività a rischio reato, la concreta ed effettiva possibilità di intervenire tempestivamente per prevenire la commissione dei reati stessi.

Il Modello si propone, altresì, di:

- introdurre, integrare, sensibilizzare, diffondere e circolarizzare, a tutti i livelli aziendali, le regole di condotta ed i protocolli per la programmazione della formazione e dell'attuazione delle decisioni della Società, al fine di gestire e, conseguentemente, evitare il rischio della commissione di reati;
- individuare preventivamente le Attività a rischio reato, con riferimento alle operazioni della Società che potrebbero comportare la realizzazione dei reati previsti dal Decreto;
- dotare l'OdV di specifici compiti e di adeguati poteri al fine di porlo in condizione di vigilare efficacemente sull'effettiva attuazione, sul costante funzionamento ed aggiornamento del Modello, nonché di valutare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello medesimo;
- garantire la registrazione corretta e conforme ai protocolli di tutte le operazioni della Società nell'ambito delle Attività a rischio reato, al fine di rendere possibile una verifica *ex post* dei processi di decisione, la loro autorizzazione ed il loro svolgimento in seno alla Società, in modo da assicurarne la preventiva individuazione e rintracciabilità in tutte le loro componenti rilevanti. Il tutto conformemente al principio di controllo espresso nelle Linee Guida, in virtù del quale “*Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua*”;
- assicurare l'effettivo rispetto del principio della separazione delle funzioni aziendali, in ossequio al principio di controllo, secondo il quale “*Nessuno può gestire in autonomia un intero processo*”, in modo tale che l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione sia sotto la responsabilità di una persona diversa da quella che la contabilizza, la esegue operativamente o la controlla;
- delineare e delimitare le responsabilità nella formazione e nell'attuazione delle decisioni della Società;
- stabilire poteri autorizzativi conferiti in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, rendendo note le deleghe di potere, le responsabilità ed i compiti all'interno della Società, assicurando che gli atti con i quali si conferiscono poteri, deleghe e autonomie siano compatibili con i principi di controllo preventivo;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie, tali da impedire la commissione dei reati;
- valutare la possibilità di commissione di reati da parte di tutti i soggetti che interagiscono con la Società svolgendo operazioni nell'ambito delle Attività a rischio reato, nonché il funzionamento del Modello, curandone il necessario aggiornamento periodico, in senso dinamico, nell'ipotesi in cui le analisi e le valutazioni operate rendano necessario effettuare correzioni, integrazioni ed adeguamenti.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consentono alla Società di beneficiare dell'esimente prevista dal Decreto, ma anche di migliorare, nei limiti previsti dallo stesso, la propria Corporate Governance, limitando il rischio di commissione dei reati.

Attraverso il Modello, infatti, si consolida un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed *ex post*) che ha come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei reati mediante la individuazione dei processi sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

I principi contenuti nel Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza, nel potenziale autore del reato, della possibilità di compiere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi e alle policies della Società, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla Società di reagire tempestivamente per prevenire od impedire la commissione del reato stesso.

Tra la finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei dipendenti, Organi Sociali, consulenti a qualsiasi titolo, collaboratori e partners, che svolgano, per conto e nell'interesse della

Società, Attività a rischio reato, di poter incorrere – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e del codice etico adottato dalla Società e allegato allo stesso (il “**Codice Etico**”) e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) – in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell’Organismo di Vigilanza sull’operato delle persone rispetto ai processi sensibili e la comminazione, da parte della Società, di sanzioni disciplinari o contrattuali.

Alla luce di quanto sopra, il Modello si articola in una prima parte introduttiva della disciplina del D. Lgs. n. 231/01 (“Parte Generale”), in cui ne vengono illustrate le componenti essenziali, con particolare riferimento alla scelta e all’individuazione dell’OdV, alla formazione del personale e alla diffusione del Modello nel contesto aziendale, al sistema disciplinare e alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni ivi contenute.

Seguono poi singole “Parti Speciali”, che sono state predisposte in funzione delle diverse tipologie di reato contemplate dal D. Lgs. n. 231/01 e rispetto alle quali la Società ha inteso tutelarsi, in quanto considerate di possibile rischio, tenuto conto dell’attività imprenditoriale svolta dalla Società.

Sulla base delle analisi descritte nel precedente paragrafo, si è ritenuto, per il momento, di non considerare come fattispecie rilevanti all’interno del Modello i reati disciplinati dagli artt. 25-*bis*.1 (delitti contro l’industria e il commercio), 25-*quater* (delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico), 25-*quater*.1 (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) 25-*quinqüies* (delitti contro la personalità individuale), 25-*sexies* (abusi di mercato), 25-*novies* (delitti in materia di violazione del diritto d’autore), 25-*decies* (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria), 25-*quaterdecies* (frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati), 25-*sexiesdecies* (contrabbando), 25-*septiesdecies* (Delitti contro il patrimonio culturale) e 25-*duodecimes* (riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici) del Decreto, non ritenendo ipotizzabili tali fattispecie di reato nell’ambito dell’attività svolta dalla Società.

Nell’ipotesi di successivi mutamenti organizzativi e/o normativi sarà compito della Società e dell’OdV verificare se le suddette tipologie di reati possano essere ritenute pertinenti.

In considerazione del *business* svolto dalla Società e dei reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/01, per come elencati al precedente paragrafo 1, S.I.S. ha assunto la decisione di redigere, adottare ed efficacemente attuare il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (il “**Modello**”) esclusivamente con riferimento ai reati elencati nel precedente paragrafo.

Il Modello è stato, inoltre, articolato al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso. Infatti, se la “Parte Generale” contiene la formulazione dei principi generali di diritto da ritenersi sostanzialmente invariabili, le “Parti Speciali”, in considerazione del particolare contenuto, saranno suscettibili, invece, di costanti aggiornamenti.

5.3 Principi ed elementi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo (rilevati in fase di “*as-is analysis*”) esistenti e già operanti in Società, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e controllo sui processi sensibili.

Il Modello, fermo restando la sua finalità peculiare descritta al precedente paragrafo 5.2 e connessa al D. Lgs. n. 231/01, si inserisce, infatti, nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole di Corporate Governance, dalle *policies* della Società, dal Manuale delle Procedure Contabili – che descrive l’organizzazione contabile della Società e che contiene, tra le altre, le prescrizioni da osservare per l’effettuazione di acquisti, la fatturazione delle prestazioni rese ai clienti, la descrizione e gestione dei conti correnti bancari, la redazione del Bilancio, ecc. – dal Sistema di Gestione Integrato di S.I.S., dai sistemi e dalle procedure previsti dalle norme ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ed SA 8000:2008, dal

Manuale del Portale, dalle Procedure che costituiscono il Manuale della Qualità, dalle ulteriori numerose procedure e dal sistema di controllo interno, già fortemente efficaci. Un elenco delle procedure è riportato sub Allegato (e) della Parte Speciale 1.

Per quanto concerne la prevenzione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, costituisce parte integrante del Modello il Documento di Valutazione dei Rischi (ex art. 28 del D. Lgs. 81/08) e tutte le procedure previste in materia, già adottate ed applicate in Società.

In particolare, quali strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società anche in relazione ai reati da prevenire, la Società ha individuato i seguenti:

- a) il sistema di controllo interno e quindi le procedure aziendali attualmente esistenti, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della Società, nonché il sistema di controllo della gestione;
- b) le norme inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting interno;
- c) la comunicazione al personale, l'informazione e la formazione dello stesso;
- d) il sistema disciplinare di cui ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (il "CCNL") applicati ai dirigenti ed agli altri dipendenti;
- e) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile;
- f) le prassi consolidate e le policies aziendali.

I principi, le regole e le procedure di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati e descritti dettagliatamente nel Modello, ma si intendono integralmente qui richiamati a tutti gli effetti, facendo essi parte del sistema di organizzazione e controllo che lo stesso Modello intende, laddove necessario, migliorare e integrare.

Di conseguenza, sono da considerare come parte essenziale e fondamentale del Modello tutte le procedure, tutti i protocolli e tutte le policies, in qualsivoglia settore, funzione aziendale, area di attività esse trovino applicazione, che sono state implementate ed attuate dalla Società.

Principi cardine a cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra riportato, sono:

- I requisiti indicati dal D. Lgs. n. 231/01 ed in particolare:
 - l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza interno alla Società del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del Decreto;
 - la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di **risorse** adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere risultati ragionevolmente attendibili;
 - l'attività di **verifica del funzionamento** del Modello con conseguente aggiornamento periodico dello stesso (controllo *ex post*);
 - l'attività di **sensibilizzazione e diffusione** a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite.
- I principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:

- la **verificabilità e documentabilità** di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs. n. 231/01;
 - il rispetto del principio della **separazione delle funzioni**;
 - la **definizione di poteri** autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
 - la **comunicazione all'Organismo di Vigilanza** delle informazioni rilevanti.
- La preminenza da conferirsi – nell'attuazione del sistema di controllo – alle attività che, in astratto, potrebbero comportare il rischio di commissione dei reati, ferma restando la doverosa opera di verifica generale dell'attività sociale.

5.4 Diffusione del Modello nella Società

La Società, anche in coordinamento con l'OdV, promuove iniziative idonee alla diffusione del Modello per una sua capillare conoscenza ed applicazione.

A questo scopo, l'OdV, in stretta cooperazione con la Società e le eventuali funzioni interessate, provvederà a definire un'informativa specifica e a curare la diffusione del contenuto del Modello all'interno della Società.

6. ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire alla Società l'esimente dalla responsabilità amministrativa in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto, è necessaria l'individuazione e la costituzione, all'interno della propria struttura, di un Organismo di Vigilanza fornito dell'autorità e dei poteri necessari per vigilare, in assoluta autonomia, sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne il relativo aggiornamento, proponendone le relative modificazioni al Consiglio di Amministrazione. La Società, conseguentemente, ha proceduto alle attività di verifica e di selezione necessarie all'individuazione dei soggetti ritenuti più idonei a far parte dell'OdV, in quanto in possesso delle caratteristiche e dei requisiti richiesti dal D. Lgs. n. 231/01, dalle Linee Guida, dalla migliore dottrina e dagli orientamenti giurisprudenziali.

In particolare, le scelte circa i componenti dell'OdV hanno tenuto in considerazione l'idoneità di tale organo ad assicurare l'effettività dei controlli in relazione alla dimensione ed alla complessità organizzativa della Società.

In ragione di quanto precede, si è proceduto ad individuare un OdV collegiale composto da 3 (tre) membri, individuati tra persone di comprovata esperienza, indipendenza e professionalità, in grado di poter svolgere in maniera adeguata i propri compiti.

L'OdV può essere supportato nello svolgimento della propria attività da un Segretario, nominato dall'Organismo di Vigilanza tra i soggetti appartenenti alla Società ed i cui compiti saranno definiti all'interno del Regolamento dell'OdV stesso. Il Segretario, svolgendo la propria attività in stretto contatto con l'OdV, garantisce che tutte le attività relative al Decreto e al Modello la cui implementazione venga richiesta dal Consiglio di Amministrazione o dall'Organismo di Vigilanza siano attuate nei tempi richiesti e con l'atteso livello di qualità.

L'OdV nominato, in linea con quanto si evince dalla lettura del combinato disposto degli artt. 6 e 7 del Decreto, dalle indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento al Decreto, dalle informazioni riportate nelle Linee Guida, nonché dalla giurisprudenza che si è espressa in materia, possiede le seguenti caratteristiche precipue:

- a) **autonomia e indipendenza.** I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali e presuppongono che l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo;
- b) **professionalità.** L'OdV possiede, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, nonché un bagaglio di strumenti e tecniche per poter efficacemente svolgere la propria attività. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio;
- c) **continuità d'azione.** L'OdV svolge, in modo continuativo, le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura riferibile alla Società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza; cura l'attuazione del Modello, assicurandone il costante aggiornamento; non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.

Oltre ai requisiti sopra descritti, i membri dell'OdV garantiscono il possesso di requisiti soggettivi formali che assicurano l'autonomia e l'indipendenza. In particolare, non possono essere nominati membri dell'Organismo di Vigilanza:

- a) i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.⁷;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Società;
- c) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di società controllanti o di società controllate;

⁷ Art. 2382 c.c. "Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

- d) i soggetti che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano da rapporti che oggettivamente ne possano compromettere l'indipendenza di giudizio;
- e) coloro che sono stati condannati, anche se la sentenza non è passata in giudicato, per avere commesso uno dei reati di cui al Decreto, ovvero coloro che hanno subito una condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;
- f) i soggetti che si trovano in conflitto di interesse, anche potenziale, con la Società, tale da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- g) i soggetti titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare un'influenza dominante o notevole sulla Società, ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- h) i soggetti con funzioni di amministrazione, con deleghe o incarichi esecutivi presso la Società;
- i) i soggetti con funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali.

In forza di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ha individuato i soggetti in possesso delle caratteristiche professionali e morali per svolgere tale ruolo di controllo interno alla Società.

Fermo restando che il Consiglio di Amministrazione è chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento dell'OdV, in quanto sull'organo dirigente ricade la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello, le attività attuate dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da nessun altro organismo e struttura aziendale.

6.1. PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI ISTITUZIONE, NOMINA, SOSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I membri dell'OdV sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e durano in carica per il periodo stabilito nella relativa delibera di nomina. Essi sono rieleggibili.

I membri dell'OdV non sono soggetti, in tale qualità e nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

Il Consiglio di Amministrazione della Società è libero di revocare l'incarico conferito ai membri dell'OdV in qualsiasi momento, purché sussista una giusta causa di revoca. Costituisce una giusta causa di revoca l'interruzione del rapporto di lavoro, laddove il componente sia anche dipendente della Società o di una società controllata o collegata, la sottoposizione del componente a procedure di interdizione, inabilitazione o fallimento, l'imputazione in procedimenti penali con contestazione di reati che prevedano una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità dell'azione previsti per la nomina, la sussistenza di una delle ipotesi di ineleggibilità, il grave inadempimento, da parte dei membri dell'OdV, ai doveri loro imposti dalla legge o dal Modello.

Impregiudicato quanto precede, ciascun membro dell'OdV ha facoltà di comunicare al Consiglio di Amministrazione la propria volontà di rinunciare all'incarico, tramite una comunicazione contenente le ragioni della rinuncia all'incarico.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvederà, senza indugio, alla sua sostituzione, con apposita delibera. Il componente dell'OdV uscente sarà, comunque, tenuto ad esercitare tutte le funzioni previste dalla legge o dal Modello fino all'ingresso del soggetto che verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione in sua

sostituzione. I componenti dell'Organismo di Vigilanza nominati in sostituzione durano in carica il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi i soggetti da essi sostituiti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, su proposta dell'OdV, in merito alle risorse finanziarie che, di volta in volta, l'Organismo di Vigilanza ritenga necessarie per svolgere correttamente ed efficacemente le proprie funzioni.

L'eventuale remunerazione spettante ai componenti dell'Organismo di Vigilanza (ivi incluso il Presidente, il Vicepresidente, i membri delegati o quelli investiti di particolari cariche) è stabilita all'atto della nomina o con successiva decisione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Sindaco Unico. Ai componenti dell'OdV spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

L'Organismo di Vigilanza adotta un proprio regolamento interno, che prevede: la pianificazione delle attività e dei controlli, le modalità di convocazione delle riunioni, le modalità di votazione, le modalità di nomina del Presidente e, eventualmente, del Vicepresidente, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi da e verso l'OdV.

6.2. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Da un punto di vista generale, all'OdV spettano essenzialmente due tipi di attività che tendono ad eliminare e/o ridurre i rischi di commissione dei reati e, più precisamente:

- a) vigilare che i destinatari del Modello, appositamente individuati in base alle diverse fattispecie di reato, osservino le prescrizioni in esso contenute (funzione ispettiva e repressiva dei reati);
- b) verificare i risultati raggiunti dall'applicazione del Modello in ordine alla prevenzione di reati e valutare la necessità o, semplicemente, l'opportunità di proporre l'adeguamento del Modello a norme sopravvenute, ovvero alle nuove esigenze aziendali (funzione preventiva dei reati).

In estrema sintesi, le attività di cui sopra sono finalizzate ad una costante vigilanza in merito al recepimento, all'attuazione e all'adeguatezza del Modello.

In ragione di quanto sopra, in particolare, l'OdV ha l'obbligo di vigilare:

- sulla rispondenza del Modello alle previsioni della normativa concernente la responsabilità delle persone giuridiche in generale e, in particolare, alle disposizioni contenute nel Decreto;
- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello;
- sulla reale idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto e rispetto ai quali la Società ha deciso di tutelarsi;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino significative violazioni delle prescrizioni del medesimo, significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle condizioni di operatività aziendale, ovvero del quadro normativo di riferimento.

L'Organismo di Vigilanza ha, altresì, l'obbligo di:

- verificare l'efficacia delle procedure di controllo di ogni processo decisionale della Società rilevante ai termini del Decreto;
- controllare costantemente l'attività aziendale al fine di ottenere una rilevazione aggiornata delle Attività a rischio reato e determinare in quali aree, settori di attività e con quali modalità possano assumere rilevanza i rischi potenziali di commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto, nonché degli ulteriori reati ricompresi nell'ambito di efficacia del Modello stesso, a seguito dell'adozione di future delibere del Consiglio di Amministrazione in tal senso, identificando per ogni strategia, processo o attività aziendale, il rischio di commissione dei reati medesimi,

determinandone, altresì, l'impatto sulla Società in funzione del grado di probabilità di accadimento ed individuandone i criteri e le metodologie necessarie per evitarne la commissione;

- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle Attività a rischio reato, come definite nelle singole Parti Speciali del Modello;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello nella Società e verificare la documentazione organizzativa interna contenente le istruzioni, i chiarimenti o gli aggiornamenti necessari per il funzionamento del Modello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti per il funzionamento del Modello;
- verificare che la registrazione delle informazioni in ordine al rispetto del Modello sia conservata, al fine di fornire evidenza dell'efficace funzionamento del Modello medesimo;
- verificare che ogni registrazione sia e rimanga leggibile e possa essere facilmente identificata e rintracciabile;
- verificare l'adeguatezza della procedura documentata predisposta dalla Società per stabilire le modalità necessarie per l'identificazione, l'archiviazione, la protezione, la reperibilità, la durata della conservazione e la modalità di eliminazione delle anzidette registrazioni;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali al fine di controllare le Attività a rischio reato. Di tutte le richieste, le consultazioni e le riunioni tra l'OdV e le altre funzioni aziendali, l'OdV ha l'obbligo di predisporre idonea evidenza documentale ovvero apposito verbale di riunione. Tale documentazione verrà custodita presso la sede dell'OdV medesimo;
- condurre le indagini interne necessarie per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli altri organi societari, da Soggetti Terzi o dal personale della Società e condurre le indagini interne necessarie per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello
- verificare che le previsioni contenute nelle Parti Speciali del Modello, o in quelle successivamente aggiunte in relazione a diverse tipologie di reati, siano comunque adeguate con quanto previsto dal Decreto, proponendo al Consiglio di Amministrazione, in caso contrario, un aggiornamento delle previsioni stesse;
- verificare, in caso di accertamento della violazione del Modello, l'attuazione di meccanismi sanzionatori nei confronti dei responsabili della violazione, come meglio descritto nel paragrafo 9;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole *standard* finalizzate a garantire l'osservanza da parte del personale e/o dei Soggetti Terzi delle disposizioni del D. Lgs. n. 231/01;

indicare al Consiglio di Amministrazione, laddove riscontri nella pratica delle carenze, le eventuali necessarie integrazioni

Per l'esercizio dei propri compiti, l'OdV è investito del potere di richiedere tutta la documentazione e tutte le informazioni necessarie ed opportune. Nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a trattare i dati personali raccolti nell'esecuzione delle proprie attività nel pieno rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e secondo le istruzioni sul trattamento dei dati personali eventualmente impartite dalla Società.

Qualora emerga che lo stato di attuazione degli *standard* operativi richiesti sia carente, spetterà all'OdV adottare tutte le iniziative necessarie per correggere tale condizione:

- a) sollecitando i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto dei modelli di comportamento;
- b) indicando direttamente quali correzioni e modifiche debbano essere apportate ai protocolli;
- c) segnalando i casi di mancata attuazione del Modello ai responsabili ed agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni e riportando, per i casi più gravi, direttamente al Consiglio di Amministrazione e al Sindaco Unico.

Considerate le funzioni dell'OdV ed i contenuti professionali specifici da esse richiesti, nello svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo l'OdV può essere supportato da uno *staff* dedicato (utilizzato, anche a tempo parziale, per tali compiti specifici); l'OdV, inoltre, si può avvalere del supporto delle altre funzioni della Società che, di volta in volta, si rendesse necessario per un'efficace attuazione del Modello.

In particolare, l'OdV deve coordinarsi con le funzioni competenti presenti in Società per i diversi profili specifici.

Nei casi in cui si richiedano attività che necessitano di specializzazioni professionali non presenti all'interno della Società o dell'OdV, quest'ultimo – al quale sarà sempre e comunque riferibile il potere e la responsabilità della vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e sul suo aggiornamento – qualora lo ritenga opportuno, ha la facoltà di avvalersi di consulenti esterni, ai quali delegare predefiniti ambiti di indagine. I consulenti dovranno, in ogni caso, riferire sempre i risultati del loro operato all'OdV.

I consulenti esterni alla Società dei quali, eventualmente, l'Organismo di Vigilanza ritenga opportuno avvalersi, dovranno possedere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione e non dovranno incorrere in alcuna delle cause di ineleggibilità previste in capo ai membri dell'OdV.

Mediante appositi documenti organizzativi interni verranno stabiliti: (i) i criteri di funzionamento del suddetto staff dedicato, (ii) il personale che sarà utilizzato nel suo ambito, (iii) il ruolo e le responsabilità specifiche conferiti da parte dell'OdV al personale stesso.

6.3. Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari

L'OdV ha il compito di informare gli organi societari secondo le seguenti linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa, direttamente nei confronti del Consiglio di Amministrazione;
- la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Sindaco Unico. Con cadenza semestrale l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione ed al Sindaco Unico un rapporto scritto sull'attuazione del Modello presso la Società.

Fermo restando quanto sopra, l'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà, a sua volta, presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

6.4. INFORMATIVA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'OdV ha l'obbligo di:

- assicurarsi che tutto il personale abbia condiviso ed accettato il Modello, nonché il Codice Etico ed i protocolli aziendali;
- definire la competenza necessaria del personale che svolge mansioni nell'ambito delle Attività a rischio reato;
- pianificare ed attuare l'attività di informazione e formazione del personale in funzione della competenza richiesta per la posizione ricoperta, delle specificità relative al tipo di attività esercitata in seno alla Società, nonché in relazione alle capacità professionali effettivamente possedute;

- documentare e valutare l'efficacia dell'attività di informazione e formazione svolta.

Per un efficace funzionamento del Modello, la formazione del personale dirigente e di altro personale dipendente è gestita dagli Amministratori e in stretta cooperazione con l'OdV e, a seconda dei casi, è organizzata con le seguenti modalità:

- **in generale:** informativa nella lettera di assunzione; formazione all'inizio del rapporto di lavoro; corso di aggiornamento annuale; informativa costante e periodica;
- **in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro:** informativa specifica nella lettera di assunzione; formazione specifica all'inizio del rapporto di lavoro; corso di aggiornamento annuale; informativa costante e periodica.

6.5. INFORMATIVA ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA DA PARTE DEI SOGGETTI APICALI E SOTTOPOSTI – MODALITÀ DI SEGNALAZIONE E TUTELE (WHISTLEBLOWING)

Il corretto ed efficiente espletamento delle proprie funzioni da parte dell'Organismo di Vigilanza si basa sulla disponibilità, da parte dello stesso, di tutte le informazioni relative alle Attività a rischio reato, nonché di tutti i dati concernenti condotte potenzialmente funzionali alla commissione di un reato.

Per tale motivo, è necessario che l'OdV abbia accesso a tutti i dati e le informazioni della Società, che sia il destinatario di tutte le segnalazioni dei dipendenti e dei terzi e che sia informato di ogni atto proveniente dall'autorità giudiziaria.

Con specifico riferimento ai dipendenti della Società, è opportuno tenere in considerazione che l'obbligo di segnalazione nei confronti dell'OdV, oltre che riflettere i doveri generali di lealtà, correttezza e buona fede dei dipendenti nello svolgimento del rapporto di lavoro, costituisce un'importante specificazione dei principi del Codice Etico.

6.5.1 Segnalazioni da parte dei Soggetti Apicali e Sottoposti aventi carattere generale

Il personale della Società, sia dirigente che non dirigente, deve informare l'OdV di qualsiasi fatto o circostanza, verificatosi nello svolgimento delle Attività a rischio reato che possa, in ogni modo, attenerne all'attuazione del Modello.

In particolare, devono essere comunicate o poste a disposizione dell'Organismo di Vigilanza le informazioni e la documentazione prescritte nelle Parti Speciali del Modello, con riferimento alle singole fattispecie di reato, anche nel rispetto dei principi di cui al Codice Etico.

A tale scopo:

- l'OdV dovrà raccogliere tutte le segnalazioni relative alla possibile commissione di reati previsti dal Decreto in relazione all'attività della Società o comunque concernenti comportamenti non conformi alle disposizioni del Modello ovvero con le regole di condotta adottate dalla Società stessa ed esplicitate nei protocolli, nel Codice Etico e nel Modello;
- all'OdV dovrà essere comunicato, con la massima tempestività possibile, ogni problema riscontrato nell'applicazione delle disposizioni del Modello;
- l'OdV ha l'obbligo di esaminare accuratamente tutte le segnalazioni ricevute, previa audizione, laddove opportuno, dell'autore della segnalazione e/o del responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere all'effettuazione di una indagine interna;
- le segnalazioni dovranno essere effettuate per iscritto e contenere ogni necessario riferimento ad ogni violazione o sospetto di violazione delle prescrizioni del Modello;

- L'OdV ha il dovere di agire assumendo tutte le cautele necessarie al fine di garantire i segnalanti contro ogni e qualsivoglia forma di ritorsione, discriminazione e/o penalizzazione, assicurando, altresì, l'assoluta riservatezza e anonimato dell'identità della persona segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società e/o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- in ogni caso, l'autore della segnalazione non dovrà subire provvedimenti disciplinari, in quanto la segnalazione è stata effettuata nell'adempimento dei doveri di fedeltà, diligenza, buona fede e correttezza del lavoratore, al fine di scongiurare la commissione di un reato.

L'OdV, al fine di adempiere ai propri compiti, ha libero accesso a tutta la documentazione ed alle informazioni aziendali rilevanti.

Le segnalazioni di condotte non conformi al Modello dovranno essere effettuate preferibilmente attraverso un canale di comunicazione dedicato, che consenta all'Organismo di Vigilanza di raccogliere informazioni rilevanti rispetto alla commissione o al rischio di commissione di reati.

In tal senso, il dipendente che venga a conoscenza di una violazione o presunta violazione del Modello o del Codice Etico dovrà rifarsi all'apposito canale di comunicazione della Società, inviando una e-mail all'indirizzo organismodivigilanza@sis.city, oppure inviare una lettera indirizzata all'Organismo di Vigilanza di S.I.S. S.r.l., presso la sede legale della Società, in Corciano (PG), Via T. Tasso n. 12.

6.5.2 Obblighi di segnalazione relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni di cui sopra, il personale della Società, sia dirigente che non dirigente e tutti i Soggetti Terzi devono obbligatoriamente trasmettere all'OdV (all'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@sis.city) le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie degli organi di Polizia Giudiziaria e/o dell'Autorità Giudiziaria, ovvero di qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto suscettibili di coinvolgere la Società e/o il personale della stessa e/o, ove a conoscenza, i collaboratori esterni della Società medesima;
- le richieste di assistenza legale effettuate da parte di dipendenti della Società, dirigenti e non, in caso di avvio di procedimenti giudiziari nei loro confronti per i reati previsti dal Decreto;
- tutte le informazioni - anche quelle provenienti da parte dei responsabili di funzioni aziendali diverse da quelle direttamente interessate dallo svolgimento di Attività a rischio reato, nell'esercizio dei loro compiti di controllo - dalle quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- tutte le informazioni concernenti l'applicazione del Modello, con particolare riferimento ai procedimenti disciplinari conclusi o in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti, unitamente alle relative motivazioni;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici.

L'OdV, qualora lo ritenga opportuno, potrà proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche della lista di informative sopra indicata.

6.6 Obblighi di segnalazione dell'OdV

Nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio delle sue funzioni, abbia cognizione di condotte, fatti, atti, eventi od omissioni che, oltre a costituire una violazione del Modello, possano costituire una notizia di reato presupposto rilevante ai sensi del Decreto, è tenuto a:

- effettuare tutte le indagini interne necessarie ad approfondire la fattispecie concreta, coinvolgendo, qualora ritenuto necessario, anche consulenti esterni;

- laddove opportuno, informare tempestivamente per iscritto il Consiglio di Amministrazione ed il Sindaco Unico, sempreché non ravvisi una situazione di conflitto di interessi, descrivendo dettagliatamente i fatti oggetto di contestazione e le fattispecie criminose potenzialmente rilevanti;
- nei limiti delle proprie competenze, fornire tutto il supporto richiesto dal Consiglio di Amministrazione e dal Sindaco Unico al fine di valutare approfonditamente le condotte, i fatti, gli atti, gli eventi o le omissioni occorse, redigendo apposita verbalizzazione delle attività espletate, sempreché non ravvisi una situazione di conflitto di interessi.

Fermo quanto precede, qualora l'OdV ritenga che le condotte, i fatti, gli atti, gli eventi o le omissioni possano, anche solo in astratto, costituire una notizia di reato presupposto rilevante ai sensi del Decreto, si impegna a redigere apposita relazione scritta e a trasmetterla tempestivamente al Consiglio di Amministrazione o al Sindaco Unico, affinché ne curino l'inoltro all'Autorità Giudiziaria competente per i relativi accertamenti. Ove tali organi non provvedano entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relazione oppure laddove sia ravvisabile una situazione di conflitto di interessi, è obbligo dell'OdV curarne la trasmissione.

Nella valutazione circa l'opportunità di segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente conformemente al presente paragrafo, l'Organismo di Vigilanza agisce in completa autonomia e indipendenza, prescindendo anche dall'eventuale parere contrario del Consiglio di Amministrazione o del Sindaco Unico.

6.7 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni informazione o segnalazione previste nel Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio cartaceo e/o informatico.

Le attività di verifica dell'OdV sono verbalizzate in apposito Libro.

Fatti salvi gli ordini legittimi delle Autorità, i dati e le informazioni conservate nell'archivio, nonché il Libro sono posti a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza (Organi Sociali o terzi) solo previa autorizzazione dell'OdV stesso.

7. DIFFUSIONE DEL MODELLO E INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS

La Società promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i partners commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a qualsiasi titolo, anche occasionali, i tirocinanti, gli stagisti, gli agenti, i clienti ed i fornitori, e, in generale, chiunque abbia rapporti professionali o contrattuali con la Società (i “**Soggetti Terzi**”).

A questo scopo, l'OdV, in stretta cooperazione con la Società e le eventuali funzioni interessate, provvederà a definire un'informativa specifica e a curare la diffusione del contenuto del Modello presso i Soggetti Terzi, posto che anch'essi sono tenuti ad assumere comportamenti conformi alla normativa e tali da non comportare o indurre ad una violazione del Modello o del Codice Etico della Società.

La Società, previa proposta dell'OdV, potrà, inoltre:

- a) fornire ai Soggetti Terzi adeguate informative sulle politiche e le procedure indicate nel Modello;
- b) inserire nei contratti con i Soggetti Terzi clausole contrattuali tese ad assicurare il rispetto del Modello anche da parte loro.

In particolare, a tale ultimo riguardo, potrà essere espressamente prevista per la Società la facoltà di risoluzione del contratto in caso di comportamenti dei Soggetti Terzi che inducano la Società a violare le previsioni del Modello.

7.1 Informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei Soggetti Terzi

I Soggetti Terzi sono tenuti ad informare immediatamente l'OdV, nel caso in cui ricevano, direttamente o indirettamente, una richiesta in violazione del Modello o vengano a conoscenza di alcune delle circostanze elencate al paragrafo 6.5.2.

La segnalazione è effettuata direttamente all'Organismo di Vigilanza, in via alternativa, tramite uno dei seguenti canali di comunicazione:

- all'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@sis.city;
- inviando una lettera indirizzata all'Organismo di Vigilanza di S.I.S. S.r.l., presso la sede legale della Società, in Corciano (PG), Via T. Tasso n. 12.

La Società garantisce ai Soggetti Terzi che essi non subiranno alcuna conseguenza in ragione della loro eventuale attività di segnalazione e che, in nessun modo, questa potrà pregiudicare la continuazione del rapporto contrattuale in essere.

8. CODICE ETICO, PRINCIPI ETICI E NORME DI COMPORTAMENTO

La Società da sempre opera con integrità, nel rispetto non solo delle leggi e delle normative vigenti, ma anche dei valori morali che sono considerati irrinunciabili da chi ha come scopo finale quello di agire sempre e comunque con equità, onestà, rispetto della dignità altrui, in assenza di qualsivoglia discriminazione delle persone basata su sesso, razza, lingua, condizioni personali e credo religioso e politico.

In questa prospettiva, la Società intende aderire ai principi di cui al D. Lgs. n. 231/01 mediante l'adozione del Modello, del quale costituisce parte integrante il Codice Etico, che si allega al Modello stesso.

Resta inteso che, in caso di contrasto tra le previsioni contenute nel Codice Etico e le procedure di cui al Modello, dovrà essere riconosciuta prevalenza alle prescrizioni e alle procedure descritte nel Modello, laddove maggiormente restrittive.

9. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

La violazione delle prescrizioni del Modello, delle procedure contenute nello stesso e nei suoi allegati, del Codice Etico, dei protocolli aziendali e dei loro aggiornamenti può compromettere, di per sé sola, il rapporto di fiducia in essere tra la Società e i dipendenti e/o i Soggetti Terzi.

L'art. 6, comma 2, lettera e), del D. Lgs. n. 231/01 prevede che i modelli di organizzazione e gestione debbano *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

Di conseguenza, viene qui di seguito riportata la regolamentazione del sistema disciplinare e delle misure che trovano applicazione in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello e dell'allegato Codice Etico.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta stabilite dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello, degli allegati allo stesso, dei protocolli aziendali e dei loro aggiornamenti possano determinare.

9.1 SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI

9.1.1 Personale dipendente in posizione non dirigenziale

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti non aventi qualifica dirigenziale in violazione delle norme contenute nel presente Modello, nel Codice Etico, nonché nei protocolli e *policy* aziendali e nei loro aggiornamenti hanno rilevanza disciplinare.

Con riferimento alla tipologia di sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esse sono previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dalla Società e saranno - se del caso - irrogate nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge n. 300/1970 (d'ora innanzi, per brevità, *“Statuto dei lavoratori”*).

La violazione da parte del personale dipendente delle norme del presente Modello nonché del Codice Etico, dei protocolli aziendali e dei loro aggiornamenti può dar luogo, secondo la gravità della violazione stessa, all'adozione, previo esperimento della procedura dalla legge e dalle norme contrattuali collettive, dei provvedimenti che vengono stabiliti in applicazione dei principi di proporzionalità, nonché dei criteri di correlazione tra infrazione sanzione e, comunque, nel rispetto della forma e delle modalità previste dalla normativa vigente.

Fatto, in ogni caso, salvo quanto indicato nel CCNL, incorre nei provvedimenti di:

- 1) **(i) richiamo verbale, (ii) ammonizione scritta, (iii) multa, (iv) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, (v) licenziamento con preavviso** il lavoratore che:
 - a) non si attenga alle procedure previste dal Modello e dagli allegati allo stesso, nonché dal Codice Etico e dai protocolli aziendali (tra cui, a mero titolo esemplificativo, obbligo di informazione, comunicazione e segnalazione all'OdV, obbligo di compilazione delle dichiarazioni periodiche prescritte al fine di monitorare l'effettività del Modello, obbligo di svolgere le verifiche prescritte, ecc.) e/o non osservi le procedure che, di volta in volta, verranno implementate dalla Società, a seguito di eventuali aggiornamenti e integrazioni del Modello e che verranno opportunamente comunicate;

- b) adottati, nell'espletamento di Attività a rischio reato (come definite nelle Parti Speciali del Modello), un comportamento non conforme alle prescrizioni del Codice Etico, del Modello e degli allegati allo stesso, nonché dei protocolli aziendali e dei loro aggiornamenti.

Il richiamo verbale e l'ammonizione scritta verranno applicate per le mancanze di minor rilievo mentre la sospensione e il licenziamento con preavviso per quelle di maggior rilievo, il tutto secondo un principio di proporzionalità da valutarsi caso per caso.

Incorre, nel provvedimento di:

2) licenziamento senza preavviso, il lavoratore che:

- a) sia recidivo nelle mancanze indicate al precedente punto 1) e nei confronti del quale sia già stata applicata la relativa sanzione conservativa;
- b) non si attenga alle procedure prescritte dal Modello, dagli allegati allo stesso, dal Codice Etico, nonché dai protocolli aziendali e dai loro aggiornamenti, adottati nell'espletamento di attività nelle aree a rischio una condotta non conforme alle prescrizioni contenute in tali documenti e il suo comportamento sia di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto.

Nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 7 della L. n. 300 del 1970, del CCNL e del Modello, la Società monitorerà l'applicazione e l'efficacia del sistema disciplinare qui descritto.

9.1.2 Dirigenti

Nei casi di:

- a) violazione, da parte dei dirigenti, delle norme del Modello e degli allegati allo stesso nonché del Codice Etico e dei protocolli aziendali e/o delle procedure che di volta in volta verranno implementate dalla Società a seguito di eventuali aggiornamenti e integrazioni e opportunamente comunicate, o
- b) adozione, nell'espletamento di Attività a rischio reato, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Codice Etico, del Modello e degli allegati allo stesso, nonché dei protocolli aziendali e dei loro aggiornamenti, le relative misure di natura disciplinare da adottare saranno valutate secondo quanto previsto dal presente sistema disciplinare, tendendo anche in considerazione il particolare rapporto di fiducia che vincola i profili dirigenziali alla Società e, comunque, in conformità ai principi espressi dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti applicabile.

Le relative misure di natura disciplinare da adottare saranno valutate secondo quanto previsto dal presente sistema disciplinare, tendendo anche in considerazione il particolare rapporto di fiducia che vincola i profili dirigenziali alla Società S.I.S. S.r.l. e, comunque, in conformità ai principi espressi dal Contratto Collettivo Nazionale.

Qualora sia applicata una sanzione disciplinare ad un dipendente munito anche di poteri, il Consiglio di Amministrazione potrà valutare l'opportunità di applicare anche l'ulteriore misura consistente nella revoca della procura e/o della delega.

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, per imperizia o negligenza, il dirigente abbia impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto, nonché qualora abbia omesso di vigilare, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali corrispondenti alla natura del suo incarico, sul rispetto, da parte del personale da lui dipendente, delle norme di legge, del presente Modello e del Codice Etico.

9.2 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di violazione del Modello da parte degli amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa l'Assemblea, anche per il tramite del Sindaco Unico, la quale provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa. Le eventuali sanzioni applicabili agli amministratori possono consistere, in relazione alla gravità del comportamento, in:

- censura scritta a verbale,
- sospensione del compenso,
- revoca dall'incarico per giusta causa da parte dell'Assemblea.

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, per imperizia o negligenza, gli amministratori abbiano impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto, nonché qualora abbiano ommesso di vigilare, in particolare con riferimento alle deleghe eventualmente attribuite, sul rispetto, da parte del personale dell'azienda, delle norme di legge, del presente Modello e del Codice Etico.

La vigilanza da parte degli amministratori sull'attività dei soggetti sottoposti alla loro direzione e vigilanza, nell'ambito delle previsioni e dei doveri di cui al codice civile, si esplica principalmente attraverso i sistemi di verifica e controllo previsti dal presente Modello, mediante le attività dell'Organismo di Vigilanza e delle altre strutture operative aziendali incaricate delle attività di controllo, nonché di tutte le informative periodiche e occasionali fornite agli amministratori dai predetti soggetti.

9.3 MISURE NEI CONFRONTI DEL COLLEGIO SINDACALE E/O DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE

In caso di concorso nella violazione del presente Modello da parte di uno o più componenti del Collegio Sindacale, o di uno o più componenti della Società di Revisione, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione che provvederà ad assumere le iniziative ritenute più idonee, fra cui anche la convocazione dell'Assemblea ove ritenuto necessario, per gli opportuni provvedimenti. Si richiamano in proposito le norme applicabili del Codice civile ed in particolare l'articolo 2400, 2° comma, c.c.

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, non ottemperando ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico, i componenti del Collegio Sindacale abbiano impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, abbiano concorso nella commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto.

9.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI TERZI

Ogni comportamento posto in essere dai Soggetti Terzi in contrasto con i principi, le procedure, le linee di condotta indicate nel Modello e nei suoi allegati, nonché nel Codice Etico fa sorgere in capo alla Società, secondo quanto previsto da specifiche clausole contrattuali, il diritto di risolvere immediatamente il rapporto in essere con i Soggetti Terzi e di richiedere, qualora ne ricorrano i presupposti, il risarcimento dei danni subiti.

9.5 MISURE NEI CASI DI VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI A TUTELA DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWING)

In ragione di quanto previsto al comma 2 *bis*, dell'art. 6 del D.lgs. 231/01, nell'ipotesi in cui siano violate le misure a tutela del segnalante previste al paragrafo 6.4.3 del Modello e/o nel caso in cui siano effettuate segnalazioni, con dolo o colpa grave, infondate da parte:

1. del personale dipendente in posizione non dirigenziale: si applicheranno le sanzioni disciplinari previste al paragrafo 9.1.1;
2. dei Dirigenti: si applicheranno le sanzioni disciplinari previste al paragrafo 9.1.2;
3. degli Amministratori: si applicheranno le previsioni previste dal paragrafo 9.2;
4. del Collegio Sindacale/Società di Revisione: si applicheranno le previsioni previste dal paragrafo 9.3;
5. dei Soggetti Terzi: si applicheranno i rimedi contrattuali previsti al paragrafo 9.4;
6. dei componenti dell'Organismo di Vigilanza: si applicheranno le misure previste al paragrafo 6.1.

10. CONFERMA DELL'APPLICAZIONE E DELL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO E VERIFICHE PERIODICHE

La Società è dotata di un sistema organizzativo adeguatamente formalizzato e rigoroso nell'attribuzione delle responsabilità, linee di dipendenza gerarchica e puntuale descrizione dei ruoli, con assegnazione di poteri autorizzatori e di firma coerenti con le responsabilità definite, nonché con predisposizione di meccanismi di controllo fondati sulla contrapposizione funzionale e separazione dei compiti.

La Società si avvale, nell'area della gestione finanziaria e più in generale, di un efficiente sistema informativo, caratterizzato da procedure standardizzate ed informative in grado di consentire che ogni operazione risulti adeguatamente supportata sul piano documentale, così da poter procedere, in qualsiasi momento, all'esecuzione di controlli che individuino la genesi, le finalità e le motivazioni dell'operazione oggetto di esame, con identificazione del ciclo completo di autorizzazione, registrazione e verifica della correttezza e legittimità dell'operazione stessa.

Il Modello, come evidenziano sia la Parte Generale, sia le sezioni dedicate alle Parti Speciali, ha inoltre individuato un sistema di controllo mirato alla tempestiva rilevazione dell'insorgenza ed esistenza di anomalie e criticità da gestire ed annullare.

Tale sistema è in particolare rappresentato dai processi interni della Società che ne descrivono l'attività, l'organizzazione interna, le procedure ed i controlli applicati nella gestione amministrativa, avendo specifico riguardo ai flussi finanziari, nonché dalle procedure speciali che trovano applicazione nei settori relativi alla gestione della cassa, della contabilità e di altre aree dettagliatamente individuate e che garantiscono la correttezza dell'attività realizzata.

Il Modello prevede un impianto di informazione, connesso ad un coerente programma di formazione, che permette di raggiungere tutti i soggetti che operano, a qualsiasi titolo, per la Società.

Fermo quanto precede, allo scopo di verificare l'efficacia e la concreta attuazione del Modello è necessario effettuare una verifica annuale dei principali atti societari, dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società e delle Attività a rischio reato.

E', altresì, necessario procedere ad una verifica periodica del reale funzionamento del Modello con le modalità che verranno stabilite dall'OdV.

Sarà, infine, cura della Società procedere ad un'attenta analisi di tutte le informazioni e le segnalazioni ricevute dall'OdV in merito all'attuazione del Modello nello svolgimento delle Attività a rischio reato, delle azioni intraprese da parte dell'OdV o da parte degli altri soggetti competenti, delle situazioni ritenute a rischio di commissione di reato, della contezza e della consapevolezza dei destinatari del Modello in merito alle finalità del medesimo ed alle disposizioni in esso contenute, per mezzo di interviste che potranno anche essere effettuate a campione.

L'OdV deve adottare adeguati metodi per controllare e misurare le prestazioni dei processi definiti dal Modello. Tali metodi devono dimostrare la capacità dei processi di ottenere i risultati pianificati. Qualora tali risultati non siano raggiunti, devono essere attuati tutti gli interventi correttivi atti ad assicurare la conformità del Modello al Decreto.

L'OdV deve verificare con continuità l'efficacia del Modello ai fini della prevenzione dei reati, valutando i dati significativi emersi dai controlli e dai risultati delle verifiche interne.

11. ADOZIONE, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Essendo il Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” [in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, 1° comma, lettera a), D. Lgs. n. 231/01], la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni che dovessero rendersi necessarie per sopravvenute esigenze aziendali ovvero per adeguamenti normativi, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, anche su proposta e con l’ausilio dell’OdV, è chiamato ad integrare il Modello con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di nuove normative o di eventuali successive intervenute decisioni, necessità o attività della Società, possano essere ritenute rilevanti.

Tale attività sarà anche volta a garantire che non sia introdotto alcun provvedimento di modifica che possa contrastare o diminuire l’efficacia del Modello.

E’, in particolare, attribuito all’OdV il compito di proporre modifiche o integrazioni al Modello consistenti, tra l’altro, nella:

- i) introduzione di nuove procedure e controlli nel caso in cui non sia sufficiente una revisione di quelli esistenti;
- ii) revisione dei documenti aziendali e societari che formalizzano l’attribuzione delle responsabilità e dei compiti alle posizioni responsabili di strutture organizzative “sensibili” o comunque che svolgono un ruolo di snodo nelle attività a rischio;
- iii) introduzione di ulteriori controlli delle attività sensibili, con formalizzazione delle iniziative di miglioramento intraprese in apposite procedure;
- iv) evidenziazione delle esigenze di integrare regole di carattere generale;
- v) introduzione di nuove Parti Speciali che tengano in considerazione nuove fattispecie di reato inserite dal Decreto o nuove attività che vengano iniziate dalla Società.

12. DIFFUSIONE E FORMAZIONE

12.1 Diffusione del Modello all’interno di S.I.S. S.r.l.

La Società, anche in coordinamento con l’OdV, promuove iniziative idonee alla diffusione del Modello per una sua capillare conoscenza ed applicazione al suo interno.

A questo scopo, l’OdV, in stretta cooperazione con la Società e le eventuali funzioni interessate, provvederà a definire un’informativa specifica e a curare la diffusione del contenuto del Modello.

La notizia dell’adozione del presente Modello da parte del Comitato di Gestione è resa pubblica con idonee modalità.

12.2 Diffusione del Modello e informativa ai Soggetti Terzi

La Società promuove la conoscenza e l’osservanza del Modello anche tra i Soggetti Terzi.

A questo scopo, l’OdV, in stretta cooperazione con S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE - S.r.l. e le eventuali funzioni interessate, provvederà a definire un’informativa specifica e a curare la diffusione dei principi del Modello presso i Soggetti Terzi, posto che anch’essi sono tenuti ad assumere comportamenti conformi alla normativa e tali da non comportare o indurre ad una violazione del Modello o del Codice Etico della Società.

La S.I.S. S.r.l., previa proposta dell’OdV, potrà, inoltre:

- a) fornire ai Soggetti Terzi adeguate informative sulle politiche e le procedure indicate nel Modello;
- b) inserire nei contratti con i Soggetti Terzi clausole contrattuali tese ad assicurare il rispetto del Modello anche da parte loro.

In particolare, a tale ultimo riguardo, potrà essere espressamente prevista per la Società la facoltà di risoluzione del contratto in caso di comportamenti dei Soggetti Terzi che la inducano a violare le previsioni del Modello.

12.2.1 Informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei Soggetti Terzi

I Soggetti Terzi sono tenuti ad informare immediatamente l'OdV, nel caso in cui ricevano, direttamente o indirettamente, una richiesta in violazione del Modello o vengano a conoscenza di alcune delle circostanze elencate al paragrafo 6.3.2.

La segnalazione è effettuata direttamente all'Organismo di Vigilanza, tramite l'invio di una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica all'indirizzo inviando una e-mail all'indirizzo organismodivigilanza@sis.city, oppure inviare una lettera indirizzata all'Organismo di Vigilanza di S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE - S.r.l., presso la sede legale sita in Via Torquato Tasso, 12, 06073, Corciano (PG).

La Società garantisce ai Soggetti Terzi che essi non subiranno alcuna conseguenza in ragione della loro eventuale attività di segnalazione e che, in nessun modo, questa potrà pregiudicare la continuazione del rapporto contrattuale in essere.

ALLEGATI PARTE GENERALE

- (a) Codice Etico

PARTE SPECIALE 1

**Reati in danno della
Pubblica Amministrazione**

1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.1 I REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 24 E 25 DEL D. LGS. N. 231/01

I reati riportati nel presente capitolo presuppongono l'instaurazione – diretta o indiretta - di rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione e/o ai soggetti ad essa assimilati facenti parte dello Stato italiano, delle Corti internazionali, dell'Unione Europea e degli Stati esteri⁸.

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità e caratteristiche della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, 2° comma, n. 1, c.p.)

“Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549:

- 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*
- 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.*

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante⁹.

* * *

Il reato di truffa appartiene al novero dei delitti contro il patrimonio.

⁸ Ai sensi dell'art. 1, 2° comma del D. Lgs. n. 165/2001 “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI. Si riporta, nel seguito, un elenco esemplificativo e non esaustivo di soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione: Organi costituzionali e a rilevanza costituzionale (Presidenza della Repubblica, Parlamento Italiano, Senato della Repubblica Italiana, Camera dei Deputati, Corte Costituzionale, Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, Consiglio Superiore della Magistratura, Corte Suprema di Cassazione, Consiglio di Stato, Tribunali Amministrativi Regionali, Corte dei Conti, ecc.), Enti Territoriali (Regioni, Province, Comuni), Forze Armate di Polizia (Stato Maggiore della Difesa, Stato Maggiore dell'Esercito, Stato Maggiore della Marina, Stato Maggiore dell'Aeronautica, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, Capitanerie di Porto, SISDE - Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica), Organi garanti di nomina parlamentare (AGCM - Autorità garante della concorrenza e del mercato, Commissione di garanzia sull'esercizio del diritto di sciopero, AGCOM - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ANAC - Autorità nazionale anticorruzione), Autorità garante per la protezione dei dati personali, Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici), Autorità, Comitati, Commissioni (Autorità per l'energia elettrica e il gas, CONSOB - Commissione nazionale per la società e la borsa, ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private), altre Istituzioni ed Enti Pubblici (ACI - Automobile Club d'Italia, ASI - Agenzia Spaziale italiana, CRI - Croce Rossa italiana, ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ICE - Istituto nazionale per il commercio estero, INAIL - Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPDAP - Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, INFN - Istituto nazionale di fisica nucleare, INPDAL - Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, ISS - Istituto superiore di sanità, ISTAT - Istituto nazionale di statistica, IPZS - Istituto poligrafico e zecca dello Stato, ISPESL - Istituto superiore per la prevenzione del lavoro e della sicurezza, Monopoli di Stato, Poste Italiane, Protezione Civile, Servizio Sanitario Nazionale, Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane, Agenzia del territorio, Agenzia del demanio, Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, ANCITEL - Rete telematica dei Comuni d'Italia, UPITEL - Rete telematica delle Province Italiane, Camere di commercio, Università ed enti di ricerca, Ambasciate e consolati italiani all'estero, Medico di guardia, Il Farmacista - in qualità di incaricato di pubblico servizio, Il Direttore Sanitario di una casa di ricovero e cura, ecc.).

Ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti prevista dal D. Lgs. n. 231/01, è necessario che questo reato sia realizzato ai danni dello Stato o di altro ente pubblico dai Soggetti Apicali e/o dai Soggetti Sottoposti.

La fattispecie può realizzarsi, ad esempio, quando nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, per ottenere licenze o autorizzazioni, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere od incomplete (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l'aggiudicazione o la concessione.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)⁹

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

* * *

Il reato si configura qualora la condotta di truffa prevista dall'art. 640 c.p. di cui sopra abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

La fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o incompleti o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)¹⁰

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

* * *

Il reato si realizza nel caso in cui finanziamenti precedentemente ottenuti non vengano destinati alle finalità ed entro i termini per cui sono stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)¹¹

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è

⁹ Articolo modificato dal D.L. 13/2022

¹⁰ Articolo modificato dal D.L. 13/2022

¹¹ Articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. 13/2022

della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

* * *

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto previsto dall'art. 316-*bis* c.p. (Malversazione a danno dello Stato), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento dell'indebito ottenimento.

Avendo natura residuale, il reato si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.), per la cui sussistenza è, viceversa, necessaria l'induzione in errore mediante artifici o raggiri.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

“Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà”.

* * *

Con riferimento al reato di turbata libertà degli incanti, con i termini “pubblici incanti” e “licitazioni private” ci si riferisce a procedure indette dalla Pubblica Amministrazione per la stipula di contratti con soggetti privati, consistenti in gare a cui partecipano diversi contraenti, con il fine di concludere l'accordo con il soggetto che propone l'offerta più vantaggiosa.

Le gare sono aperte, nel senso più ampio del termine, con riferimento ai pubblici incanti; ci si riferisce, invece, ad un numero di contraenti più ristretto nel caso della licitazione privata, che viene chiamata anche “gara ad inviti”. In quest'ultimo caso, il sistema di selezione del contraente è caratterizzato dal fatto che la Pubblica Amministrazione indice una gara aperta solamente a soggetti preselezionati dalla stessa, in quanto in possesso di requisiti o caratteristiche peculiari.

Soggetto attivo può essere chiunque, sia egli estraneo, interessato e persino controinteressato alla gara, che comunque turba il regolare svolgimento.

Presupposto del reato di cui all'art. 353 c.p. è che il bando di gara sia stato pubblicato. Il comportamento illecito si realizza nel momento in cui vengono attuate condotte idonee al raggiungimento dei risultati

illustrati dalla norma, indipendentemente dal risultato finale della gara, essendo sufficiente che si verifichi la sola impossibilità di uno svolgimento regolare.

Sul piano della condotta, il comportamento delittuoso viene integrato oltretutto con “violenza o minaccia” anche con “doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti”.

In quanto all’elemento soggettivo, il reato di turbativa d’asta richiede il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di alterare il regolare svolgimento della gara. Non è invece necessario il fine di trarre un vantaggio economico.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.”

* * *

La fattispecie in esame è stata introdotta dal legislatore con la legge n. 136/2010, al dichiarato scopo di prevedere espressamente la rilevanza penale delle condotte di turbamento (specificamente indicate) anche nella fase precedente alla gara, prendendo in considerazione persino la fase in assenza del bando (che è il presupposto per lo svolgimento di una procedura di gara).

Preme sottolineare che, sebbene il soggetto attivo, anche in questo caso, possa essere chiunque, mentre la fattispecie di cui all’art. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti) si realizza dall’esterno della Pubblica Amministrazione, nell’ipotesi criminosa in esame, invece, l’attentato alla regolarità della gara di appalto richiede necessariamente la collaborazione di un soggetto (funzionario) *intraneus* che assume il ruolo di interlocutore di colui (imprenditore) che vuole aggiudicarsi l’appalto.

La condotta incriminata consiste, come per il delitto di cui all’art. 353 c.p., nel turbare il procedimento amministrativo, diretto a stabilire il contenuto del bando o altro atto equivalente. La condotta deve essere compiuta al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente; non è necessario che il fine si realizzi, la tutela penale è anticipata alla fase genetica del procedimento di scelta del contraente.

Come per la norma di cui all’art. 353 c.p., il comportamento delittuoso viene integrato oltretutto con “violenza o minaccia” anche con “doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti”.

Si tratta, anche in questo caso, di un reato di pericolo, che si consuma nel momento e nel luogo in cui viene compiuta la condotta di turbamento della regolarità delle gare (c.d. reato istantaneo).

A differenza della fattispecie descritta all’art. 353 c.p., l’elemento soggettivo deve essere individuato nel dolo specifico.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-terc.p.)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.”

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante”.

* * *

Questa ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, manipolando o duplicando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

La condotta si realizza anche tramite l'alterazione di sistemi informatici per la successiva produzione di documenti attestanti fatti o circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse della Società già trasmessi alla Pubblica Amministrazione.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)¹²

“Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro € 1.032,00.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente”.

* * *

La norma tutela il buon e regolare andamento della Pubblica Amministrazione, che viene impedito in presenza di frodi nell'esecuzione di un contratto di fornitura di beni o servizi necessari per lo svolgimento della funzione pubblica.

La frode è ravvisata in ogni violazione contrattuale, purché effetto di malafede, senza che sia necessaria la presenza di artifici e raggiri nei confronti della controparte, e senza l'assunzione di un comportamento ingannevole. Ad esempio, integra il delitto di frode in pubbliche forniture la condotta dolosa di colui che consegna cose in tutto o in parte difformi dalle caratteristiche convenute.

Accanto al fornitore, il delitto può essere realizzato anche dal subfornitore, dal mediatore e dal rappresentante dello stesso, e più in generale da ogni soggetto che abbia assunto l'obbligo di dare esecuzione al contratto.

Concussione (art. 317 c.p.)

“Il pubblico ufficiale¹³, o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni».

* * *

Presupposto per la commissione del reato in questione è la condotta di costrizione posta in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio ai danni della vittima del reato.

¹² Articolo introdotto dal D. Lgs n. 75/2020

¹⁶ Articolo modificato dalla L. n. 3/2019.

In altri termini, “*si ha costrizione o induzione, e cioè esercizio di una pressione psichica da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio sul privato tale da coartarne la volontà, tutte le volte in cui l’abuso della qualità acquisti una preminente importanza prevaricatrice, creando nel soggetto passivo (N.d.R.: vittima del reato) quella situazione di soggezione che esclude ogni possibilità di posizione paritaria tra i due soggetti e che caratterizza il reato di concussione*”¹⁴.

Il reato in esame presenta profili di rischio limitati ai fini del D. Lgs. n. 231/01: trattandosi, infatti, di un reato proprio di soggetti qualificati (pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio), la responsabilità dell’Ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti, nell’interesse o a vantaggio della Società, concorrano nel reato del pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio., ad esempio attraverso un’attività di intermediazione tra il coartato o vittima del reato ed il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio.¹⁵

Corruzione

Articolo 318 c.p. (Corruzione per l’esercizio della funzione)¹⁶

“Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni”.

Articolo 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio - Corruzione propria)

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

Articolo 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici.

Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

Articolo 319-quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

* * *

Si tratta di fattispecie di reato che potenzialmente ed in astratto possono essere realizzate in molte aree aziendali ed a tutti i livelli organizzativi.

¹⁴ Articolo modificato dalla L. n. 3/2019.

¹⁵ Articolo modificato dalla L. n. 3/2019.

¹⁶ Articolo modificato dalla L. n. 3/2019.

- (a) I reati di corruzione (artt. 318 e 319 c.p., sopra riportati) si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale¹⁷ si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio.

Questi reati si configurano altresì nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri d'ufficio – già compiuti dal pubblico.

Ad esempio, sussiste la commissione dei reati in questione quando il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, velocizza o abbia velocizzato una pratica, la cui evasione è di propria competenza, oppure quando garantisca o abbia garantito l'illegittima aggiudicazione di una gara.

- (b) Per quanto riguarda il reato di corruzione in atti giudiziari di cui all'art. 319-ter c.p. sopra riportato, esso si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale¹⁸ denaro o altra utilità per compiere o aver compiuto, omettere o aver omesso, ritardare o aver ritardato atti del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto atti contrari ai suoi doveri di ufficio: tutto ciò allo scopo precipuo di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Potrà dunque essere chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 319-ter c.p. il Soggetto Apicale e/o il Soggetto Sottoposto che corrompa un pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenere la positiva definizione di un procedimento giudiziario.

- (c) Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità si configura qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio induca taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità abusando della sua qualità e dei suoi poteri.

Tale fattispecie punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che interviene, in qualità di intermediario, affinché la propria vittima sia portata a riconoscere utilità al medesimo o a un terzo soggetto.

- (d) Le ipotesi di corruzione indicate agli artt. 318, 319 e 319-ter c.p. si differenziano dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale¹⁹.
- (e) Per le finalità e gli scopi perseguiti dal Modello, l'esposizione delle fattispecie di reato di corruzione sopra operata non sarebbe completa ed esaustiva, se non venissero riportate di seguito le disposizioni contenute nel Codice penale relative alle conseguenze negative per il corruttore del pubblico ufficiale e dell'incaricato del pubblico servizio.

A questo proposito, l'art. 321 c.p. (Pene per il corruttore) prevede espressamente che: *“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”*.

¹⁷ Per quanto riguarda l'applicabilità anche agli incaricati di un pubblico servizio delle fattispecie delittuose previste agli artt. 318 e 319 c.p. vale la pena di riportare di seguito quanto statuito dall'art. 320 c.p., espressamente richiamato all'art. 25, 4° comma, del D. Lgs. n. 231/01: *“Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.*

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

¹⁸ L'esclusione dell'applicabilità di tale fattispecie di reato agli incaricati di pubblico servizio sembra pacifica considerato che l'art. 320 c.p., nel richiamo delle ipotesi di corruzione poste in essere dall'incaricato di pubblico servizio, si limita a citare gli artt. 318 e 319 c.p. e, viceversa, non ricomprende l'art. 319-ter c.p.

¹⁹ In altri termini, *“mentre nella corruzione (...) i soggetti trattano pariteticamente con manifestazioni di volontà convergenti sul <pactum sceleris>, nella concussione il dominus dell'illecito è il pubblico ufficiale il quale, abusando della sua autorità e del suo potere, costringe con minaccia o induce con la frode il privato a sottostare all'indebita richiesta, ponendolo in una situazione che non offre alternative diverse dalla resa”* (così: Cass. Pen., sent. n. 2265/00).

Inoltre, secondo quanto previsto all'art. 322 c.p., 1° 2° e 3° comma, (Istigazione alla corruzione): *“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri”. Ne consegue che sono applicabili al corruttore le pene specificamente previste agli artt. 321 e 322, 1° e 2° comma, c.p. sia nell'ipotesi in cui il reato di corruzione sia stato effettivamente consumato attraverso la dazione di denaro od altra utilità, sia nell'ipotesi in cui il reato sia rimasto nella fase del tentativo, poiché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio non hanno accettato tale dazione²⁰.

- (f) La corruzione rileva anche nel caso in cui sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri i quali, secondo la legge italiana, sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. Di conseguenza, il corruttore o l'istigatore alla corruzione soggiace alle medesime pene indicate agli artt. 321 e 322 c.p. qualora il denaro o l'utilità siano offerti o promessi:
- (i) *“ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
 - (ii) *ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
 - (iii) *alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
 - (iv) *ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
 - (v) *a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio”²¹;*
 - (vi) *“a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali”²².*

Per completezza si richiama l'art. 320 c.p., a mente del quale *“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio”.*

²⁰ Sotto il profilo delle finalità contemplate dal D. Lgs. n. 231/01, vi sarà una responsabilità dell'Ente nell'ipotesi in cui i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti offrano o promettano ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità per compiere o aver compiuto, omettere o aver omesso, ritardare o aver ritardato atti del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto atti contrari ai suoi doveri di ufficio e dalla commissione di uno di tali reati sia derivato all'Ente un interesse o un vantaggio. Qualora, viceversa, i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti abbiano tentato di corrompere il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, ma questi ultimi non abbiano accettato la promessa o la dazione di denaro o di altra utilità (artt. 322, 1° e 2° comma, c.p.), ai fini della punibilità dell'Ente sotto il profilo del D. Lgs. n. 231/01, occorrerà verificare concretamente se, ciononostante, ne sia derivato un interesse od un vantaggio in capo all'Ente.

²¹ Così testualmente: art. 322-bis, 1° comma, c.p.

²² Così testualmente: art. 322-bis, 2° comma, n. 2, c.p.

Articolo 322 bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (358).*

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.*

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.”

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)²³

²³ Articolo modificato dalla L. n. 3/2019

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, [319](#) e [319-ter](#), e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”

* * *

La norma è stata introdotta allo scopo di contrastare il fenomeno degli occulti condizionamenti affaristico-clientelari nelle decisioni politiche e amministrative, posti in essere da soggetti che sfruttando o millantando di sfruttare le proprie influenze con soggetti pubblici, ricevono o chiedono di ricevere vantaggi non dovuti, anche di natura non economica, per sé o per soggetti terzi.

Si precisa che la norma criminalizza, sia la condotta del soggetto agente che riceve o chiede di ricevere l'utilità indebita, sia del soggetto che dà o promette di remunerare il c.d. mediatore a causa della sua, asserita o reale, influenza.

La disposizione, pertanto, intende avanzare la soglia della repressione penale, al fine di prevenire condotte contigue a quelle corruttive.

B. LE SANZIONI PREVISTE NEL D. LGS. N. 231/01 A CARICO DELL'ENTE PER I REATI INDICATI NELLA PARTE SPECIALE 1 DEL MODELLO

Si riporta di seguito un breve schema riassuntivo delle sanzioni previste a carico dell'Ente dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/01 qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo A da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio:

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316- <i>bis</i> c.p.)	Fino a 500 quote Se profitto di rilevante entità, ovvero danno di particolare entità, da 200 a 600 quote	<p>Le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma, lett. c), d) ed e):</p> <ul style="list-style-type: none"> • il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere un pubblico servizio • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi • il divieto di pubblicizzare beni o servizi
Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316- <i>ter</i> c.p.)	Fino a 500 quote Se profitto di rilevante entità, ovvero danno di particolare entità, da 200 a 600 quote	
Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, 2° comma, n. 1, c.p.)	Fino a 500 quote Se profitto di rilevante entità, ovvero danno di particolare entità, da 200 a 600 quote	
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640- <i>bis</i> c.p.)	Fino a 500 quote Se profitto di rilevante entità, ovvero danno di particolare entità, da 200 a 600 quote	
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640- <i>ter</i> c.p.)	Fino a 500 quote Se profitto di rilevante entità, ovvero danno di particolare entità, da 200 a 600 quote	

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)	Fino a 500 quote Se profitto di rilevante entità, ovvero danno di particolare entità, da 200 a 600 quote	
Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 c.p.)	Fino a 200 quote	Nessuna sanzione interdittiva prevista
Istigazione alla corruzione (ipotesi di cui all'art. 322, 1° e 3° comma, c.p.)	Fino a 200 quote	
Traffico di influenze illecite (art. 346 c.p.)	Fino a 200 quote	Nessuna
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321 c.p.)	Da 200 a 600 quote	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, 1° comma, c.p.)	Da 200 a 600 quote	<ul style="list-style-type: none"> • l'interdizione dall'esercizio della attività • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • il divieto di pubblicizzare beni o servizi
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)	Fino a 200 quote	

Istigazione alla corruzione (ipotesi di cui all'art. 322, 2° e 4° comma, c.p.)	Da 200 a 600 quote	
Concussione (art. 317 c.p.)	Da 300 a 800 quote	<p>Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'interdizione dall'esercizio della attività • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • il divieto di pubblicizzare beni o servizi
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, aggravato dalle circostanze ex art. 319- <i>bis</i> c.p., quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità	Da 300 a 800 quote	
Corruzione in atti giudiziari (art. 319- <i>terc</i> .p.)	Da 300 a 800 quote	
Induzione indebita a dare o a promettere utilità (art. 319 – <i>quater</i> , c.p.)	Da 300 a 800 quote	

Ai sensi dell'art. 25, 4° comma, D. Lgs. n. 231/2001, le sanzioni pecuniarie previste per i delitti sopra elencati “*si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis*”.

C. LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Come anticipato al precedente paragrafo A, i reati ivi descritti presuppongono l'instaurazione di rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione e/o ai soggetti ad essa assimilati facenti parte dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri.

La Società ha provveduto a svolgere un'analisi finalizzata all'individuazione delle attività che risultano essere astrattamente maggiormente esposte al rischio che si configuri uno dei reati descritti nel precedente paragrafo, al fine di individuare al meglio i presidi necessari per l'eventuale miglioramento del sistema di controllo attualmente esistente.

Vengono, pertanto, definite “**Attività a rischio reato**” tutte quelle attività che – direttamente o indirettamente – presuppongono l'instaurazione di rapporti con gli organismi sopra descritti, che comportano la gestione di strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi e/o che, pur non comportando l'instaurazione di rapporti diretti con le entità pubbliche sopra menzionate, possono supportare la commissione dei reati di cui al precedente paragrafo A.

Tenuto conto della peculiarità dell'attività della Società e dei rapporti di carattere negoziale che la stessa intrattiene con i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio, i soggetti comunque appartenenti alle Pubbliche Amministrazioni e i pubblici dipendenti, le attività considerate più specificamente a rischio in relazione ai reati descritti nella presente Parte Speciale sono ritenute le seguenti

Attività a rischio reato:

1. produzione ed invio alla Pubblica Amministrazione di documenti, anche telematici e/o informatici, contenenti informazioni o dichiarazioni relative alla Società e/o l'attestazione di condizioni per la partecipazione a gare, per ottenere licenze o autorizzazioni, ecc. e/o, in ogni caso, lo svolgimento di attività, a qualunque titolo e per qualsivoglia finalità, che comportino l'invio di documentazione alla Pubblica Amministrazione;
2. gestione degli omaggi, anche nei confronti della Pubblica Amministrazione;
3. produzione ed invio alla Pubblica Amministrazione di documenti, anche telematici e/o informatici, contenenti dati di natura fiscale o previdenziale;
4. interventi, in qualsiasi modo effettuato, sul sistema informatico e/o telematico o sui dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico e/o telematico;
5. selezione, gestione e partecipazione a gare di appalto, ad aste pubbliche, a licitazioni private o a trattative private indette o organizzate dalla Pubblica Amministrazione e svolgimento, in tutto o in parte, di tutti gli adempimenti relativi e connessi;
6. negoziazione di contratti e convenzioni con la Pubblica Amministrazione e gestione dei connessi adempimenti contrattuali;
7. gestione dei contratti per la fornitura di beni alla P.A.; gestione di contratti inerenti al noleggio e/o la vendita di parcometri alla P.A.;
8. gestione, nei limiti previsti dalla normativa vigente, degli adempimenti relativi e connessi all'elevazione di multe per violazioni del Codice della Strada o alla trasmissione dei relativi verbali ai competenti organi di polizia;
9. gestione della fatturazione afferente al ciclo attivo (e decisioni circa l'esposizione dell'importo IVA nelle fatture), della fatturazione afferente il ciclo passivo, anche nei

- confronti della Pubblica Amministrazione e gestione delle attività di recupero crediti, ivi inclusi quelli vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
10. controllo relativo alla correttezza dei dati riportati dalle parti del rapporto contrattuale sottostante e della prestazione resa;
 11. gestione della tesoreria e della cassa contanti;
 12. gestione delle attività di incasso, spendita e/o gestione di significative quantità di denaro contante, soprattutto se di provenienza estera;
 13. gestione dei pagamenti mediante bonifico bancario;
 14. gestione di apparecchiature o dispositivi utili ad effettuare o ricevere pagamenti con strumenti diversi dai contanti (es. POS, SumUp);
 15. gestione della contabilità e in particolare di pagamenti, in qualsivoglia modalità o forma, e/o, in ogni caso allagestione dei flussi finanziari da e verso la Pubblica Amministrazione; gestione delle note di credito e di addebito;
 16. gestione delle pratiche volte all'ottenimento o all'utilizzo di finanziamenti, agevolazioni fiscali, contributi o sovvenzioni pubbliche, mutui agevolati o, in ogni caso, altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate concessi o erogati dalla Pubblica Amministrazione;
 17. gestione di rapporti con esponenti pubblici in occasione di verifiche, ispezioni, accertamenti in generale presso la Pubblica Amministrazione o disposti dalla Pubblica Amministrazione presso la Società per gli aspetti che riguardano le seguenti materie: i) fiscale (AdE, GdF); ii) salute, igiene e sicurezza sul luogo di lavoro; iii) personale (INPS, Ispettori del Lavoro); iv) sicurezza o qualità dei prodotti (NAS); v) ambientale (ARPA); vi) doganale (Agenzia delle dogane) etc;
 18. in ogni caso, qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione, sia italiana che straniera, con gli enti a natura pubblicistica o, comunque, svolgenti funzioni o attività pubbliche, con i pubblici dipendenti, con pubblici ufficiali o con persone incaricate di un pubblico servizio;
 19. incontri personali, comunicazioni scritte e/o telematiche e/o informatiche o contatti telefonici con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
 20. gestione degli aspetti riguardanti l'acquisto e/o la vendita di beni di proprietà della società;
 21. gestione dell'anagrafica fornitori;
 22. selezione e gestione dei fornitori e/o general contractors;
 23. gestione del pagamento dei dipendenti;
 24. gestione delle pratiche di selezione e assunzione del personale della Società;
 25. gestione del personale.

Eventuali integrazioni delle suddette Attività a rischio reato potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV nell'espletamento dei propri compiti, per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa o in conseguenza di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

Le Attività a rischio reato così identificate costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare e/o introdurre ai fini dell'adeguamento dell'attuale sistema di controlli interno.

D. I DESTINATARI ED I COMPORTAMENTI DA ASSUMERE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Il presente paragrafo definisce le condotte che devono essere osservate dai Destinatari che svolgono, a qualsiasi titolo, le Attività sensibili identificate negli Allegati alla Parte Speciale (Allegato (a) Mappatura dei rischi reato).

Al riguardo, si precisa che le norme di comportamento qui descritte devono intendersi quale integrazione e specificazione delle previsioni del Codice Etico, relativamente ai rapporti con la Pubblica Amministrazione.

I Destinatari sono consapevoli che l'attuazione e l'adozione di comportamenti che possano, anche solo in astratto, configurare gli estremi di reati sono fermamente respinti e impediti, con ogni mezzo, dalla Società, la cui policy aziendale è fortemente orientata verso la maggiore trasparenza e correttezza possibile nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i terzi.

In ogni caso, il processo decisionale afferente alle Attività a rischio reato è uniformato ai seguenti criteri e principi:

- a) ogni Attività a rischio reato è supportata da debita evidenza scritta (e-mail, rapporti scritti, comunicazioni scritte o corrispondenza). In particolare, ciascun Destinatario coinvolto nell'esercizio di un'Attività a rischio reato deve agire in virtù di evidenze scritte – deleghe scritte, istruzioni operative, atti e documenti di immediata consultazione – che descrivono i profili salienti delle attività o fasi di attività specificamente intraprese o da intraprendere, con specifico riferimento alla descrizione dettagliata dell'operazione, delle autorizzazioni necessarie ad agire e, comunque, opportune, delle informative nei confronti dei soggetti che hanno un potere di decisione e di firma. Tutta la documentazione utile ai fini della ricostruzione del rapporto è debitamente conservata e archiviata;
- b) ogni decisione e ogni contatto finalizzato ad effettuare le Attività a rischio reato risulta da un documento scritto, adottato mediante autorizzazione di soggetto legittimamente e correttamente investito dei relativi poteri autorizzativi degli organi societari a ciò preposti e, a seconda dei casi, anche secondo uno schema di doppie firme congiunte che garantisce la trasparenza ed un efficace controllo sulla legittimità dell'operazione;
- c) non vi è mai identità soggettiva tra coloro che pongono concretamente in essere un'Attività a rischio reato e coloro che risultano investiti del potere di destinarvi le necessarie risorse economiche e finanziarie o di autorizzarla;
- d) le già menzionate risorse economiche e finanziarie sono sempre puntualmente contabilizzate, in modo da averne debita evidenza scritta;
- e) i poteri autorizzativi e di firma assegnati sono: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- f) il Consiglio d'Amministrazione controlla periodicamente i contenziosi pendenti che rilevano o potrebbero rilevare ai fini del D. Lgs. n. 231/01 in cui è coinvolta la Società;
- g) gli incarichi conferiti ai consulenti devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e nell'*iter* di formalizzazione degli stessi devono essere coinvolti almeno due soggetti appartenenti alla Società;
- h) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- i) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione

sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire tempestivamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità

Fermo quanto precede, è, in ogni caso, fatto espresso obbligo ai Destinatari di rispettare i principi che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose di cui al precedente paragrafo A. Dette procedure sono riportate sub Allegato (e) alla presente Parte Speciale 1.

Fermo quanto precede, è, in ogni caso, fatto espresso obbligo ai Destinatari di:

- 1) rispettare le previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico per quanto applicabili;
- 2) rispettare le previsioni contenute nella Procedure che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose di cui al presente paragrafo e, in particolare, i comportamenti descritti negli Allegati alla Parte Speciale.

In generale, è assolutamente vietato ai Destinatari:

- 1) porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/01;
- 2) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato;
- 3) porre in essere comportamenti non conformi alle procedure aziendali come previste nell'Allegato (b) della presente Parte Speciale o, comunque, non in linea con i principi e le disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico;
- 4) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione e/o dei soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato:
 - 1) utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento a quelli previsti dal Decreto;
 - 2) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o esteri (o a loro familiari, parenti, affini, amici, etc.);
 - 3) promettere od offrire a rappresentanti della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, etc.) la prestazione di consulenze e/o altri servizi che possano avvantaggiarli a titolo personale;
 - 4) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
 - 5) porre in essere condotte, anche in concorso con esponenti pubblici, atte a non adempiere, anche in parte, le obbligazioni contrattuali pattuite

Nell'ambito dei suddetti principi generali è fatto espresso divieto ai Destinatari, in particolare, di:

- a) compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri;

- b) effettuare e/o promettere od offrire a rappresentanti della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, etc.) la prestazione di consulenze e/o altri servizi che possano avvantaggiarli a titolo personale;
- c) fare o promettere omaggi e regali a terzi che non siano dipendenti della Società al di fuori delle ricorrenti festività natalizie o pasquali, fatta in ogni caso salva la necessità che tali regali e omaggi siano di modico valore. Deve considerarsi come di “modico valore” un regalo od omaggio che non superi l'importo di euro 150,00 (centocinquanta/00). Qualora, in occasione delle ricorrenti festività natalizie e pasquali per esigenze e casi di carattere del tutto eccezionale, si presentasse la necessità di distribuire a favore di terzi, ivi compresi pubblici ufficiali o dipendenti della Pubblica Amministrazione e/o di soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri, un regalo od un omaggio che abbia un valore superiore a quello sopra indicato, ciascun Destinatario si obbliga a richiedere il preventivo consenso al Consiglio di Amministrazione, avendo cura di informare contestualmente l'OdV. L'eventuale autorizzazione dovrà essere rilasciata esclusivamente al singolo Destinatario richiedente, dovrà essere redatta per iscritto e dovrà contenere le relative motivazioni.

In ogni caso, è vietata qualsiasi forma di regalo a pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio italiani (appartenenti alla Pubblica Amministrazione e/o a soggetti ad essa assimilati) od esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una normale consuetudine), o a loro familiari, che possa anche solo in linea astratta rischiare di compromettere l'indipendenza di giudizio di tali soggetti o porli nelle condizioni di voler o dover garantire un qualsiasi vantaggio per la Società.

Di tutti i regali od omaggi distribuiti dovrà essere tenuta negli archivi della Società idonea documentazione giustificativa, in modo da consentire all'OdV di svolgere tutte le verifiche che ritenesse necessarie o utili;

- d) fare promesse di qualsivoglia genere e specie (assunzione, stage, etc.) in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione e/o ai soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri, nonché a beneficio di altri individui o entità giuridiche riconducibili alla sfera di interesse di questi ultimi;
- e) effettuare prestazioni in favore dei Collaboratori che non trovino riscontro o giustificazione alcuna nell'ambito del rapporto negoziale instaurato con tali soggetti;
- f) accordare e corrispondere in favore dei Collaboratori somme di denaro al di fuori degli importi contrattualmente pattuiti, o distribuire regalie od omaggi al di fuori delle ipotesi espressamente previste al precedente punto c);
- g) redigere e consegnare ai pubblici ufficiali o agli incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione e/o ai soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri dichiarazioni, dati o documenti in genere aventi contenuti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, nonché al fine di conseguire autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi, comunque denominati e di qualsivoglia natura;
- h) destinare eventuali somme o contributi che, ove del caso, in futuro la Società riceva, a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, da organismi pubblici nazionali, internazionali o comunitari, a scopi e per finalità diversi da quelli cui erano destinati oppure non utilizzare tali fondi entro i termini perentori eventualmente previsti dal relativo atto autorizzativo;
- i) concludere contratti di consulenza con soggetti interni alla Pubblica Amministrazione e/o ai soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri in base ai quali si accordino loro indebiti vantaggi;

- j) eseguire in favore di terzi pagamenti in contanti eccedenti l'importo di euro 500,00 (cinquecento/00). Qualora, in situazioni del tutto eccezionali, venisse effettuato un pagamento in contanti per un importo superiore, ciò potrà avvenire soltanto a seguito di una specifica richiesta scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione, il quale, una volta erogata la somma domandata, trasmetterà la richiesta all'OdV per le opportune verifiche.

Al fine di attuare i comportamenti sopra indicati:

- (i) i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione e/o dei soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri per le suddette Attività a rischio reato sono gestiti da specifici responsabili, come nel successivo paragrafo meglio individuati, i quali devono operare nei limiti delle competenze loro attribuite e, laddove opportuno, in modo congiunto e coordinato;
- (ii) i rapporti negoziali instaurati con i Collaboratori devono risultare per iscritto e contenere una adeguata e chiara disciplina dei termini, delle modalità, delle condizioni e dei criteri economici di esecuzione delle prestazioni di volta in volta concordate;

coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione sugli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

E. I RESPONSABILI E LE SCHEDE DI EVIDENZA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Ai fini dell'attuazione delle prescrizioni contenute nel paragrafo "D" della presente Parte Speciale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Responsabile Marketing and Sales, il General Manager, il Responsabile Administration Finance and Control, il Responsabile Legale e l'Internal Auditor coinvolti nello svolgimento delle Attività a rischio reato sono formalmente investiti della funzione di responsabili interni della singola operazione (il/i "**Responsabile/i Interno/i**"). Tali Responsabili Interni:

- divengono i soggetti referenti dell'Attività a rischio reato;
- sono responsabili in particolare dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con i soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri, per le attività svolte per e con tali istituzioni;
- devono rispettare le prescrizioni e le procedure descritte nell'Allegato (b) alla presente Parte Speciale;
- devono portare a conoscenza dell'OdV, tramite la compilazione di apposite Schede di Evidenza (le "**Schede**") [sub Allegato (c) e Allegato (d)] da aggiornare su base trimestrale, nell'ambito delle Attività a rischio reato, le attività più rilevanti e, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - (i) appalti, commesse, finanziamenti, erogazioni, sovvenzioni, ristrutturazioni, ampliamenti, acquisti di beni mobili o immobili e/o, in ogni caso, operazioni di qualsivoglia natura e comunque denominate aventi un valore annuo superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00)²⁴ concluse, a livello nazionale ed europeo, con la Pubblica Amministrazione a seguito di gare, aste pubbliche, licitazioni private o trattative private e, comunque, anche se di valore economico inferiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00), i prospetti riepilogativi delle suddette operazioni ritenute più rilevanti per la Società e/o conclusi con un soggetto con il quale sono già in essere ulteriori rapporti giuridici;

²⁴ Il valore indicato si riferisce al valore di fatturato. Con ciò si attua un controllo stringente, in quanto il margine di utile netto per la Società è normalmente inferiore al 10% dello stesso.

- (ii) le notizie relative alle commesse più rilevanti per la Società e/o attribuite al medesimo soggetto con il quale la Società ha già in essere ulteriori e diversi rapporti giuridici;
- (iii) il conferimento, anche in tempi diversi, purché nell'arco di un anno, di incarichi professionali e/o di consulenza a singoli professionisti o ad associazioni tra professionisti, di valore complessivamente superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

I singoli Responsabili Interni devono, altresì, fare in modo che i loro sottoposti, delegati a svolgere Attività a rischio reato che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con i soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri rispettino le prescrizioni e le procedure contenute nell'Allegato (b), compilino anch'essi le Schede e le trasmettano al Responsabile Interno di riferimento.

Sulle operazioni in questione l'OdV potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

F. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito dell'OdV:

- a) verificare che siano emanate e aggiornate le istruzioni standardizzate relative a:
 - la compilazione omogenea e coerente delle Schede;
 - gli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle Attività a rischio reato e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della Pubblica Amministrazione e/o dei soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri.

Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico.

- b) verificare che il Consiglio di Amministrazione adotti efficacemente un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D. Lgs. n. 231/01 al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto;
- c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate a garantire:
 - l'osservanza da parte dei Collaboratori delle disposizioni del D. Lgs. n. 231/01;
 - la possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel Modello e nelle procedure aziendali;
 - l'attuazione di meccanismi sanzionatori nei confronti dei Destinatari: il tutto come meglio previsto nella Parte Generale del Modello;
- d) indicare, nel rispetto di quanto previsto nella Parte Generale del Modello, al Consiglio di Amministrazione, laddove riscontri nella pratica delle carenze, le eventuali necessarie integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria già presenti, con l'evidenza degli accorgimenti opportuni a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati nei confronti della Pubblica Amministrazione con cadenza semestrale al Consiglio di Amministrazione e al Sindaco Unico.

ALLEGATI PARTE SPECIALE 1

- (b) Prescrizioni e procedure per il personale e per i Soggetti Terzi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Allegato b)
- (c) Scheda di evidenza (Allegato c)
- (d) Scheda di evidenza (Allegato d)

ALLEGATO (b)**PRESCRIZIONI E PROCEDURE
PER IL PERSONALE E PER I SOGGETTI TERZI
NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Per rafforzare le procedure aziendali di contrasto alla possibilità di commissione dei reati previsti agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/01, dovranno essere rispettate, oltre alle procedure contenute nel Modello, Parte Speciale 1 e nel Codice Etico, le prescrizioni e le procedure qui di seguito descritte:

a) Regole per i Responsabili Interni:

- i Responsabili Interni devono agire in virtù di un'autorizzazione in tal senso da parte della Società stessa (consistente in un'apposita delega o disposizione organizzativa per i dipendenti e gli organi sociali, ovvero in un contratto di consulenza o di collaborazione per i consulenti o Collaboratori); devono, inoltre, ispirarsi ai principi di trasparenza e correttezza nel trattare con la Pubblica Amministrazione e/o con i soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri secondo in particolare quanto previsto nel Modello e nel Codice Etico; devono, infine, attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dalla Società;
- i Responsabili Interni, in ciascun rapporto diretto rilevante con esponenti della Pubblica Amministrazione e/o dei soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri effettuato per motivi di lavoro (incontri presso l'azienda, presso la sede della Pubblica Amministrazione o in altri luoghi), devono darne tempestiva comunicazione scritta al proprio immediato referente;
- è fatto obbligo, in ogni caso, di documentare, registrare e protocollare in maniera chiara, accurata e precisa tutti i documenti scambiati rilevanti tra le singole funzioni aziendali e i pubblici ufficiali e/o gli incaricati di pubblico servizio (verbalizzazione, telefonate ed incontri avvenuti, conservazione e-mail e corrispondenza postale);
- I Responsabili Interni devono informare per iscritto, tramite la compilazione delle Schede previste nel Modello, l'OdV delle operazioni per le quali è previsto un obbligo di comunicazione, come descritto nel paragrafo "E" della presente Parte Speciale 1;
- in ogni caso, l'OdV deve essere informato per iscritto di qualsivoglia elemento di criticità, irregolarità o sospetto dovesse insorgere nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione e/o con i soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri. A seguire viene riportata una tabella con le prescrizioni in merito alla redazione ed alla conservazione della documentazione dei rapporti tra le singole funzioni aziendali e i pubblici ufficiali e/o gli incaricati di pubblico servizio:

Produzione e conservazione della documentazione attestante i rapporti con la Pubblica Amministrazione	Luogo di conservazione	Periodo di conservazione	Distribuzione / accesso
A cura del responsabile della funzione coinvolta o del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Internal Auditor	Cartella elettronica dedicata alla specifica tipologia di rapporti con la Pubblica Amministrazione (la cartella, al suo interno, deve essere articolata in più	Termini di legge e comunque non inferiori a 3 anni	CdA, OdV

(il Responsabile Interno)	<p>sottocartelle, una per ogni ente della Pubblica Amministrazione coinvolto e per tipologia di gara), con diritti di scrittura per il Responsabile Interno e di lettura per le funzioni di controllo (CdA, e OdV) e per le aree aziendali che necessitano di conoscere lo stato dei rapporti con la Pubblica Amministrazione:</p> <p>Per ogni Pubblica Amministrazione la relativa cartella deve essere memorizzato tutto il materiale relativo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gare; - concessioni, licenze ed autorizzazioni; - sicurezza ambiente; - piani economici e finanziari. 		
---------------------------	--	--	--

- tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a organismi nazionali o comunitari e previste dalle norme in vigore o specificatamente richiesti dai suddetti organi (ad esempio in occasione di visite ispettive) devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza; la massima collaborazione deve essere prestata in caso di visite ispettive di qualunque natura da parte di soggetti pubblici;
- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio o, comunque, del soggetto appartenente, a qualsivoglia titolo, alla Pubblica Amministrazione e/o ai soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri), all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e dell'OdV;
- i Responsabili Interni devono, altresì, fare in modo che i loro sottoposti, delegati a svolgere attività che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con i soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri, rispettino le prescrizioni e le procedure contenute nel presente Allegato (b).

b) Regole per i Soggetti Terzi

Qualora sia previsto il coinvolgimento di Soggetti Terzi (come definiti nel Modello) nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con i soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri dovranno altresì essere rispettate le seguenti regole:

- la scelta dei Soggetti Terzi deve avvenire sulla base di criteri di serietà e competenza del professionista/fornitore e l'assegnazione degli incarichi deve avvenire sulla base delle procedure aziendali, che assicurano la segregazione dei compiti e delle responsabilità;
- i Soggetti Terzi devono essere portati a conoscenza del Modello della Società ed accettare di uniformarsi alle prescrizioni in esso contenute;

- gli incarichi con i Soggetti Terzi devono essere definiti per iscritto, con evidenziazione di tutte le condizioni ad essi sottese (con particolare riferimento alle condizioni economiche concordate), nonché della dichiarazione di impegno a rispettare il Modello e delle conseguenze nel caso di violazione;
- gli incarichi con i Soggetti Terzi devono essere proposti, verificati e/o approvati da almeno due soggetti distinti appartenenti alla Società;
- l'attività prestata dai Soggetti Terzi deve essere debitamente documentata e, comunque, la funzione che si è avvalsa della loro opera deve, prima della liquidazione dei relativi onorari/corrispettivi, attestare per iscritto l'effettività della prestazione;
- la corresponsione dei compensi ai Soggetti Terzi deve avvenire sulla base della documentabilità delle attività svolte, che permetta di valutare la conformità dell'onorario/corrispettivo al valore della prestazione resa.

ALLEGATO (c)**SCHEMA DI EVIDENZA**

Trimestre di riferimento: _____

Responsabile Interno: _____

All'Organismo di Vigilanza di S.I.S. S.r.l.

Premesso che:

- la Società ha predisposto il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 (d'ora innanzi, per brevità, il “**Modello**”);
- la Parte Speciale 1 (“Reati in danno della Pubblica Amministrazione”) del Modello prevede, al punto **E**, che i singoli Responsabili Interni ed i loro sottoposti delegati a svolgere attività che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con i soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri compilino delle Schede di evidenza aventi ad oggetto le principali iniziative e adempimenti di cui ai paragrafi **D** ed **E**, svolti nell'espletamento delle Attività a rischio reato di cui al paragrafo **C** di tale Parte Speciale.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto

dichiara che:

nel periodo in esame ha trattato con la Pubblica Amministrazione e/o con i soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri, svolgendo le seguenti principali iniziative e/o adempimenti:

Pubblica Amministrazione	Principali iniziative/attività

La relativa documentazione è disponibile presso i competenti uffici della Società.

Il sottoscritto dichiara di essere pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle iniziative e/o degli adempimenti sopra descritti e che: (i) non è incorso in alcuna violazione del Modello e dei relativi allegati nonché dei singoli protocolli aziendali; e (ii) non ha commesso alcuno dei reati considerati dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/01.

 firma

ALLEGATO (d)**SCHEMA DI EVIDENZA**

Trimestre di riferimento: _____

Responsabile Interno: _____

All'Organismo di Vigilanza di S.I.S. S.r.l.

Premesso che:

- la Società ha predisposto il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 (d'ora innanzi, per brevità, il “**Modello**”);
- la Parte Speciale 1 (“Reati in danno della Pubblica Amministrazione”) del Modello prevede, al punto **E**, che i singoli Responsabili Interni ed i loro sottoposti delegati a svolgere attività che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con i soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri compilino delle Schede di evidenza aventi ad oggetto le principali iniziative e adempimenti di cui ai paragrafi **D** ed **E**, svolti nell'espletamento delle Attività a rischio reato di cui al paragrafo **C** di tale Parte Speciale.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto

dichiara che:

nel periodo in esame ha trattato con i consulenti esterni, svolgendo le seguenti principali iniziative e/o attività e/o affidando loro le sottoindicate consulenze:

Consulenti esterni	Principali iniziative/attività/consulenze

La relativa documentazione è disponibile presso i competenti uffici della Società.

Il sottoscritto dichiara di essere pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle iniziative e/o degli adempimenti sopra descritti e che: (i) non è incorso in alcuna violazione del Modello e dei relativi allegati nonché dei singoli protocolli aziendali; e (ii) non ha commesso alcuno dei reati considerati dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/01.

firma

PARTE SPECIALE 1-bis

Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati

A. IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 25-ter, comma 1, lett. s-bis) DEL D. LGS. N. 231/01

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” ha disposto, a decorrere dal 28 novembre 2012, l’integrale sostituzione dell’art. 2635 del Codice civile (“*Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità*”) con la seguente disposizione: **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**²⁵

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.

”.

* * *

Soggetti attivi del reato di corruzione tra privati, nella posizione di corrotti, sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

La condotta tipica consiste nel compimento o nell’omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti all’ufficio dei singoli soggetti o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società. Tali comportamenti illeciti devono essere connessi al trasferimento o alla promessa di denaro o di altra utilità a favore proprio o di altri.

Nel caso in cui le condotte siano tenute da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati in precedenza si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi.

Va, tuttavia, precisato che costituisce ipotesi di reato presupposto rilevante ai fini del D. Lgs. n. 231/01 solo la violazione del terzo comma dell’art. 2635 c.c., che punisce “*Chi dà o promette denaro o altra utilità*” ai soggetti indicati al primo comma dell’articolo in esame, cioè ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori o alle persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza.

La responsabilità della società scaturente dal reato di corruzione tra privati si configurerebbe, quindi, solo allorché un soggetto appartenente all’ente (indipendentemente dalla sua qualifica di Soggetto Apicale o Soggetto Sottoposto) dia o prometta denaro o altre utilità ai vertici aziendali indicati nel primo comma dell’art. 2635 c.c. o alle persone a loro sottoposte di un’altra società.

²⁵ Aggiunto dalla L. n. 190/2012; modificato dal D. Lgs. N. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, a meno che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Si riportano nel seguito alcuni esempi di corruzione tra privati ipotizzabili:

- il dirigente di una società stipula un contratto d'acquisto di beni o servizi con un'altra società in seguito alla promessa di denaro da parte degli amministratori di quest'ultima;
- un top manager di una banca chiede un compenso in denaro per dare il proprio parere positivo ad una fusione non proprio vantaggiosa per la banca;
- un debitore corrompe l'amministratore di una società per indurlo a non riscuotere o a riscuotere in ritardo un credito esigibile.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)²⁶

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.

La norma punisce chi offre o promette (o chi sollecita l'offerta o la promessa) denaro o altra utilità, nei casi in cui l'offerta o la promessa (o la sollecitazione) non siano accettate dall'altra parte. In tali casi, la pena è ridotta di un terzo.

Come per la corruzione tra privati, anche nel caso dell'istigazione alla corruzione tra privati assumere rilevanza ai fini del D. Lgs.231/01 la sola fattispecie di cui al primo comma e, quindi, la sola condotta del corruttore.

Il panorama normativo internazionale in materia di reati corruttivi si è, inoltre, parzialmente modificato con l'entrata in vigore nel Regno Unito del “*Bribery Act*”, avvenuta in data 1° luglio 2011.

Con tale atto normativo, infatti, è stata introdotta nel Regno Unito la fattispecie criminosa della corruzione privata, sia sotto il profilo attivo che passivo²⁷.

Sul punto giova evidenziare che sebbene il *Bribery Act* sia stato emanato dal legislatore del Regno Unito la sua operatività ha carattere universale.

Ed invero il presente atto normativo contiene norme aventi carattere di extraterritorialità: in particolare, il *Bribery Act* si applica non solo alle società aventi la propria sede ed ambito di attività nel Regno Unito, ma anche alle società inglesi (costituite nel Regno Unito) ed operanti fuori dal Regno Unito, nonché alle società non inglesi (non costituite nel Regno Unito) che svolgono la propria attività, in tutto o in parte, nel Regno Unito, indipendentemente dal luogo in cui la società sia stata costituita e dal luogo in cui sia stata posta in essere la condotta illecita.

Il *Bribery Act* prevede, in analogia con quanto disposto dal D.Lgs. 231/2001, una responsabilità in capo all'ente qualora venga commesso un reato di corruzione da parte di un soggetto che abbia con l'ente una relazione qualificata e preesistente alla commissione del reato.

²⁶ Aggiunto dal D. Lgs. N. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019

²⁷ ovvero l'illecito si configura nei casi in cui la condotta corruttiva sia commessa da o verso soggetti privati.

Ai sensi di quanto previsto dal *Bribery Act*, la società quindi risponde per le azioni delle “*associated persons*” che nello svolgimento della propria attività lavorativa per conto della società, commettono un’azione corruttiva al fine di ottenere o mantenere affari o vantaggi per il business della società medesima²⁸.

Analogamente a quanto previsto nel D.Lgs. 231/2001, anche nel *Bribery Act* viene attribuita efficacia esimente ai modelli e/o alle *policy* e/o alle Procedure organizzative che l’ente può adottare al fine di prevenire la commissione dei suddetti reati (cd “*adequate procedures*”).

È onere della società, quindi, adottare, prima della commissione di reati corruttivi, “*adequate procedures*” finalizzate a prevenire la commissione di condotte illecite da parte dei soggetti ad essa collegata. Tali procedure devono rispettare i principi illustrati dal *Bribery Act* e dalle Linee Guida emanate dal Ministero della Giustizia britannico²⁹.

B. LE SANZIONI PREVISTE NEL D. LGS. N. 231/01 A CARICO DELL’ENTE PER I REATI INDICATI NELLA PARTE SPECIALE 1-bis DEL MODELLO

Si riporta di seguito uno schema delle sanzioni previste a carico dell’Ente dall’art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/01 qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo A da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio:

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	Da 400 a 600 quote, nei casi previsti dal 3° comma dell’art. 2635 c.c.	Sanzioni interdittive previste dall’art. 9 comma 2°.
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)	Da 200 a 400	Sanzioni interdittive previste dall’art. 9 comma 2°.

C. LE ATTIVITA’ A RISCHIO REATO

Le attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati descritti nella presente Parte Speciale (nel seguito, “**Attività a rischio reato**”) sono ritenute le seguenti:

Attività a rischio reato:

²⁸ A tale riguardo si rappresenta che le linee guida di riferimento (30.03.2011 dal Ministero della Giustizia Inglese) espressamente puntualizzano e chiariscono che, al fine della configurazione dell’illecito, non rileva necessariamente il titolo in base al quale il servizio è stato reso nei confronti dell’organizzazione commerciale, né gli effettivi servizi posti in essere dall’*associated person*. Non è dunque necessaria l’esistenza di un rapporto contrattuale tra la società e l’*associated person*, né tantomeno che l’impresa rivesta una posizione dominante o di controllo. Ciò che rileva, al contrario, è una concreta valutazione delle singole circostanze a prescindere dal rapporto giuridico tra le medesime, tale per cui potrebbe rientrare nel concetto di *associated person* qualsivoglia soggetto nella misura in cui si dovesse trovare a svolgere prestazioni di servizi per, o nell’interesse di, una organizzazione commerciale.

²⁹ Ministry of Justice, “*The Bribery Act 2010 - Guidance about Procedures which relevant commercial or organizations can put into place to prevent persons associated with them from bribing*”.

1. negoziazione, conclusione, esecuzione o cessazione di qualsiasi tipologia di contratto con persone giuridiche private, con particolare riferimento alla determinazione di condizioni, offerte, prezzi, termini di pagamento (e relative penali), scontistica, ecc.;
2. gestione dei contratti per la fornitura di beni alla Pubblica Amministrazione;
3. gestione delle gare pubbliche;
4. gestione del processo di selezione e/o assunzione del personale, anche indirettamente;
5. selezione e gestione dei fornitori;
6. gestione dell'anagrafica dei fornitori;
7. selezione e/o assunzione del personale;
8. gestione del personale;
9. gestione dei pagamenti dei dipendenti;
10. gestione delle note spesa;
11. gestione della fatturazione passiva e dei pagamenti effettuati verso i fornitori;
12. gestione della fattura attiva;
13. gestione della fatturazione, ivi compreso il controllo relativo alla correttezza dei dati riportati, delle parti del rapporto contrattuale sottostante e della prestazione resa;
14. gestione degli aspetti fiscali;
15. gestione di apparecchiature o dispositivi utili ad effettuare o ricevere pagamenti con strumenti diversi dai contanti (es. POS, SumUp);
16. gestione dei pagamenti mediante bonifico;
17. gestione e/o utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti (es. carte di credito, carte di debito, carte prepagate etc.) e/o altri servizi di pagamento digitale e di trasferimento di denaro tramite internet (es. Satispay, PayPal etc.);
18. gestione dei contratti afferenti al ciclo attivo;
19. decisioni circa l'esposizione dell'importo IVA nelle fatture;
20. apertura o chiusura di conti correnti;
21. gestione dei pagamenti;
22. incasso, spendita e/o gestione di significative quantità di denaro contante, soprattutto se di provenienza estera;
23. attività preparatorie alla predisposizione e/o predisposizione del bilancio (o di sue singole poste);
24. gestione delle note di credito e di addebito;
25. rapporti con la Società di revisione e/o con il Sindaco Unico; gestione di pagamenti, in qualsivoglia modalità o forma (sia in entrata che in uscita), e/o, in ogni caso, gestione dei flussi finanziari da e verso persone giuridiche private;
26. attività di recupero crediti, ivi inclusi quelli vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
27. gestione del contenzioso giudiziale o stragiudiziale;
28. gestione di omaggi, spese di rappresentanza e note spese;
29. gestione delle sponsorizzazioni.

Eventuali integrazioni delle suddette Attività a rischio reato potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV nell'espletamento dei propri compiti, per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa o in conseguenza di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

D. I DESTINATARI ED I COMPORTAMENTI DA ASSUMERE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Il presente paragrafo definisce le condotte che devono essere osservate dai Destinatari che svolgono, a qualsiasi titolo, le Attività sensibili identificate negli Allegati alla Parte Speciale (Allegato (a) Mappatura dei rischi reato).

Le norme di comportamento qui descritte devono intendersi quale integrazione e precisazione delle previsioni del Codice Etico.

In generale, è assolutamente vietato ai Destinatari:

- 1) porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, il reato di corruzione tra privati;
- 2) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato;
- 3) porre in essere comportamenti non conformi alle previsioni contenute nelle Procedure che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose di cui al presente paragrafo;
- 4) porre in essere comportamenti non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi e le disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico;
- 5) rispettare, in quanto applicabili, le prescrizioni descritte al paragrafo "D" della Parte Speciale 1 del Modello – ad eccezione di quanto previsto nell'Allegato (b) – anche nei confronti dei soggetti privati.

E. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito dell'OdV:

- a) verificare che siano emanate e aggiornate le istruzioni standardizzate relative a:
 - gli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle Attività a rischio reato e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti dei soggetti privati.

Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico.

- b) verificare che il Consiglio di Amministrazione adotti efficacemente un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D. Lgs. n. 231/01 al fine di prevenire il rischio di commissione del reato di corruzione tra privati;
- c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate a garantire:
 - l'osservanza da parte dei Collaboratori delle disposizioni del D. Lgs. n. 231/01;
 - la possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel Modello e nelle procedure aziendali;

- Pattuazione di meccanismi sanzionatori nei confronti dei Destinatari: il tutto come meglio previsto nella Parte Generale del Modello;
- d) indicare, nel rispetto di quanto previsto nella Parte Generale del Modello, al Consiglio di Amministrazione, laddove riscontri nella pratica delle carenze, le eventuali necessarie integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria già presenti, con l'evidenza degli accorgimenti opportuni a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati nei confronti della Pubblica Amministrazione con cadenza semestrale al Consiglio di Amministrazione e al Sindaco Unico.

PARTE SPECIALE 2

Reati Societari

2. REATI SOCIETARI

2.1 I REATI DI CUI ALL' ARTICOLO 25-ter del D. LGS. N. 231/01

Le norme penali contenute rispettivamente negli articoli 2621, 2621-bis, 2622, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2629-bis, 2632, 2633, 2635, 2636, 2637 e 2638, c.c. – così come riformulate dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, emanato in attuazione della Legge Delega 3 ottobre 2001, n. 366 in materia di disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali – trovano espresso accoglimento nell'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/01.

Le modifiche al falso in bilancio apportate dalla Legge 69/15 impattano sulla disciplina della responsabilità amministrativa degli Enti. Nella formulazione precedente l'ambito applicativo delle disposizioni in esame restringeva il novero dei reati societari commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali o liquidatori, ovvero da persone sottoposte alla loro vigilanza, laddove la realizzazione del fatto fosse imputabile ad una violazione dei doveri di vigilanza imposti dagli obblighi inerenti alla loro carica. Il nuovo testo dell'art. 25-ter ex D. Lgs. 231/2001, conformemente alle altre disposizioni sanzionatorie previste dal Decreto, si limita invece a disporre l'applicazione delle sanzioni pecuniarie *“in relazione ai reati in materia societaria previsti dal Codice civile”*, stabilendone l'entità.

Nella nuova formulazione è eliminato qualsiasi riferimento alla nozione di “interesse” della società, al novero dei soggetti dalle cui azioni possono derivare le conseguenze sanzionatorie per l'ente e ai criteri di imputazione oggettiva dell'illecito, ritenendo, pertanto, ammissibile la perpetrazione dei reati societari anche da enti che svolgono la loro attività in forma diversa da quella societaria.

Ai fini del presente Modello, tenuto peraltro conto delle peculiarità e caratteristiche della Società, assumo particolare rilevanza le seguenti disposizioni.

False comunicazioni sociali (art. 2621c.c.)

“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

* * *

Le nuove disposizioni legislative sono finalizzate a ricondurre le false comunicazioni sociali, precedentemente configurate quali reati contravvenzionali e illeciti amministrativi, al novero dei delitti punibili con la pena della reclusione. Le relative fattispecie conservano la natura di “reato proprio” (in quanto realizzabile unicamente da soggetti qualificati)³⁰ configurandosi come reati di pericolo perseguibili d’ufficio e a seguito di querela per le sole società che non superano le c.d. soglie di fallibilità.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è quello della trasparenza, completezza e correttezza dell’informazione societaria.

Di particolare rilevanza è la decisione del Legislatore di eliminare le soglie di punibilità, che limitano in modo consistente la possibilità di imputare il reato al soggetto agente e di introdurre, invece, la definizione di “fatti di lieve entità” e di “particolare tenuità” per i quali si applica rispettivamente una pena meno grave e una causa di esclusione della punibilità.

Quanto alle modalità attuative di tali reati, si elenca, di seguito, una possibile casistica che, senza alcuna pretesa di esaustività, riveste carattere meramente esemplificativo ed informativo a favore dei Destinatari:

- fatturazione per prestazioni inesistenti;
- falsa indicazione dei beni ceduti o dei servizi resi o del loro corrispettivo;

³⁰ Per completezza, va precisato che, sebbene si tratti di un reato proprio, è sempre possibile, in forma del dettato normativo di cui all’art. 110 c.p., il concorso dell’*extraneus* nei reati di false comunicazioni sociali. In particolare, potrebbe essere chiamato a rispondere a titolo di concorso il consulente della società il quale, avendo accettato di supportare con le proprie conoscenze professionali l’intento illecito del cliente (ad es. mediate la predisposizione di una falsa contabilità), contribuisca a determinare una falsa rappresentazione della realtà sociale offerta dal bilancio o dalle altre comunicazioni sociali (cfr. Cass. 21 gennaio 1998, la giustizia penale, 1999, III, 145)

- fatturazione per un importo inferiore rispetto all'effettivo valore dei beni ceduti o dei servizi resi, con separato ricevimento di corrispettivi collaterali;
- fatturazione per un importo superiore rispetto all'effettivo valore dei beni ceduti o dei servizi resi, con separata compensazione mediante il ricevimento di una fattura relativa a cessione di beni o prestazioni di servizi inesistenti;
- simulata corresponsione di somme a titolo di penale o inadempimento a seguito di controversie inesistenti;
- conferimenti in sede di aumento del capitale sociale di beni il cui effettivo valore è inferiore a quello relativo alle nuove quote o azioni emesse;
- sovrastima o sottostima delle immobilizzazioni materiali, immateriali o finanziarie;
- falsa rilevazione del valore di ammortamento di alcuni beni in misura rispettivamente superiore o inferiore alla loro effettiva obsolescenza;
- omissione dell'esecuzione di un accantonamento reso necessario a seguito del rischio di esigibilità in cui versano uno o più crediti;
- in mancanza di qualsivoglia rischio, costituzione di un fondo di accantonamento rischi e oneri al solo fine di ridurre il risultato di esercizio e la conseguente distribuzione degli utili;
- iscrizione in bilancio di altre attività o passività inesistenti;
- contabilizzazione di altri costi o ricavi fittizi;
- predisposizione di situazioni economiche o patrimoniali da trasmettere ad istituti di credito evidenziando dati manifestamente falsi rispetto a quelli effettivi dell'ente;
- indicazione di informazioni e dati manifestamente falsi nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

Impedito controllo (art. 2625, 2° comma, c.c.)

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa”.

* * *

Il reato, che può essere commesso esclusivamente dagli amministratori (anche di fatto), consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo, legalmente attribuite ai soci o ad organi sociali. La condotta tipica sanzionata è l'occultamento, ma il legislatore individua altresì una formula di chiusura volta a ricomprendere qualunque altra forma di realizzazione fraudolenta.

La norma prevede un illecito amministrativo al primo comma e, al secondo comma, un delitto configurato come reato di danno, nell'eventualità che la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci.

Operativamente, la condotta degli amministratori – che si possono avvalere di propri diretti collaboratori – si può tradurre in azioni che non rispettino la richiesta di informazioni da parte del Sindaco Unico in

tema di applicazione di una specifica normativa, mediante l'occultamento, accompagnato da artifici, della documentazione utile a rappresentare i processi applicativi in sede aziendale di tale legge.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

* * *

Il reato sopra riportato, analogamente a quello disciplinato al successivo art. 2627 c.c., è di natura dolosa, ha la finalità di tutelare l'integrità del patrimonio sociale e si realizza nel momento in cui gli amministratori, pur in mancanza di legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale legislativamente tipizzate³¹, restituiscono, anche per equivalente, ai soci gli apporti destinati a far parte del capitale sociale, ovvero liberano gli stessi soci dell'obbligo di eseguire il singolo conferimento.

Sia nell'ipotesi di restituzione, che nella diversa eventualità di liberazione dall'obbligo di eseguire i conferimenti, tali condotte possono manifestarsi in modo palese, ad esempio, attraverso la restituzione del bene oggetto del conferimento senza adeguato corrispettivo o mediante il rilascio di dichiarazioni con cui i soci vengono liberati dall'obbligo di eseguire i versamenti, ovvero in modo simulato, attraverso condotte che potrebbero integrare anche altre fattispecie di reato: ad esempio mediante la distribuzione di utili fittizi.

³¹ Si vedano gli articoli: 2482, c.c., (riduzione del capitale sociale); 2482-bis, c.c., (riduzione del capitale per perdite), 2482-ter, c.c., (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale) e 2482-quater, c.c., (riduzione del capitale sociale per perdite e diritti dei soci).

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

* * *

La norma, che assume natura residuale, sanziona la condotta degli amministratori (si tratta quindi di un reato proprio) che ripartiscono utili o acconti su utili nel solo caso in cui essi non siano effettivamente conseguiti, ovvero siano destinati a riserva legale. È esclusa la configurabilità del reato in caso di distribuzione di utili che siano stati solo statutariamente destinati a riserve (oltre la misura richiesta *ex lege*)³².

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

* * *

L'articolo in commento sanziona la condotta degli amministratori che, prescindendo dai divieti imposti dalla disciplina civilistica, compiono operazioni sulle azioni o quote, ovvero della controllante, ledendo in questo modo l'integrità del patrimonio sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Con riferimento alla fattispecie descritta al secondo comma dell'art. 2628 c.c., occorre richiamare l'art. 2359-*bis* c.c., che pone il divieto alla società controllata di acquistare azioni o quote della propria controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato e nel rispetto di ben precise modalità e condizioni (a condizione che si tratti di azioni interamente liberate). Per quanto riguarda la sottoscrizione di azioni della controllante, l'art. 2359-*quinquies* c.c. prevede un espresso divieto in tal senso.

Il reato previsto dall'art. 2628 c.c. si estingue nel caso in cui, prima dell'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è stata posta in essere la condotta, venga ricostituito il capitale o siano reintegrate le riserve.

³² In conclusione, dunque, tra le riserve che, per legge, non possono essere distribuite si possono annoverare: [i] riserva legale (art. 2430, c.c.); [ii] riserva di sovrapprezzo azioni (art. 2431, c.c.); [iii] riserva *ex* articolo 2423, quarto comma, c.c.; [iv] riserve di rivalutazione monetaria costituite in corrispondenza di specifici provvedimenti di rivalutazione; [v] riserve per azioni proprie emesse dalla società (art. 2357-*ter*, terzo comma, c.c.); [vi] riserve costituite in esecuzione dell'articolo 2426, quarto comma, c.c., in caso di partecipazioni iscritte per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto.

Tra le fattispecie che possono realizzare l'illecito vanno annoverate non solo le ipotesi di semplice acquisto (compravendita), ma anche quelle di trasferimento della proprietà delle azioni, per esempio, mediante permuta o contratti di riporto, o quelle di trasferimento senza corrispettivo, come la donazione.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

* * *

Lo scopo perseguito dalla norma è quello di tutelare i creditori sociali che potrebbero rimanere lesi nei propri diritti di credito a seguito di operazioni poste in essere dagli amministratori (riduzione del capitale sociale, fusione e scissione) con il deliberato proposito di eludere le prescrizioni legislative previste in materia.

È un reato proprio, in quanto può essere commesso solo dagli amministratori.

Si tratta, in particolare, dei casi di riduzione del capitale sociale al di fuori delle ipotesi legislativamente previste o, addirittura, di riduzione dello stesso al di sotto del limite legale, oppure di specifiche ipotesi di fusione tra due società, una delle quali si trova in una situazione di dissesto finanziario, con la conseguenza che i creditori della società patrimonialmente solida vengono scientemente e dolosamente messi in concorso con i creditori della società insolvente.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa e si estingue nell'ipotesi in cui gli amministratori abbiano risarcito il danno ai creditori lesi nei propri diritti, prima dell'avvento del giudizio.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.

*All'articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: "codice civile" sono inserite le seguenti: "e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile”.***Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale,

sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

* * *

Il reato si concretizza attraverso una delle seguenti condotte:

- attribuzione al socio di azioni o quote per un valore complessivamente inferiore al loro valore nominale;
- reciproca sottoscrizione di azioni o quote tra due persone giuridiche avente carattere non necessariamente contestuale, ferma restando la necessità di un accordo unitario tra i due agenti diretto a questo scopo;
- rilevante sopravvalutazione del valore dei beni conferiti in natura o dei crediti oppure dell'intero patrimonio societario nell'ipotesi di trasformazione della società stessa.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) *“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.*

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)³³

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.”

(...)

Per l'analisi di tale fattispecie si rinvia al relativo capitolo.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)³⁴

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona,

³³ Modificato dal D. Lgs. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019

³⁴ Aggiunto dal D. Lgs. N. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019

una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.

Per l'analisi di tale fattispecie si rinvia al relativo capitolo.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

* * *

Tra le condotte che possono integrare il reato in questione si possono annoverare:

- l'ammissione al voto di soggetti non aventi diritto;
- la non ammissione di soggetti aventi il diritto di intervenire alla delibera;
- la falsificazione del numero degli intervenuti in assemblea;
- l'attribuzione a uno o più soci di un numero di azioni o quote maggiore di quello effettivamente risultante dal libro soci;
- le minacce o l'esercizio della violenza per ottenere dai soci l'adesione alla delibera o la loro astensione.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

* * *

Il delitto tutela, genericamente, l'ordine economico e l'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale che verrebbe gravemente pregiudicata dalla diffusione di notizie false o dal concretizzarsi di operazioni simulate che determinino una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati.

Si tratta di un delitto di pura condotta: risulta, infatti, sufficiente, per configurare delitto, il diffondere notizie false, ovvero il porre in essere operazioni simulate o altri artifici, senza che sia richiesta la produzione di alcun evento naturalistico.

Il reato può essere commesso con due distinte modalità:

- diffondere notizie false;
- porre in essere operazioni simulate o altri artifici.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

(...).”

* * *

L'articolo tutela le funzioni di garanzia e controllo, attribuite dalla legge alle autorità pubbliche di vigilanza, che verrebbero pregiudicate da informazioni mendaci o dall'omissione di informazioni circa la reale situazione economico-patrimoniale dell'Ente.

Si tratta di un reato tipico che può essere commesso esclusivamente da amministratori, direttori generali, sindaci, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili e liquidatori di società, enti e soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza.

Il reato può essere commesso con due distinte modalità:

- la prima consiste alternativamente nella comunicazione all'autorità di vigilanza di fatti non rispondenti al vero rispetto alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Ente, ovvero nel fraudolento occultamento di fatti concernenti la situazione medesima;

la seconda è rappresentata da qualsiasi comportamento, anche omissivo, che sia intenzionalmente diretto a ostacolare le funzioni delle autorità di vigilanza

B. LE SANZIONI PREVISTE NEL D. LGS. N. 231/01 A CARICO DELL'ENTE PER I REATI INDICATI NELLA PARTE SPECIALE 2 DEL MODELLO

Si riporta di seguito un breve schema riassuntivo delle sanzioni previste a carico dell'Ente dall'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/01 qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo A da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio:

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Da 200 a 400 quote	Nessuna
Fatti di lieve entità (art. 2621 c.c. bis)	Da 100 a 200 quote	Nessuna
False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622, 1° comma, c.c.)	Da 400 a 600 quote	Nessuna
False comunicazioni sociali delle Società quotate (art. 2622, 3° comma, c.c.)	Da 200 a 400 quote	Nessuna
Impedito controllo (art. 2625, 2° comma, c.c.)	Da 100 a 180 quote	Nessuna
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	Da 100 a 180 quote	Nessuna
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	Da 100 a 130 quote	Nessuna
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	Da 100 a 180 quote	Nessuna
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	Da 150 a 330 quote	Nessuna
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)	Da 200 a 500 quote	Nessuna

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	Da 100 a 180 quote	Nessuna
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	Da 150 a 330 quote	Nessuna
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	Da 150 a 330 quote	Nessuna
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	Da 200 a 500 quote	Nessuna
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, 1° e 2° comma, c.c.)	Da 200 a 400 quote	Nessuna
False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023)	Da 150 a 300	Nessuna

Ai sensi dell'art. 25-ter, ultimo comma, D. Lgs. n. 231/2001, se, in seguito alla commissione dei reati sopra descritti, *“l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo”*.

C. LE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Tenuto conto della peculiarità dell'attività della Società, le attività considerate più specificamente a rischio in relazione ai reati descritti nella presente Parte Speciale (nel seguito **“Attività a rischio reato”**) sono ritenute le seguenti

Attività a rischio reato:

1. redazione del bilancio, delle relazioni periodiche infraannuali e di qualsivoglia comunicazione prevista dalla legge nei confronti dei soci o del pubblico, anche se effettuata in via indiretta, ma tale da incidere su detti documenti;
2. gestione dei rapporti con gli istituti bancari e creditizi;
3. attività preparatorie alla predisposizione e/o predisposizione del bilancio (o di sue singole poste);
4. gestione dei flussi finanziari (sia in entrata che in uscita);
5. gestione della cassa;
6. gestione omaggi anche nei confronti della Pubblica Amministrazione;
7. rapporti con la Società di Revisione e/o il Sindaco Unico;
8. richieste di agevolazioni fiscali;
9. gestione dei contratti infragruppo e operazioni infragruppo;
10. gestione degli aspetti fiscali;
11. attività inerente all'apertura o la chiusura e la gestione di conti correnti bancari;
12. gestione della contabilità;
13. gestione dei pagamenti;

14. gestione dei contratti afferenti al ciclo attivo;
15. gestione della fatturazione attiva e passiva e gestione delle contestazioni, da parte del cliente, sulla conformità o sulla qualità della merce fornita.

Eventuali integrazioni delle suddette Attività a rischio reato potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV nell'espletamento dei propri compiti, per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa o in conseguenza di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

D. I DESTINATARI ED I COMPORAMENTI DA ASSUMERE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Il presente paragrafo definisce le condotte che devono essere osservate dai Destinatari che svolgono, a qualsiasi titolo, le Attività sensibili identificate negli Allegati alla Parte Speciale (Allegato (a) Mappatura dei rischi reato).

Le norme di comportamento qui descritte devono intendersi quale integrazione e precisazione delle previsioni del Codice Etico in materia.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- i. evitare di attuare comportamenti che possano anche solo potenzialmente integrare i reati descritti al precedente paragrafo A;
- ii. rispettare le previsioni contenute nel Codice Etico per quanto applicabili e nel Modello;
- iii. rispettare le Procedure che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose di cui al precedente paragrafo e, in particolare, i comportamenti descritti negli Allegati alla Parte Speciale;
- iv. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni patrimoniali e contabili di periodo e delle comunicazioni sociali in genere, al fine di fornire ai destinatari di tali comunicazioni (soci, creditori e terzi in genere) un'informazione rispondente al vero e corretta sullo stato economico, patrimoniale e finanziario in cui versa la Società. Più precisamente, in questo contesto, è assolutamente vietato predisporre, redigere, trasmettere e/o comunicare, in qualsivoglia modo e forma, dati e informazioni inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi aventi ad oggetto lo stato patrimoniale economico e finanziario della Società, ovvero compiere qualsivoglia omissione nella predisposizione, redazione, trasmissione e/o comunicazione di tali dati e/o informazioni;
- v. osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste a tutela dell'integrità e conservazione del capitale sociale; tutto ciò allo scopo precipuo di non ledere in alcun modo il legittimo affidamento riposto dai creditori e dai terzi in genere. In questo ambito, è assolutamente vietato: (a) al di fuori dei casi legislativamente previsti di riduzione del capitale sociale, restituire i conferimenti effettuati a qualsivoglia titolo dai soci o rilasciare agli stessi soci liberatorie, espresse o tacite, dall'obbligo di eseguire i conferimenti in questione; (b) eseguire ripartizioni degli utili o di acconti di utili inesistenti o effettuare ripartizioni di somme destinate per legge a riserve indisponibili secondo le vigenti disposizioni; (c) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni con altra società o scissioni al fine di cagionare un danno ai creditori sociali; (d) aumentare fittiziamente in ogni modo o forma il capitale sociale;
- vi. garantire il corretto funzionamento degli organi sociali e più in generale della Società, consentendo lo svolgimento delle attività del Sindaco Unico. In questo ambito, è assolutamente vietato occultare, in qualsiasi modo e forma, documenti o porre in essere artifici e raggiri tali da impedire al Sindaco Unico di svolgere le attività di rispettiva competenza, ivi incluso il controllo contabile;

- vii. assicurare per ogni operazione contabile la corretta conservazione agli atti sociali di adeguata documentazione a supporto dell'attività svolta, in modo da consentire: (a) la corretta registrazione contabile; (b) l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità; (c) la ricostruzione accurata dell'operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle diverse tipologie di reati societari.

D.1 BILANCI ED ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI

Per la prevenzione dei reati di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. la redazione del bilancio annuale, della relazione sulla gestione e di eventuali situazioni economico-patrimoniali di periodo deve essere realizzata in base a specifiche procedure aziendali di cui ogni singolo Destinatario della presente Parte Speciale dichiara di avere piena ed integrale conoscenza.

In linea di principio e salvo specifiche previsioni, le procedure aziendali prevedono:

- l'elencazione dei dati e delle notizie che ciascuna Funzione aziendale deve fornire, a quali altri enti, Funzioni tali dati e notizie debbono essere trasmessi, i criteri con i quali sono stati elaborati, nonché la tempistica di consegna;
- la trasmissione dei dati ed informazioni alla Funzione responsabile per via informatica o, comunque, in modo che restino tracciati i vari passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- la tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Sindaco Unico della bozza di bilancio;
- la specifica sottoscrizione da parte di ciascuno dei soggetti coinvolti nei singoli processi di formazione della bozza di bilancio, della relazione sulla gestione o di altre comunicazioni sociali di una specifica dichiarazione con cui si attesta che il dichiarante ha operato nello svolgimento dei propri compiti e mansioni con diligenza e professionalità e che, per quanto dovrebbe essere legittimamente a conoscenza del dichiarante, i dati elaborati, dedotti, e/o trasmessi dallo stesso alle altre funzioni aziendali e/o a terzi rappresentano in modo vero, completo, corretto, preciso e coerente la situazione economica, contabile e patrimoniale della Società.

D.2 ESERCIZIO DEI POTERI DI CONTROLLO SULLA GESTIONE SOCIALE

Per la prevenzione del reato di cui all'art. 2625 c.c. e pertanto al fine di assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, devono essere rispettate le relative procedure aziendali.

In linea di principio e salvo specifiche previsioni, le procedure aziendali prevedono:

- la tempestiva trasmissione al Sindaco Unico di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio Sindacale debba esprimere un parere;
- la messa a disposizione del Sindaco Unico dei documenti sulla gestione della Società per le verifiche proprie dei due organismi;
- la previsione di riunioni periodiche o, comunque, di comunicazioni e informative tra Sindaco Unico ed OdV per verificare l'osservanza delle regole e procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte degli Amministratori, del management e dei dipendenti.

D.3 TUTELA DEL CAPITALE SOCIALE

Per la prevenzione dei reati di cui agli artt. 2626, 2627, 2628, 2629, 2632 e 2633 c.c., tutte le operazioni che possano potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale debbono essere realizzate in base a specifiche procedure aziendali e di gruppo all'uopo predisposte.

In linea di principio e salvo specifiche previsioni, le procedure aziendali prevedono:

- l'assegnazione di responsabilità decisionali ed operative mediante il conferimento di idonee e formali procure ad almeno due soggetti per le operazioni anzidette, nonché i meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte;
- l'informativa da parte del management aziendale e l'informativa in merito alle operazioni anzidette tra il Sindaco Unico e l'OdV;
- l'esplicita approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

E. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Nell'ambito della presente Parte Speciale, all'OdV sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) per quanto riguarda il bilancio e le altre comunicazioni sociali:
 - monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne all'uopo predisposte per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
 - esame di eventuali segnalazioni provenienti dal Sindaco Unico da qualsiasi dipendente o consulente della Società, nonché disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;
- b) per quanto riguarda le altre attività a rischio:
 - verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
 - esame di eventuali segnalazioni provenienti dal Sindaco Unico da qualsiasi dipendente o consulente della Società, nonché disposizione degli accertamenti ritenuti necessari.

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari con cadenza semestrale al Consiglio di Amministrazione e al Sindaco Unico

PARTE SPECIALE 3

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

A. I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-*septies* DEL D. LGS. N. 231/01

L'art. 9 della Legge n. 123/2007 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*septies* – successivamente modificato dal D. Lgs. 81/2008 – che estende la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime di cui, rispettivamente, agli artt. 589 e 590, comma terzo, c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. L'art. 25-*septies* è stato modificato da ultimo dalla L. n. 3/2018.

La previsione della responsabilità degli Enti in conseguenza della commissione di reati di natura colposa rende necessario procedere ad una lettura dell'art. 25-*septies* del D. Lgs. n. 231/01 in stretto coordinamento con l'art. 5 del medesimo Decreto, che subordina l'insorgenza della responsabilità in capo all'Ente all'esistenza di un "interesse" o "vantaggio" per l'Ente stesso³⁵.

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità e caratteristiche della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici”.

* * *

Il reato previsto dalla norma sopra riportata è di natura colposa; la fattispecie prevista dal secondo comma costituisce una forma aggravata della fattispecie generale prevista dal primo comma della norma e si configura qualora uno dei soggetti preposti all'applicazione e/o all'osservanza delle norme antinfortunistiche ponga in essere una condotta in violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o ometta l'adozione di una misura a protezione dell'integrità fisica dei lavoratori, purché sussista un nesso causale tra la condotta, anche omissiva, e l'evento dannoso verificatosi.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

“Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.

³⁵ Secondo quanto rilevato dalle Linee Guida, l'interesse risulta incompatibile con i reati di natura colposa, dal momento che rispetto ad essi non è configurabile una finalizzazione soggettiva dell'azione. Pertanto, la responsabilità dell'Ente è configurabile solo se dal fatto illecito sia derivato un vantaggio per l'Ente (ad esempio un risparmio di costi o di tempi). La nuova norma (e segnatamente la natura colposa dei reati presi in considerazione dalla stessa) si mostra, altresì, a prima vista, incompatibile con l'esimente di cui all'art. 6 del Decreto, costituita dalla prova dell'elusione fraudolenta del modello organizzativo. Al riguardo le Linee Guida si sono pronunciate in favore di un'interpretazione che faccia riferimento alla «intenzionalità della sola condotta dell'autore (e non anche dell'evento) in violazione delle procedure e delle disposizioni interne predisposte e puntualmente implementate dall'azienda per prevenire la commissione degli illeciti di cui si tratta o anche soltanto di condotte a tali effetti "pericolose"». Da ciò le Linee Guida fanno derivare che «In linea teorica, soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione. Tale soggetto può quindi individuarsi, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, nei datori di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori». Il novero degli obblighi in materia antinfortunistica si accresce ulteriormente ove si consideri che l'obbligo di sicurezza in capo al Datore di Lavoro non può intendersi in maniera esclusivamente statica, ma deve trovare altresì un'attuazione «dinamica» estendendosi all'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

B. LE SANZIONI PREVISTE NEL D. LGS. N. 231/01 A CARICO DELL'ENTE PER I REATI INDICATI NELLA PARTE SPECIALE 3 DEL MODELLO

Si riporta di seguito un breve schema riassuntivo delle sanzioni previste a carico dell'Ente dall'art. 25-*septies* del D. Lgs. n. 231/01 – come di recente modificato dall'art. 300 del D. Lgs. 81/2008 – qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo A da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso Ente un vantaggio³⁶:

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Omicidio Colposo (art. 589 c.p.) (*)	1.000 quote	<p>Per un periodo non inferiore a 3 mesi e non superiore a 1 anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'interdizione dall'esercizio della attività • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
Omicidio Colposo (art. 589 c.p.)	Da 250 a 500 quote	<ul style="list-style-type: none"> • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • il divieto di pubblicizzare beni o servizi
Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590c.p.)	Fino a 250 quote	<p>Per un periodo non superiore a 6 mesi, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'interdizione dall'esercizio della attività • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • il divieto di contrattare con la Pubblica

³⁶ Si deve intendere escluso dall'analisi della presente fattispecie il criterio dell'«interesse», per quanto già sopra considerato in termini di incompatibilità.

		<p>Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • il divieto di pubblicizzare beni o servizi
<p>(*) <i>Se la violazione è commessa:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>nelle aziende industriali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;</i> ➤ <i>nelle centrali termoelettriche;</i> ➤ <i>negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;</i> ➤ <i>nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;</i> ➤ <i>nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;</i> ➤ <i>nelle aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'art. 268, 1° comma, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;</i> ➤ <i>per le attività disciplinate dal titolo in del D. Lgs. 81/2008 caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.</i> 		

C. PRINCIPALI DEFINIZIONI DEI SOGGETTI E DEI SERVIZI INTERESSATI DALLA NORMATIVA SULLA TUTELA DELLA SICUREZZA, DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO

Nel seguito si riportano le principali definizioni dei soggetti e dei servizi interessati dalla normativa sulla tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro, come previsto dall'art. 2 del D. Lgs. 81/2008:

«Datore di lavoro»: *Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;*

«Dirigente»: *Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;*

- «Preposto»:** *Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;*
- «Lavoratore»:** *Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un Datore di Lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videotermini limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni³⁷;*
- «Medico competente»:** *Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, D. Lgs. 81/2008³⁸, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, D. Lgs. 81/2008, con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D. Lgs. 81/2008;*
- «Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»:** *Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;*

³⁷ Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 in tema di "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196".

³⁸ Titoli o requisiti per svolgere le funzioni di Medico Competente:

- 1) specializzazione in Medicina del Lavoro o in Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica;
- 2) docenza in Medicina del Lavoro o in Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica o in Tossicologia Industriale o in Igiene Industriale o in Fisiologia e Igiene del Lavoro o in Clinica del Lavoro;
- 3) autorizzazione dell'Assessorato Regionale alla Sanità territorialmente competente, da richiedersi entro l'11 novembre 2008, con apposita domanda corredata dalla documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni;
- 4) specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva o in Medicina Legale.

Inoltre, per lo svolgimento delle funzioni di Medico Competente è necessario partecipare al Programma di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) elaborato dalla Commissione nazionale per la Formazione Continua istituita con Decreto del Ministro della salute del 5 luglio 2000.

- «Servizio di prevenzione e protezione dai rischi»:** *Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;*
- «Addetto al servizio di prevenzione e protezione»:** *Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, D. Lgs. 81/2008³⁹, facente parte del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi;*
- «Responsabile del servizio di prevenzione e protezione»:** *Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, D. Lgs. 81/2008⁴⁰, designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;*
- «Sorveglianza sanitaria»:** *Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;*
- «Valutazione dei rischi»:** *Valutazione S.I.S.bale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;*
- «Modello di organizzazione e di gestione»:** *Modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 231/01, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.*

³⁹ Requisiti professionali degli Addetti al servizio di prevenzione e protezione dai rischi:

1) titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;

2) attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative;

3) successiva frequenza a corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.

Coloro che sono in possesso di una laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica del 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica del 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai suddetti corsi di formazione.

⁴⁰ Requisiti professionali del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Oltre ai requisiti previsti in capo all'Addetto al servizio di prevenzione e protezione dai rischi è necessario un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. Possono, altresì, svolgere le funzioni di Responsabile o Addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, dimostrino di aver svolto una delle funzioni inerenti l'incarico, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003, previo svolgimento di corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

D. PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE NORME POSTE A TUTELA DELLA SICUREZZA, DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO E RELATIVI DOVERI IN CAPO AL DATORE DI LAVORO E AI LAVORATORI

Le misure generali per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori (che il Datore di Lavoro è obbligato a adottare per prevenire gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali) sono regolate dall'art. 2087 c.c. e dal D. Lgs. 81/2008 del 9 aprile 2008 (*“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*), che ha recepito, raccolto e integrato le norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Il Datore di Lavoro è obbligato ad eliminare qualsiasi tipo di rischio derivante dal luogo di lavoro alla luce delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, a ridurre tali rischi al minimo.

Da un punto di vista generale, il Datore di Lavoro è obbligato a organizzare all'interno dei luoghi di lavoro un servizio di prevenzione e protezione al fine di identificare i fattori di rischio.

Più segnatamente, grava sul Datore di Lavoro l'onere di fornire ai lavoratori:

- tutte le informazioni di carattere generale sui rischi presenti sul luogo di lavoro e informazioni specifiche sui rischi relativi ai compiti assegnati ai singoli lavoratori;
- adeguata formazione sulle misure per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori con un addestramento specifico alla loro particolare mansione. Ciò deve avvenire al momento della loro assunzione o nel caso di un trasferimento o mutamento di mansioni e, in ogni caso, quando vengono utilizzate nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, anche rispetto alle conoscenze linguistiche e con particolare riferimento a:
 - a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
 - b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

D.1 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

L'art. 18 del D. Lgs. 81/2008 statuisce che i principali obblighi del Datore di Lavoro sono:

- elaborare il documento di valutazione del rischio;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- adottare le misure:
 - predisposte affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato in modo adeguato alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva e al numero delle persone presenti;

- atte ad esercitare il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e a dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento nei confronti dei lavoratori, preposti e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti, richiedendogli l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi previste dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati relativi agli infortuni e alla sorveglianza sanitaria;
- comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
 - la natura dei rischi;
 - l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

- i dati di cui al comma 1, lettera r), D. Lgs. 81/2008, e quelli relativi alle malattie professionali;
- i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Il Datore di Lavoro ha l'obbligo di designare una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento delle attività concernenti la prevenzione e la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori (c.d. Servizio di Prevenzione e di Protezione, qui di seguito "SPP") all'interno dell'azienda.

Fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 31, 6° comma, D. Lgs. 81/2008, il SPP può essere composto da lavoratori o esperti esterni all'azienda e il Datore di Lavoro deve designare il responsabile del servizio medesimo.

Qui di seguito si elencano i principi che devono essere seguiti dal Datore di Lavoro nell'organizzare il SPP:

- i lavoratori incaricati devono possedere adeguate competenze e capacità e il Datore di Lavoro deve fornire ad essi i mezzi necessari per assicurare le attività di protezione;
- i lavoratori incaricati devono essere in numero sufficiente per occuparsi dell'organizzazione delle misure di protezione e di prevenzione, tenendo conto della dimensione dell'azienda o dell'unità produttiva e dei rischi specifici ai quali sono esposti i lavoratori e la loro distribuzione all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva.

In particolare, il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione⁴¹ deve:

- assistere il Datore di Lavoro nella valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure per la prevenzione e la protezione dei lavoratori;
- fornire ai lavoratori le informazioni necessarie e proporre corsi di formazione concernenti le misure sulla sicurezza e la salute dei lavoratori.

D.2 OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Ciascun lavoratore è responsabile della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro.

In particolare, i lavoratori devono:

- a) contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità – fatto salvo l'obbligo di cui al punto che immediatamente segue – per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

⁴¹ Il responsabile del SPP deve possedere i requisiti precisati dall'art. 32 del D. Lgs. 81/2008 (attitudini e capacità adeguate, disposizione di mezzi e di tempo adeguati allo svolgimento dei compiti) e deve aver frequentato specifici corsi di formazione in materia di sicurezza, così come previsto dal D. Lgs. 23 giugno 2003, n. 195.

- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 o comunque disposti dal medico competente.

Il Datore di Lavoro, i dirigenti, i preposti e – in generale – i responsabili delle varie aree di competenza hanno l'obbligo di verificare il rispetto da parte dei lavoratori delle regole di sicurezza aziendali.

E. I DESTINATARI ED I COMPORTAMENTI DA ASSUMERE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Il presente paragrafo definisce le condotte che devono essere osservate dai Destinatari che svolgono, a qualsiasi titolo, le Attività sensibili identificate negli Allegati alla Parte Speciale (Allegato (a) Mappatura dei rischi reato).

Le norme di comportamento devono intendersi quale integrazione e specificazione delle previsioni del Codice Etico in materia.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- 1) evitare di attuare comportamenti che possano anche solo potenzialmente integrare i reati descritti al precedente paragrafo A;
- 2) osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro;
- 3) in caso di appalto o di contratto d'opera, garantire l'osservanza della procedura di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008.

Al Datore di Lavoro è inoltre fatto rigoroso obbligo di:

- 1) garantire la predisposizione ed il corretto funzionamento del SPP;
- 2) garantire ed assicurare la nomina, in ciascuna unità produttiva e nella sede amministrativa della Società, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- 3) garantire ed assicurare la nomina, in ciascuna unità produttiva e nella sede amministrativa della Società del medico competente;
- 4) garantire ed assicurare, con riferimento a ciascuna unità produttiva e alla sede amministrativa della Società, l'esercizio da parte dei lavoratori - direttamente o tramite le proprie rappresentanze e, comunque secondo le modalità di legge - del diritto di designare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- 5) garantire la predisposizione e l'aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio e – nei casi previsti dall'art. 26 D. Lgs. 81/2008⁴² – del Documento Unico della Valutazione dei Rischi da Interferenze;
- 6) garantire e documentare la frequenza dei corsi di formazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

⁴² Ovverossia, in ogni caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della Società, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo della Società medesima.

F. SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Per assicurare l'attuazione e l'osservanza delle norme e delle misure preventive in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, la Società si avvale di un Servizio di Prevenzione e Protezione interno – coordinato dal responsabile debitamente formato – il quale è stato individuato dalla Società sulla base dei requisiti professionali, tecnici e formativi previsti dalla legge.

G. LE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Alla luce delle norme qui sopra commentate e degli obblighi cui sia la Società, in qualità di Datore di Lavoro, sia i dipendenti della stessa sono soggetti ai sensi del D. Lgs. 81/2008, si è ritenuto opportuno procedere ad un ulteriore esame dell'organizzazione aziendale e del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro adottato, anche avvalendosi dei professionisti interni che, di tale sistema, fanno parte.

A seguito del predetto esame, le Attività più specificatamente sensibili nell'ambito della organizzazione aziendale (“**Attività a rischio reato**”), in relazione ai reati di cui alla presente Parte Speciale, sono state ritenute le seguenti

Attività a rischio reato:

1. periodico aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio, tenuto anche conto dei mutamenti organizzativi e produttivi rilevanti ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero del grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
2. gestione delle gare pubbliche;
3. selezione e gestione dei fornitori;
4. gestione degli atti, pratiche e formalità dirette a garantire la sicurezza di tutti i luoghi di lavoro, degli impianti, dei laboratori e dei macchinari;
5. formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza sul lavoro in occasione:
 - a) dell'assunzione;
 - b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
 - c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie;
 - d) dell'evoluzione dei rischi, ovvero, dell'insorgenza di nuovi rischi;
6. formazione dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

Eventuali integrazioni delle suddette Attività a rischio reato potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV nell'espletamento dei propri compiti, per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa o in conseguenza di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

H. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento ai reati oggetto della presente Parte Speciale, i compiti dell'OdV sono i seguenti:

- monitoraggio della stesura del Documento di Valutazione del Rischio e del Documento Unico della Valutazione dei Rischi da Interferenze e dei relativi aggiornamenti;
- monitoraggio (anche nel caso di nuova designazione) della regolarità della nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli addetti del SPP medesimo nonché del medico

competente e del possesso da parte dei soggetti designati dei requisiti professionali e tecnici di legge;

- verifica dell'attività del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli addetti del SPP medesimo nonché del medico competente;
- controllo dell'effettiva attuazione della formazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro del SPP, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nonché dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- verifica dell'osservanza della procedura di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 in caso di concessione di lavori in appalto o contratto d'opera;
- verifica dell'efficacia del sistema di sicurezza sul lavoro, mediante la cooperazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la richiesta a quest'ultimo delle necessarie informazioni.

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro con cadenza semestrale al Consiglio di Amministrazione e al Sindaco Unico.

PARTE SPECIALE 4

**Ricettazione, Riciclaggio e
Impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e
delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**

A. I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-*octies* e 25-*octies.1* DEL D. LGS. N. 231/01

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei reati di ricettazione, di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, così come individuati dagli articoli 25-*octies* e 25-*octies.1* del Decreto.

Qui di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie prese in considerazione dal Decreto Legislativo.

La descrizione delle singole condotte rilevanti viene rinviata all'Allegato 1: Catalogo dei Reati.

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-*ter.1* c.p.);
- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informativi diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.);
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-*ter* c.p.)

Il regime sanzionatorio applicabile all'Ente per i reati di cui al D. Lgs. 231/2007, come modificato dal D. Lgs. n. 90/2017, prevede, oltre alle pene pecuniarie, anche le sanzioni interdittive (v. Parte Generale, par. 1).

Ai fini della presente Parte Speciale sono stati individuati i Principi di Comportamento a cui i Destinatari devono attenersi. Questi devono necessariamente integrarsi e completare, ove non specificamente previsto, la procedura descritta nel Manuale delle Procedure denominata "adempimenti antiriciclaggio" precedentemente adottata e di tutte le procedure che disciplinano la gestione dei flussi finanziari sia per la SGR che per conto dei FIA gestiti.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari non devono porre in essere comportamenti contrari alla legge tali da integrare le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale, in particolare devono:

- operare nel rispetto della normativa vigente, nonché della procedura aziendale;
- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale, ivi compresa la gestione contabile dei FIA gestiti, e nella scelta del partner commerciale, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i Soggetti Terzi con i quali la SGR ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente Parte Speciale e riferire al proprio responsabile;
- assicurare la tracciabilità e la ricostruibilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con Soggetti Terzi;
- conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate dalla SGR, al fine di non permettere la modificazione successiva della stessa, se non con apposita evidenza;
- garantire la segregazione di funzioni e il controllo a più livelli sui flussi finanziari riguardanti le prestazioni rese dalla SGR in favore dei FIA gestiti, rispettando le disposizioni riguardanti i poteri e i compiti della Banca Depositaria;

- osservare la massima diligenza e garantire attraverso sistemi informatici la segregazione e la corretta imputazione di costi e ricavi nei rispettivi conti correnti tra SGR e FIA gestiti.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Il Responsabile Antiriciclaggio, come individuato nella procedura “Adempimenti Antiriciclaggio”, nonché tutte le aree aziendali eventualmente coinvolte, sono tenute a segnalare tempestivamente all'OdV qualunque difficoltà applicativa delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 231/07.

Il Responsabile Antiriciclaggio deve comunicare all'OdV le operazioni societarie e i rapporti di natura finanziaria con un Intermediario Finanziario non notorio che sono state realizzate. In particolare, devono essere rappresentate le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, nonché dei controlli interni volti a prevenire l'utilizzo di soggetti che possono svolgere attività finanziaria a fine di riciclaggio.

Ricettazione (art. 648 c.p.)⁴³

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.”

* * *

La norma ha lo scopo di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali, iniziata con la consumazione del reato principale, nonché di evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

Per “acquisto” deve intendersi l’effetto di un’attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l’agente consegue il possesso del bene. Il termine “ricevere” sta ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza. Per “occultamento” deve intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto⁴⁴.

È evidente che, data la sua struttura, il reato di ricettazione può essere realizzato in molte aree aziendali e a più livelli organizzativi⁴⁵.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)⁴⁶

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.”

* * *

Lo scopo della norma è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai “depurati” e, perciò, investibili anche in attività economiche produttive lecite.

⁴³ Articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021

⁴⁴ La ricettazione può realizzarsi anche mediante l’intromissione nell’acquisto, nella ricezione o nell’occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione tra l’autore del reato principale e il terzo acquirente.

⁴⁵ Sicuramente, tra i settori maggiormente esposti al rischio di consumazione vi sono il settore acquisti e quello commerciale.

⁴⁶ Articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021

Nella struttura del reato, per “sostituzione” si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi. Il “trasferimento” consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali. Le “operazioni idonee ad ostacolare l’identificazione dell’illecita provenienza” possono essere considerate quelle in grado di intralciare l’accertamento, da parte dell’autorità giudiziaria, della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato⁴⁷.

Normalmente, il reato di riciclaggio viene compiuto non solo per sostituire denaro proveniente da attività illecite, ma, soprattutto, per attribuire una “paternità legale” a somme il cui possesso deriva da reati dolosi.

Schematicamente, il processo di riciclaggio si realizza come segue:

- collocamento, cioè l’immissione nel mercato dei capitali dei proventi del reato ed il contestuale deposito di questi presso banche o intermediari finanziari, compiendo una serie di operazioni di deposito, trasferimento, cambio, acquisto di strumenti finanziari o altri beni. Si tratta di una fase che mira a cambiare la forma del denaro, attraverso l’eliminazione del denaro contante proveniente da attività illecite mediante la sua sostituzione con il cosiddetto “denaro scritturale”, cioè il saldo attivo dei rapporti instaurati presso gli intermediari finanziari;
- ripulitura, cioè il cosiddetto “lavaggio” dei proventi illeciti, in modo da rimuovere ogni legame tra i fondi riciclati e l’attività criminale. Tale attività, volta ad occultare la vera proprietà del denaro e a far perdere le tracce eventualmente lasciate, si sostanzia in trasferimenti (normalmente più di uno) e riconversioni del “denaro scritturale” in denaro contante, per il tramite di più vie di flusso, in modo da diversificare il rischio;
- reimpiego, cioè la reimmissione del denaro ripulito nel circuito legale dei capitali.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)⁴⁸

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al quarto comma dell’articolo 648. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.”

* * *

La previsione risponde ad una duplice finalità: impedire che il c.d. “denaro sporco”, frutto dell’illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito e fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non trovi un legittimo impiego.

Per la realizzazione della fattispecie occorre che, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure citate, siano impiegati capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Con il termine “impiegare” si intende un investimento a fini di profitto⁴⁹.

⁴⁷ Le attività aziendali esposte a rischio per questa tipologia di reato sono diverse, anche se maggiore attenzione dovrà essere rivolta ai settori commerciale e amministrativo-finanziario.

⁴⁸ Articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021

⁴⁹ I settori aziendali maggiormente esposti a rischio per questa tipologia di reato sono tradizionalmente quello commerciale e quello amministrativo-finanziario.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)⁵⁰

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 416.bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.”

* * *

Oggetto delle condotte vietate dalla norma sono “il denaro, i beni e le altre utilità”. Tali beni devono provenire dalla commissione di un “delitto non colposo”.

La norma dettaglia le condotte penalmente rilevanti. Il dettato normativo fa riferimento ai concetti di “impiegare, sostituire e trasferire”. In linea generale, il concetto di “impiego” allude a qualsiasi forma di re-immissione delle disponibilità di provenienza dal reato nel circuito economico; il concetto di “sostituzione” e “trasferimento” sottintendono ulteriori modalità attraverso le quali il reo ostacola l’identificazione della provenienza illecita dei beni. In sostanza, la condotta punita dalla norma si può concretizzare in qualsiasi modalità idonea a generare l’impossibilità o anche soltanto un ritardo nell’identificazione della provenienza illecita del bene.

Il trasferimento o la sostituzione penalmente rilevanti sono quei comportamenti che comportino un mutamento della formale titolarità del bene o delle disponibilità dello stesso o che diano, altresì, luogo ad un’utilizzazione non più personale.

Va precisato che i beni provenienti dall’attività illecita, al fine di realizzare il reato di autoriciclaggio, devono essere tassativamente conferiti in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Un esempio di realizzazione del reato si potrebbe avere laddove, tramite l’utilizzo di fondi illeciti, l’Ente acquistasse immobili (magazzini, ecc.) destinati all’esercizio della propria attività di *business*.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

⁵⁰ Articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021

“Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta”.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto”.

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa

<i>da</i>	<i>euro</i>	<i>51</i>	<i>a</i>	<i>euro</i>	<i>1.032.</i>
-----------	-------------	-----------	----------	-------------	---------------

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti (3).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7 (4).

B. LE SANZIONI PREVISTE NEL D. LGS. N. 231/01 A CARICO DELL'ENTE PER I REATI INDICATI NELLA PARTE SPECIALE 4 DEL MODELLO

Si riporta di seguito uno schema delle sanzioni previste a carico dell'Ente dagli artt. 25-octies e 25-octies.1 del D. Lgs. n. 231/01 qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo A

da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio:

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Ricettazione (art. 648 c.p.)	Da 200 a 800 quote	Per un periodo non superiore a 2 anni, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:
Riciclaggio (art. 648- <i>bis</i> c.p.)	Da 200 a 800 quote	<ul style="list-style-type: none"> • l'interdizione dall'esercizio della attività • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648- <i>ter</i> c.p.)	Da 200 a 800 quote Nel caso in cui il denaro, i beni e le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni, da 400 a 1000 quote	<ul style="list-style-type: none"> • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • il divieto di pubblicizzare beni o servizi
Autoriciclaggio (art. 648- <i>ter</i> .1 c.p.)	Da 200 a 800 quote	“”

<p>Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)</p>	<p>Da 300 a 800 quote</p> <p>a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;</p> <p>b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.</p>	<p>Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'interdizione dall'esercizio della attività • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi <p>il divieto di pubblicizzare beni o servizi</p>
<p>Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)</p>	<p>Fino a 500 quote</p> <p>a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;</p> <p>b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.</p>	<p>Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'interdizione dall'esercizio della attività • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi <p>il divieto di pubblicizzare beni o servizi</p>

<p>Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)</p>	<p>Fino a 500 quote</p> <p>a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;</p> <p>b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.</p>	<p>Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'interdizione dall'esercizio della attività • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi <p>il divieto di pubblicizzare beni o servizi</p>
--	--	--

C. LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Le attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati descritti nella presente Parte Speciale (nel seguito, “**Attività a rischio reato**”) sono ritenute le seguenti

Attività a rischio reato:

1. gestione dei rapporti con esponenti pubblici;
2. attività preparatorie alla predisposizione e/o predisposizione del bilancio (o di sue singole poste);
3. gestione della contabilità;
4. gestione dei contratti afferenti il ciclo attivo;
5. gestione dei contratti per la fornitura di beni alla Pubblica Amministrazione;
6. decisioni circa l'esposizione dell'importo IVA nelle fatture;
7. gestione delle note di credito e di addebito
8. gestione degli aspetti fiscali;
9. attività di recupero crediti, ivi inclusi quelli vantata nei confronti della Pubblica Amministrazione;
10. apertura o chiusura, nonché gestione di conti correnti bancari;
11. gestione dei pagamenti;
12. incasso, spendita e/o gestione di significative quantità di denaro contante, soprattutto se di provenienza estera;
13. selezione e/o assunzione del personale e gestione dello stesso;

14. gestione dello scadenziario dei pagamenti, ivi inclusi quelli dei dipendenti;
15. gestione della tesoreria e della cassa contanti;
16. recupero crediti, ivi inclusi quelli vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
17. gestione delle note spesa;
18. selezione e gestione dei fornitori
19. negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti di compravendita attivi e passivi, di transazioni finanziarie, di investimenti con Soggetti Terzi;
20. negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti di compravendita, di transazioni finanziarie e/o di investimenti con società controllate o con società che controllano la Società;
21. gestione dei contratti infragruppo e operazioni infragruppo;
22. gestione degli omaggi, anche nei confronti della Pubblica Amministrazione;
23. selezione e gestione dei fornitori e/o general contractors;
24. gestione dei beni della Società (acquisto e/vendita);
25. gestione dei contratti di noleggio;
26. gestione delle gare pubbliche;
27. gestione dei flussi finanziari (sia in entrata che in uscita) e dei pagamenti e/o, comunque, svolgimento di operazioni, di qualsivoglia tipo e con qualsivoglia modalità, su denaro, beni o altri strumenti della Società;
28. gestione della fatturazione attiva;
29. gestione della fatturazione, ivi compreso il controllo relativo alla correttezza dei dati riportati, delle parti del rapporto contrattuale sottostante e della prestazione resa;
30. gestione della fatturazione passiva e dei pagamenti effettuati verso i fornitori;
31. gestione di apparecchiature o dispositivi utili ad effettuare o ricevere pagamenti con strumenti diversi dai contanti (es. POS, SumUp);
32. gestione e/o utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti (es. carte di credito, carte di debito, carte prepagate etc) e/o altri servizi di pagamento digitale e di trasferimento di denaro tramite internet (es. Satispay, PayPal);
33. gestione dei rapporti con gli istituti bancari e creditizi;
34. gestione dei pagamenti mediante bonifico bancario;

Eventuali integrazioni delle suddette Attività a rischio reato potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV nell'espletamento dei propri compiti, per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa o in conseguenza di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

D. I DESTINATARI ED I COMPORTAMENTI DA ASSUMERE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Il presente paragrafo definisce le condotte che devono essere osservate dai Destinatari che svolgono, a qualsiasi titolo, le Attività sensibili identificate negli Allegati alla Parte Speciale (Allegato (a) Mappatura dei rischi reato).

Le norme di comportamento qui descritte devono intendersi quale integrazione e precisazione delle previsioni del Codice Etico in materia.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- i. evitare di attuare, promuovere, collaborare o dare causa a comportamenti che possano anche solo potenzialmente integrare i reati riportati al precedente paragrafo A;
- ii. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali;
- iii. osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste contro le operazioni antiriciclaggio;
- iv. rispettare il Codice Etico, nonché le norme di comportamento e le procedure previste dal Modello in riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e ai reati societari;
- v. limitare le operazioni di cassa sia per numero che per importo;
- vi. verificare, per quanto di competenza, che le operazioni bancarie siano soggette a specifici, adeguati e periodici controlli dei saldi di cassa e banca, degli scoperti di conto corrente;
- vii. aprire e/o chiudere i conti correnti bancari esclusivamente in presenza di autorizzazioni della Funzione competente;
- viii. effettuare tutte le operazioni bancarie con doppia firma, da parte di funzionari autorizzati ed indipendenti dalle funzioni operative;
- ix. effettuare ogni operazione finanziaria in entrata ed in uscita (come, ad esempio, l'emissione ed il rimborso di finanziamenti, il pagamento di dividendi ecc.) solo nei confronti di soggetti preventivamente e specificamente identificati;
- x. eseguire gli acquisti di beni o servizi nel rispetto della procedura in essere in Società; alle operazioni di acquisto deve sempre far seguito il ricevimento di apposito documento fiscale e di identità tra il soggetto che ha fornito il bene o il servizio ed il soggetto che riceve il pagamento.

Al fine di dare corretta esecuzione agli obblighi di condotta sopra indicati, i Destinatari sono chiamati a verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partners commerciali e finanziari sulla base dei seguenti indici rilevanti:

- dati pregiudizievoli pubblici (quali, protesti, procedure concorsuali) o acquisizione di informazioni commerciali sui partners commerciali, sui soci e sugli amministratori anche tramite società specializzate;
- entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato;
- sede legale della controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e utilizzo di eventuali strutture fiduciarie per transazioni o operazioni straordinarie.

E. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Nell'ambito della presente Parte Speciale, i compiti dell'OdV sono i seguenti:

- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;

- esame di eventuali segnalazioni provenienti dal Sindaco Unico o da qualsiasi dipendente o consulente della Società, nonché disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;
- effettuazione di controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso Soggetti Terzi.

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo nella materia che precede con cadenza semestrale al Consiglio di Amministrazione e al Sindaco Unico. In ogni caso l'OdV, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2007, è tenuto a vigilare sull'osservanza della normativa antiriciclaggio e a comunicare alle autorità di vigilanza di settore le violazioni di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti o di cui abbia altrimenti notizia.

PARTE SPECIALE 5

Delitti di Criminalità Organizzata

B. I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 24-ter del D. LGS. N. 231/01

L'art. 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2009, n. 170 e rubricata "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica") ha ampliato l'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/01 ai delitti di criminalità organizzata, introducendo nel D. Lgs. n. 231/01 il nuovo art. 24-ter.

Rilevano, in particolare, le seguenti fattispecie criminose:

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché dell'art. 12, comma 3 bis, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma".

* * *

Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.)

"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

* * *

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

“La pena stabilita dal primo comma dell’articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro”.

* * *

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3-bis del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

“(..)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma tre ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

(..)”.

* * *

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo”.

* * *

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del Codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.

* * *

Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

“1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.

2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.

(...)

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti”.

* * *

Termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407, comma secondo, lettera a), numero 5, c.p.p.)

“1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.

2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

(...)

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110".

* * *

B. LE SANZIONI PREVISTE NEL D. LGS. N. 231/01 A CARICO DELL'ENTE PER I REATI INDICATI NELLA PARTE SPECIALE 5 DEL MODELLO

Si riporta di seguito uno schema delle sanzioni previste a carico dell'Ente dall'art. 24-ter del D. Lgs. n. 231/01 qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo A da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio:

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)	Da 300 a 800 quote	<p>Per un periodo non inferiore ad un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'interdizione dall'esercizio della attività • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati, si applica la</p>
Associazione per delinquere (art. 416 c.p. sesto comma)	Da 400 a 1000 quote	
Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.)	Da 400 a 1000 quote	
Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)	Da 400 a 1000 quote	
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)	Da 400 a 1000 quote	
Tratta di persone (art. 601 c.p.)	Da 400 a 1000 quote	

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)	Da 400 a 1000 quote	sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3-bis del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)	Da 400 a 1000 quote	
Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)	Da 400 a 1000 quote	
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309601 c.p.)	Da 400 a 1000 quote	
Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)	Da 400 a 1000 quote	
Termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407, comma secondo, lettera a), numero 5, c.p.p.)	Da 300 a 800 quote	

C. LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Le attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati descritti nella presente Parte Speciale (nel seguito, “Attività a rischio reato”) sono ritenute le seguenti

Attività a rischio reato:

- 1.
2. selezione e/o assunzione del personale;
3. gestione del personale;
4. gestione delle note spese;

Eventuali integrazioni delle suddette Attività a rischio reato potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV nell'espletamento dei propri compiti, per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa o in conseguenza di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

D. I DESTINATARI ED I COMPORTAMENTI DA ASSUMERE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Destinatari della presente Parte Speciale sono gli Amministratori, i Sindaci, i dirigenti ed i loro dipendenti in linea gerarchica e, in generale, tutti coloro che svolgono Attività a rischio reato (di seguito i “Destinatari”).

Le norme di comportamento qui descritte devono intendersi quale integrazione e precisazione delle previsioni del Codice Etico in materia.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- xi. evitare di attuare, promuovere, collaborare o dare causa a comportamenti che possano anche solo potenzialmente integrare i reati riportati al precedente paragrafo A;
- xii. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali;
- xiii. osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste contro le operazioni antiriciclaggio;
- xiv. rispettare il Codice Etico;
- xv. rispettare tutte le norme di comportamento e le procedure previste dal Modello in riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ai reati societari, ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Va, inoltre, rilevato un recente orientamento della Corte di Cassazione, la quale ha identificato un “*vizio di fondo*” nel fatto di valorizzare ai fini della responsabilità amministrativa fattispecie di reato “*del tutto estranee al tassativo catalogo dei reati-presupposto dell'illecito dell'ente collettivo e come tali oggettivamente inidonee (...) a fonderne la stessa imputazione di responsabilità*”.

Osserva la Corte, infatti, che non è possibile contestare reati non previsti dal D. Lgs. 231/2001 quali “*delitti-scopo del reato associativo (...) poiché in tal modo la norma incriminatrice di cui all'art. 416 c.p. – essa, sì, inserita nell'elenco dei reati-presupposto (...) – si trasformerebbe, in violazione del principio di tassatività (...) in una disposizione “aperta”, dal contenuto elastico, potenzialmente idoneo a ricomprendere nel novero dei reati-presupposto qualsiasi fattispecie di reato, con il pericolo di un'ingiustificata dilatazione dell'area di potenziale responsabilità dell'ente collettivo, i cui organi direttivi, peraltro, verrebbero in tal modo costretti ad adottare su basi di assoluta incertezza, e nella totale assenza di oggettivi criteri di riferimento, i modelli di organizzazione e di gestione*”⁵¹.

Indipendentemente da ciò, la Società ha incrementato i controlli sui potenziali reati scopo dell'eventuale vincolo associativo, non essendo possibile creare controlli specifici per il reato associativo. Infatti, tali controlli per essere efficaci, dovrebbero riferirsi alle singole persone fisiche e non alle attività da queste svolte.

Tuttavia, la Società ha previsto nel Modello principi etici volti al rispetto ed alla tutela dei beni giuridici presi in considerazione dalla fattispecie del reato di associazione per delinquere.

E. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

⁵¹ Corte di Cassazione, sentenza n. 2024 del 24.01.2014.

Nell'ambito della presente Parte Speciale, i compiti dell'OdV sono i seguenti:

- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti dal Sindaco Unico o da qualsiasi dipendente o consulente della Società, nonché disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;
- effettuazione di controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso Soggetti Terzi.

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo nella materia che precede con cadenza semestrale al Consiglio di Amministrazione e al Sindaco Unico.

PARTE SPECIALE 6

Reati Ambientali

A. I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-undecies DEL D. LGS. N. 231/01 La direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 (Direttiva 2008/99/CE) ha imposto agli stati membri la previsione di adeguate sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle disposizioni del diritto comunitario in materia di tutela dell'ambiente.

L'art. 6 della già menzionata direttiva ha inoltre specificamente previsto, sempre al fine di ulteriormente potenziare la tutela dell'ambiente, che gli stati membri provvedano a introdurre forme di responsabilità delle persone giuridiche nel caso in cui le condotte illecite menzionate nella direttiva siano commesse nel loro interesse o a loro vantaggio.

Con il D. Lgs. 121/2011 è stata recepita la Direttiva europea n. 2008/99/CE, dando così seguito all'obbligo imposto dall'Unione europea di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l'ambiente, introducendo nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-undecies, da ultimo modificato dal D. Lgs. 116/2020.

Si precisa che la Legge n. 68/2015 ha modificato l'art. 25-undecies ex D.Lgs. 231/2001, modificato da ultimo anche dal D. Lgs. n. 21/2018.

Ai fini del Modello, si riporta nel seguito una descrizione delle fattispecie che, tenuto conto delle peculiarità e caratteristiche della Società, risultano astrattamente rilevanti ed applicabili alla Società.

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità e caratteristiche della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro”.

* * *

Tale fattispecie punisce chi distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del Codice penale per “habitat all'interno di un sito protetto” si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della Direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della Direttiva 92/43/CE.

Norme in materia ambientale - Sanzioni penali (art. 137, D. Lgs. n. 152/2006)

“1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.
5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o [con] l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e [con] la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e [con] l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 89 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.
9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.
10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.
14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.”

* * *

Ai fini del D. Lgs. n. 231/01, rilevano le fattispecie penali indicate ai commi 2, 3, 5, 11 e 13.

La condotta penalmente sanzionata dall'art.137 del D. Lgs. n. 152/2006 consiste nello scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose con violazione dell'autorizzazione o di altre prescrizioni imposte dall'autorità competente.

Oggetto materiale del reato in esame sono le acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle contenute nel D. Lgs 152/06. L'elencazione ivi contenuta è tassativa. Conseguentemente, andrà escluso il reato quando i parametri superati dallo scarico attengono a sostanze non ricomprese in dette tabelle, pur se comunemente ritenute pericolose.

La fattispecie in esame, avendo natura contravvenzionale, è punibile indifferentemente a titolo di dolo o colpa.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256, D. Lgs. n. 152/2006)

"1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 23 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 23."

* * *

Ai fini del D. Lgs. n. 231/01, rilevano le fattispecie penali indicate ai commi 1, 3, 5 e 6.

La disposizione in oggetto contempla una pluralità di autonomi illeciti che si possono realizzare tramite una serie eterogenea di condotte, il cui comune denominatore è rappresentato dal fatto che le stesse sono

tenute in assenza del presupposto rappresentato da un'autorizzazione, da un'iscrizione o da una comunicazione.

Bonifica dei siti (art. 257, D. Lgs. n. 152/2006)

“1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.”

* * *

Ai fini del D. Lgs. n. 231/01, rilevano le fattispecie penali indicate ai commi 1 e 2.

La fattispecie punisce l'omessa bonifica di sito contaminato da rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, D. Lgs. n. 152/2006)

“(…)

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

(…)”

* * *

L'art. 258 del D. Lgs. 152/2006, modificato da ultimo dal D. Lgs. n. 116/2020, contempla una molteplicità di illeciti, sia di natura penale che di natura amministrativa, incentrati in larga misura sulla violazione di taluni adempimenti prescritti dalla legge.

Oltre all'inosservanza dei suddetti obblighi, il legislatore attribuisce rilevanza alle ipotesi di falsificazione dei formulari di trasporto, alla predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti contenenti false indicazioni e all'uso di siffatti certificati falsi.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, D. Lgs. n. 152/2006)

“1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

(...)”

* * *

Il reato di traffico illecito di rifiuti sopra delineato si riferisce esclusivamente al trasporto transfrontaliero di rifiuti. Il fenomeno sanzionato è quello del trasferimento di rifiuti, ai fini di smaltimento o recupero, fuori dallo stato di appartenenza dell'impresa produttrice degli stessi e verso un altro stato.

Si segnala che il Regolamento (CE) n. 1013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 (GUCE L 190 del 12 luglio 2006) ha abrogato il Reg. 259 con effetto dal 12 luglio 2007, per cui i riferimenti a tale regolamento abrogato s'intendono ora relativi a quello nuovo (art. 61). In particolare, nel nuovo regolamento non si rinviene alcuna norma concernente il traffico illecito di rifiuti per cui si segnala che l'art. 26 del Reg. 259 troverà il suo corrispondente nell'art. 2 (definizioni), punto 35 (spedizione illegale), del Reg. 1013.

Per “spedizione illegale” si intende “*qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:*

- a. senza notifica a tutte le autorità competenti interessate a norma del presente regolamento; o
- b. senza l'autorizzazione delle autorità competenti interessate a norma del presente regolamento; o
- c. con l'autorizzazione delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi; o
- d. in un modo che non è materialmente specificato nella notifica o nei documenti di movimento; o
- e. in un modo che il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale; o
- f. in contrasto con gli articoli 34, 36, 39, 40, 41 e 43; o
- g. per la quale, in relazione alle spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 4, sia stato accertato che:
 - i. *rifiuti non sono elencati negli allegati III, III A o III B; o*
 - ii. *l'articolo 3, paragrafo 4, non è stato rispettato;*
 - iii. *la spedizione è effettuata in un modo che non è materialmente specificato nel documento di cui all'allegato VII”.*

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.)⁵²

“1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

⁵² Difatti - a seguito dell'abrogazione dell'art.260 D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 dall' [art. 7, comma 1, lett. g\), D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21](#) - a norma di quanto disposto dall' [art. 8, comma 1, del medesimo D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21](#), dal 6 aprile 2018 i precedenti richiami alle disposizioni dell'art.260 D.lgs. 3 aprile 2006, n.152, ovunque presenti, si intendono riferiti all'art. 452-*quaterdecies* del Codice penale.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

(...)"

* * *

La fattispecie in esame scandisce le modalità di realizzazione del reato di traffico illecito di rifiuti in diversi segmenti, richiedendo non solo la realizzazione di una pluralità di operazioni (ricevimento, trasporto, ecc.), ma, altresì, l'inserimento di tali operazioni nel contesto di una struttura organizzata che operi con continuità.

Ulteriori elementi di tipicità sono: (i) la necessaria abusività delle operazioni, (ii) l'ingente quantità di rifiuti e (iii) il dolo specifico, rappresentato da una condotta volta al conseguimento di un ingiusto profitto.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, D. Lgs. 152/2006

"1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro

quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del Codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del Codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevola l'irrogazione delle sanzioni accessorie."

* * *

Ai fini del D. Lgs. n. 231/01, rilevano le fattispecie penali indicate ai commi 6, 7 secondo e terzo periodo e 8, primo e secondo periodo.

La fattispecie in esame colpisce la mancata iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 152/2006.

Emissioni in atmosfera - Violazione dei limiti di emissione o delle prescrizioni stabiliti dalle autorizzazioni - Sanzioni (art. 279, D. Lgs. 152/2006)

(...)

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

(...)

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

(...)"

* * *

La fattispecie punita dalla norma in esame si concretizza nel superamento dei valori limite di emissione con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Tutela dell'ozono (Legge 549/1993)

Articolo 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

"La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono).

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito."

* * *

Ai fini del D. Lgs. n. 231/01, rileva la fattispecie penale indicata all'articolo 3 comma 6.

La fattispecie in esame punisce chiunque produce, consuma, importa, esporta, detiene e commercializza le sostanze lesive indicate nelle tabelle A e B allegate alla legge 549/1993.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a €100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi o misurabili:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2. *di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

* * *

La fattispecie in esame punisce chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativo o misurabile delle acque o dell'aria, del suolo o del sottosuolo.

La fattispecie punisce altresì chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi o misurabili di un ecosistema e della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La pena è aumentata laddove la compromissione e il deterioramento siano prodotti in un'area protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

La fattispecie in esame rispetto alle altre ipotesi di reato ambientale costruite sul modello del superamento dei valori tabellari (cfr. ad es. art. 137, co. 5 e art. 279, co. 2, t.u.a.) o di esercizio di determinate attività senza autorizzazione (v. ad es. art. 256 t.u.a.), si colloca ad un livello di offesa all'ambiente superiore.

Disastro ambientale (art 452-quater c.p.)

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) *l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) *l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) *l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”

* * *

La fattispecie in esame punisce chiunque abusivamente cagioni un disastro ambientale.

Per la configurazione della fattispecie in esame è necessario, in particolare, che “*il nocumento abbia un carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo, collettivamente un numero indeterminato di persone*⁵³”.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.

* * *

La presente disposizione provvede a sanzionare in maniera ridotta le condotte descritte agli artt. 452-bis e 452-quater c.p. nell'ipotesi in cui siano commesse con colpa.

⁵³ Relazione illustrativa dell'Ufficio massimario della Cassazione n. III/04/2015 che in merito richiama quanto statuito dalla Cass., Sez. V, sent. n. 40330/2006

Inoltre, è disposta un'ulteriore diminuzione di pena, pari ad un terzo, se dalla commissione dei fatti richiamati deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà”.

* * *

La fattispecie in esame punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Si tratta di un reato di pericolo. La nozione di «alta radioattività» si rinviene, in particolare, in alcune disposizioni sul trasporto di materiali pericolosi (es. art. 168 Cod. Strad., Dir. n. 2008/68/CE, legge 332/2003, d.P.R. 753/1980) e, con riferimento ai rifiuti, nell'art. 260, comma d.lgs. 152\06, il quale contiene una specifica aggravante.

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.”

* * *

Per quanto qui rilevante, con riferimento alle condotte descritte agli artt. 452-bis, art. 452-quater, art. 452-sexies, la norma in esame prevede l'applicazione di circostanze aggravanti nelle seguenti ipotesi:

- associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., diretta allo scopo di commettere uno dei citati nuovi reati;
- associazione di tipo mafioso anche straniera di cui all'art. 416-bis c.p., finalizzata alla commissione di taluno dei predetti reati ambientali ovvero finalizzata all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

È stata, inoltre, inserita una aggravante ambientale, con un aumento della pena da un terzo alla metà, nel caso in cui un fatto già previsto come reato sia commesso allo scopo di:

- eseguire uno o più dei reati di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo e omessa bonifica;

- eseguire uno o più tra i delitti previsti dal D. Lgs. 152/2006, recante “Norme in materia ambientale”; violare ogni altra disposizione di legge a tutela dell’ambiente.

L’aggravante ambientale interviene, inoltre, con un aumento della pena di un terzo, nel caso in cui dalla commissione del fatto derivi comunque la violazione di una o più norme previste dal citato D. Lgs. 152/2006 o da altra legge che tutela l’ambiente.

B. LE SANZIONI PREVISTE NEL D. LGS. N. 231/01 A CARICO DELL'ENTE PER I REATI INDICATI NELLA PARTE SPECIALE 6 DEL MODELLO

Si riporta di seguito uno schema delle sanzioni previste a carico dell'Ente dall'art. 25-*undecies* del D. Lgs. n. 231/01 qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo A da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio:

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
<p>Emissioni in atmosfera - Violazione dei limiti di emissione o delle prescrizioni stabiliti dalle autorizzazioni (art. 279, D. Lgs. n. 152/2006)</p> <p>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - Attività di gestione di rifiuti pericolosi in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a, D. Lgs. n. 152/2006)</p> <p>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - Effettuazione di un deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, primo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)</p> <p>Bonifica dei siti - Omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o di quelle sotterranee (art. 257, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006)</p> <p>Bonifica dei siti - Omessa comunicazione alle autorità competenti del verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito (art. 257, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006)</p>	Fino a 250 quote	Nessuna
<p>Norme in materia ambientale - Scarico di acque reflue industriali (...) senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente (art. 137, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006)</p> <p>Norme in materia ambientale - Scarico di acque reflue industriali con superamento dei valori limite (...) (art. 137, comma 5, primo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)</p> <p>Norme in materia ambientale - Scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento (art. 137, comma 13, D. Lgs. n. 152/2006)</p>	Da 150 a 250 quote	Nessuna

<p>Distruzione o deterioramento di <i>habitat</i> all'interno di un sito protetto (art. 733-<i>bis</i> c.p.)</p> <p>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - Attività di gestione di rifiuti pericolosi in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. b, D. Lgs. n. 152/2006)</p> <p>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - Realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti in assenza di autorizzazione (art. 256, comma 3, primo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)</p> <p>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - Attività di miscelazione di rifiuti in assenza di autorizzazione (art. 256, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006)</p> <p>Bonifica dei siti - Omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o di quelle sotterranee provocato da sostanze pericolose (art. 257, comma 2, D. Lgs. n. 152/2006)</p> <p>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)</p> <p>Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006)</p> <p>Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 <i>bis</i>, commi 6, 7 – secondo e terzo periodo – 8 – primo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)</p> <p>Tutela dell'ozono - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, Legge 549/1993)</p>		
--	--	--

<p>Norme in materia ambientale - Scarico di acque reflue industriali (...) senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137, comma 2, D. Lgs. n. 152/2006)</p> <p>Norme in materia ambientale - Scarico di acque reflue industriali con superamento dei valori limite (...) (art. 137, comma 5, secondo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)</p> <p>Norme in materia ambientale - Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11, D. Lgs. n. 152/2006)</p>	<p>Da 200 a 300 quote</p>	<p>Per un periodo non superiore a 6 mesi, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'interdizione dall'esercizio della attività • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • il divieto di pubblicizzare beni o servizi
<p>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - Realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti, anche in parte pericolosi, in assenza di autorizzazione (art. 256, comma 3, secondo periodo, D. Lgs. 152/2006)</p>	<p>Da 200 a 300 quote</p>	<p>Per un periodo non superiore a 6 mesi, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'interdizione dall'esercizio della attività • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito

		<ul style="list-style-type: none"> • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • il divieto di pubblicizzare beni o servizi
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - Inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni ovvero carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per le iscrizioni o comunicazioni (art. 256, comma 4, D. Lgs. n. 152/2006)	<p>Fino a 125 quote, se si tratta di rifiuti non pericolosi</p> <p>Da 75 a 125 quote, se si tratta di rifiuti pericolosi</p> <p>Da 100 a 150 quote, se si tratta di autorizzazione alla gestione di una discarica di rifiuti pericolosi</p>	Nessuna
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006)	Da 300 a 500 quote	<p>Per un periodo non superiore a 6 mesi, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'interdizione dall'esercizio della attività • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale

		<p>revoca di quelli già concessi</p> <ul style="list-style-type: none"> • il divieto di pubblicizzare beni o servizi <p>Si applica la sanzione della interdizione definitiva se l'ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato</p>
<p>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 2, D. Lgs. n. 152/2006)</p>	<p>Da 400 a 800 quote</p>	<p>Per un periodo non superiore a 6 mesi, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'interdizione dall'esercizio della attività • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • il divieto di pubblicizzare beni o servizi <p>Si applica la sanzione della interdizione definitiva se l'ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato</p>

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 <i>bis</i> , comma 8 – secondo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)	Da 200 a 300 quote	Nessuna
Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)	Da 200 a 600 quote	<p>Per un periodo non superiore a 1 anno, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'interdizione dall'esercizio della attività • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi <p>il divieto di pubblicizzare beni o servizi</p>
Disastro ambientale (art 452-quater c.p.)	Da 400 a 800 quote	<p>Le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'interdizione dall'esercizio della attività • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per

		<p>ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • il divieto di pubblicizzare beni o servizi
Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)	Da 200 a 500 quote	Nessuna
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)	Da 250 a 600 quote	Nessuna
Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)	Da 300 a 1000 quote	Nessuna

C. LE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

In ragione dell'attività esercitata dalla Società, le attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati descritti nella presente Parte Speciale (nel seguito, "Attività a rischio reato") sono:

- 1) la gestione del ciclo dei rifiuti e, in particolare:
 - a. l'individuazione dei rifiuti derivanti dallo smaltimento dei parcometri (individuazione di rifiuti, sottoprodotti e materie prime secondarie, imballi di vari materiali, batterie e/o pile esauste, ecc.);
 - b. la classificazione dei rifiuti;
 - c. la gestione dei depositi temporanei;
 - d. l'avvio a smaltimento o recupero;
 - e. l'individuazione ed impiego di imprese o enti per lo smaltimento dei rifiuti e le verifiche circa l'ottenimento, da parte delle stesse, delle necessarie autorizzazioni dagli enti competenti;
 - f. la gestione del trasporto dei rifiuti verso luoghi di smaltimento, recupero o deposito;
 - g. la gestione di eventuali spedizioni all'estero di rifiuti;
 - h. l'adozione di adeguate misure volte a verificare il corretto smaltimento o il recupero dei rifiuti, ove svolto da Soggetti Terzi;
 - i. la compilazione e la tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, la compilazione dei formulari di identificazione per il trasporto; l'invio del MUD;
 - j. l'adeguamento ed il controllo di tutti gli impianti di depurazione e scarico e la gestione del servizio di manutenzione;
- 2) lo svolgimento di attività produttive che possono comportare emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, ivi comprese le emissioni di fumi;
- 3) la gestione degli scarichi idrici;
- 4) lo svolgimento di attività produttive che possono comportare rischi di sversamento di eventuali sostanze contaminanti nelle matrici ambientali a seguito di eventi accidentali ed emergenze (acque sotterranee e superficiali, suolo e sottosuolo) nonché la rilevazione e la notificazione alle autorità competenti di fenomeni di potenziale contaminazione;
- 5) la gestione delle eventuali sostanze pericolose utilizzate dalla Società (legate sostanzialmente alla pulizia dei parcometri e alle vernici necessarie per la realizzazione della segnaletica orizzontale) e la prevenzione degli incidenti rilevanti;
- 6) l'adozione, tramite iscrizione, del Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti, cosiddetto SISTRI.

La gestione ambientale all'interno della Società è caratterizzata, inoltre, da un costante rapporto con le autorità competenti alla direzione dei procedimenti autorizzativi, nonché con gli organi di controllo. Ciò comporta l'esposizione della Società al rischio collegato alla commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione di cui alla Parte Speciale 1.

D. I DESTINATARI ED I COMPORTAMENTI DA ASSUMERE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Il presente paragrafo definisce le condotte che devono essere osservate dai Destinatari che svolgono, a qualsiasi titolo, le Attività sensibili identificate negli Allegati alla Parte Speciale (Allegato (a) Mappatura dei rischi reato).

I Destinatari hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

In particolare, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- effettuare attività che comportino emissioni in atmosfera in assenza delle prescritte autorizzazioni;
- effettuare attività che comportino emissioni in atmosfera oltre i valori limite ed al di fuori delle prescrizioni stabilite dalle autorità competenti;
- effettuare attività di smaltimento di rifiuti non in aderenza con i principi di comportamento qui previsti e con le procedure aziendali;
- inoltrare comunicazioni su tali valori alle autorità competenti non rispondenti al vero.

Nell'attività di gestione dei rifiuti, la Società si impegna a garantire che:

- la produzione, detenzione, classificazione e conferimento dei rifiuti (pericolosi e non) venga effettuata nel pieno rispetto della normativa ambientale, sia nell'esercizio dell'attività regolamentata che non regolamentata e in modo da poter certificare l'attuazione dei necessari adempimenti agli organismi pubblici preposti ai controlli;
- le procedure aziendali che hanno una rilevanza diretta o indiretta (es. qualificazione delle imprese e comparti qualificati) in tema di smaltimento dei rifiuti, siano sottoposte ad un costante monitoraggio da parte delle funzioni aziendali competenti, al fine di valutare periodicamente l'opportunità di aggiornamenti in ragione di anomalie riscontrate nella relativa attività, a fronte di informazioni ricevute dai Destinatari;
- la scelta dei fornitori venga effettuata nel pieno rispetto delle procedure aziendali, al fine di poter valutare costantemente la sussistenza in capo ai medesimi dei requisiti tecnici e legali per l'esercizio dell'attività agli stessi demandata evitando, altresì, che la selezione si basi esclusivamente su ragioni di ordine economico (al fine di evitare il ricorso ad imprese poco "qualificate" che lavorino sotto-costo in virtù dell'utilizzo di metodi illegali);
- i Destinatari siano sensibilizzati sul grado di rischio di tale attività rispetto a possibili infiltrazioni di organizzazioni criminali (le cd. ecomafie) utilizzando, a tal riguardo, eventuali report redatti da commissioni parlamentari, associazioni ambientaliste, etc. (es. rapporto ecomafia redatto annualmente da Legambiente);
- sensibilizzare i Destinatari sul grado di rischio di tale attività rispetto a possibili infiltrazioni di organizzazioni criminali (le cd. ecomafie) utilizzando, a tal riguardo, eventuali report redatti da commissioni parlamentari, associazioni ambientaliste, etc. (es. rapporto ecomafia redatto annualmente da Legambiente).

Nella gestione dei rifiuti, è attribuito in particolare ai responsabili con poteri in materia di tutela dell'ambiente della Società il compito di:

- verificare le autorizzazioni dei fornitori cui venga assegnata l'attività di trasporto (in qualità di appaltatori o subappaltatori) e dei siti di destinazione, sia per le operazioni di smaltimento che per le operazioni di recupero;
- compilare in modo corretto e veritiero il registro di carico e scarico ed il formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti, astenendosi dal porre in essere operazioni di falso ideologico o materiale (ad esempio in relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei rifiuti);
- verificare la restituzione della copia del formulario di identificazione controfirmato e datato e segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali anomalie riscontrate nel documento;
- compilare accuratamente il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale;
- vigilare costantemente sulla corretta gestione dei rifiuti, anche nel caso in cui sia affidata a società terze, segnalando eventuali irregolarità al Consiglio di Amministrazione (si pensi ad esempio, alla

manomissione dei documenti di classificazione, al sospetto di abbandono dei rifiuti da parte del trasportatore in discariche abusive, etc.), affinché la Società ponga in essere le conseguenti azioni di tipo amministrativo e contrattuale oltre che le eventuali azioni di tipo legale dinanzi alle competenti autorità;

- custodire accuratamente in apposito archivio il registro carico e scarico ed i relativi formulari;
- far eseguire, con cadenza annuale, da una società esterna specializzata il livello di emissioni in modo tale da garantire il rispetto delle soglie di legge.

E. IL SISTEMA AMBIENTALE ED I CONTROLLI IN ESSERE PRESSO LA SOCIETA'

La Società ha conformato il proprio Modello ai requisiti di formalizzazione e chiarezza, attuando una adeguata separazione delle funzioni e provvedendo altresì a diffondere al proprio interno adeguata comunicazione in ordine alle responsabilità nonché alla ripartizione dei ruoli e delle competenze.

L'orientamento verso lo sviluppo organizzativo ha portato la Società ad adottare un Sistema della Qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004 che provvede a disciplinare le procedure aziendali in atto secondo i principi della separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione e realizzazione, nonché di controllo, con formalizzazione e documentabilità delle fasi principali del processo.

F. I RESPONSABILI E LE SCHEDE INFORMATIVE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

I responsabili con poteri in materia di tutela dell'ambiente della Società sono formalmente investiti della funzione di Responsabili Interni per le comunicazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (il/i "Responsabile/i Interno/i") nell'ambito della presente Parte Speciale.

I Responsabili Interni:

- divengono i soggetti referenti delle Attività a rischio reato;
- devono portare a conoscenza dell'OdV, nell'ambito delle Attività a rischio reato, le attività più rilevanti e, in particolare:
 - eventuali deviazioni da parte dei Destinatari dalle procedure in materia ambientale;
 - l'esito degli audit ambientali svolti (interni e/o esterni);
 - il rilascio, il rinnovo o il mancato ottenimento di autorizzazioni o certificazioni ambientali;
 - l'esito di eventuali ispezioni svolte dalle autorità competenti (ASL, ARPA, ecc.);
 - gli accadimenti e/o gli eventi in materia ambientale che potrebbero, anche solo potenzialmente, generare una responsabilità, di qualsivoglia tipo, in capo alla Società;
 - le modifiche significative nel sistema di gestione ambientale, nei presidi e/o nei controlli;
 - l'insorgenza di nuove attività che possono costituire un'Attività a rischio reato, laddove non elencata nei paragrafi precedenti;
 - le criticità emerse nel sistema di gestione ambientale.

G. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Nell'ambito della presente Parte Speciale, i compiti dell'OdV sono i seguenti:

- a) richiedere tutta la documentazione e tutte le informazioni necessarie ed opportune per l'esecuzione delle verifiche di competenza;

- b) verificare periodicamente il rispetto delle procedure interne;
- c) esaminare eventuali segnalazioni provenienti dai Responsabili Interni, nonché da qualsiasi dipendente o consulente della Società;
- d) indicare, nel rispetto di quanto previsto nella Parte Generale del Modello, al Consiglio di Amministrazione, laddove riscontri nella pratica delle carenze, le eventuali necessarie integrazioni.

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati ambientali con cadenza semestrale al Consiglio di Amministrazione e al Sindaco Unico

PARTE SPECIALE 7

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

A. I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-*duodecies* DEL D. LGS. N. 231/01

Il Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012, che ha recepito la direttiva 2009/52/CE volta a rafforzare la cooperazione tra Stati membri nella lotta contro l'immigrazione illegale, ha ampliato il catalogo dei reati presupposto che possono generare una responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D. Lgs. n. 231/01.

È stato, infatti, inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*duodecies* rubricato "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

Si riporta, nel seguito, l'art. 25-*duodecies* del D. Lgs. n. 231/01:

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-*bis*, D. Lgs. n. 286/1998)

"12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale".

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D. Lgs. n. 286/1998)

"3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu' persone; b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumita' per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista e' aumentata.

3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivita' illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalita' dello straniero o nell'ambito delle attivita' punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente

testo unico, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto e' commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.

B. LE SANZIONI PREVISTE NEL D. LGS. N. 231/01 A CARICO DELL'ENTE PER I REATI INDICATI NELLA PARTE SPECIALE 7 DEL MODELLO

Si riporta di seguito uno schema delle sanzioni previste a carico dell'Ente dall'art. 25-*duodecies* del D. Lgs. n. 231/01 qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo A da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio:

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12- <i>bis</i> del D. Lgs. 286/1998)	Da 100 a 200 quote, entro il limite di euro 150.000,00	Nessuna
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter, D. Lgs. n. 286/1998)	Da 400 a 1000 quote	sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 5, D. Lgs. n. 286/1998)	Da 100 a 200 quote	sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno

C. LE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Le attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati descritti nella presente Parte Speciale (nel seguito, “**Attività a rischio reato**”) sono ritenute le seguenti

Attività a rischio reato:

1. selezione e assunzione del personale della Società;
2. gestione del personale della Società.

Eventuali integrazioni delle suddette Attività a rischio reato potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV nell'espletamento dei propri compiti, per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa o in conseguenza di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

D. I DESTINATARI ED I COMPORTAMENTI DA ASSUMERE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Destinatari della presente Parte Speciale sono gli Amministratori, il Responsabile del Personale, i dirigenti ed i loro dipendenti in linea gerarchica che svolgono Attività a rischio reato (di seguito i “**Destinatari**”).

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- i. evitare di attuare comportamenti che possano anche solo potenzialmente integrare i reati riportati al precedente paragrafo A;
- ii. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali;
- iii. osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste contro l’immigrazione clandestina;
- iv. rispettare il Codice Etico;
- v. evitare l’assunzione o la promessa di assunzione di persone che non siano in regola con il permesso di soggiorno in quanto: privi del permesso, con permesso revocato, con permesso scaduto e del quale non sia stata presentata la domanda di rinnovo;
- vi. evitare di utilizzare intermediari per il reclutamento del personale, ad eccezione delle Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro ai sensi del D. Lgs. 276/2003. In tali casi, è fatto obbligo chiedere a detta Agenzia il rilascio di una dichiarazione di regolarità del lavoratore.

E. COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

Nell’ambito della presente Parte Speciale, i compiti dell’OdV sono i seguenti:

- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti dal Sindaco Unico o da qualsiasi dipendente o consulente della Società, nonché disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;
- effettuazione di controlli formali e sostanziali delle assunzioni effettuate dalla Società.

L’OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare con cadenza semestrale al Consiglio di Amministrazione e al Sindaco Unico

PARTE SPECIALE 8

Reati Tributari

A. REATI TRIBUTARI

L'art. 25-*quinquiesdecies* rubricato "Reati tributari" è stato introdotto dall'art. 39, comma 2, del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", e da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 75/2020.

Il testo della norma è stato da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 75/2020, che ha ampliato il catalogo dei reati ivi previsti.

Si riporta, nel seguito, l'art. 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. n. 231/01:

"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

Si riportano nel seguito i reati-presupposto richiamati:

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000)

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

* * *

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. In altre parole, è considerata penalmente rilevante la dichiarazione fraudolenta fondata su falsa documentazione, idonea a creare uno scostamento tra l'effettiva situazione fiscale del contribuente e la relativa rappresentazione documentale, al fine di pagare meno imposte.

Le operazioni rilevanti ai sensi della norma richiamata sono quelle soggettivamente ed oggettivamente inesistenti. In particolare, si hanno:

- operazioni oggettivamente inesistenti quando le fatture attestano un'operazione mai realizzata (c.d. inesistenza oggettiva assoluta o totale) o quando le fatture si riferiscono ad un'operazione realizzata solo in parte, ossia in termini quantitativamente o qualitativamente differenti e inferiori rispetto a quelli rappresentati cartolarmente (c.d. inesistenza oggettiva relativa o parziale);
- operazioni soggettivamente inesistenti quando l'operazione è stata effettivamente posta in essere, ma tra soggetti diversi da quelli figuranti cartolarmente come parti del rapporto.

Il reato si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. n. 74/2000)

“1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”.

* * *

La norma si apre con una clausola di sussidiarietà, in quanto opera fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

La condotta, infatti, punisce il compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, in tal modo indicando in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, con la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

A titolo esemplificativo, possono costituire altri mezzi fraudolenti le condotte artificiose attive nonché omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

Il reato si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000)

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

* * *

La condotta penalmente rilevante è quella relativa all'emissione o al rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, con la finalità di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si intendono “le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi” (cfr. art. 1, D. Lgs. 74/2000).

Il reato si consuma nel momento dell'emissione della fattura, non essendo necessario che il documento giunga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. n. 74/2000)

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.

* * *

La norma punisce la condotta attiva di occultamento o distruzione dei documenti contabili la cui istituzione e tenuta è obbligatoria per legge, con l'obiettivo di rendere impossibile la verifica dell'amministrazione tributaria.

Il reato si consuma, per la condotta di distruzione, nel momento della soppressione della documentazione e, per la condotta di occultamento, nel momento dell'ispezione da parte dell'Autorità competente.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. n. 74/2000)

“1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.

* * *

La norma punisce due condotte:

- a. l'alienazione simulata o il compimento di altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, con la finalità di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte;
- b. l'indicazione nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

Il reato si consuma nel momento in cui venga posto in essere qualunque atto che possa mettere in pericolo la riscossione della somma dovuta da parte dell'Erario.

Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. n. 74/2000)⁵⁴

“1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 100.000,00;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a € 2.000.000,00.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei

⁵⁴ Articolo aggiunto dal D. Lgs. 75/2020

criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)".

* * *

Il delitto di dichiarazione infedele punisce chi evidenzia nelle dichiarazioni tributarie ai fini delle imposte dirette e dell'IIVA "elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti". Il reato si considera commesso nel caso di presentazione di una dichiarazione relativa a dette imposte ideologicamente falsa, perché rappresenta una situazione economico-patrimoniale difforme dal vero, in virtù dell'utilizzo di dati falsi, in modo da indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

Per elementi attivi si intendono:

- i redditi fondiari;
- i redditi da capitale;
- i redditi diversi da plusvalenza;
- i redditi di impresa, costituiti dai ricavi, dalle plusvalenze patrimoniali, dalle sopravvenienze attive, dai dividendi, dagli interessi e dai proventi immobiliari;
- i redditi di lavoro autonomo, costituiti dai ricavi derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Gli elementi passivi rilevanti, invece, sono esclusivamente quelli inesistenti, come sopra definiti.

Il reato non si configura nel caso di non corretta classificazione, di valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, di violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, di non inerenza e di non deducibilità di elementi passivi reali.

Il reato rileva ai fini della responsabilità amministrativa da reato degli enti nel caso in cui sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. n. 74/2000)⁵⁵

"1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad € 50.000,00.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad € 50.000,00

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto".

* * *

Il reato punisce chi:

⁵⁵ Articolo aggiunto dal D. Lgs. 75/2020.

- a. al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte;
- b. non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta.

Il reato si consuma nel momento della mancata presentazione della dichiarazione.

Il reato rileva ai fini della responsabilità amministrativa da reato degli enti nel caso in cui sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Indebita compensazione (art. 10-*quater*, D. Lgs. n. 74/2000)⁵⁶

“1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a € 50.000,00.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai € 50.000,00”.

* * *

La condotta incriminata consiste nella redazione e successivo invio di un Modello F24 ideologicamente falso in quanto rappresentativo di crediti non spettanti o inesistenti che – imputati in compensazione – determinano, come effetto negativo dell'azione, il mancato versamento, totale o parziale, delle somme dovute.

I crediti non spettanti o inesistenti rilevanti ai fini della commissione del reato in esame sono quelli per i quali è consentita la compensazione in sede di versamento unitario e, in particolare:

- 1) imposte dei redditi, relative addizionali e ritenute alla fonte;
- 2) IVA;
- 3) imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'IVA;
- 4) IRAP;
- 5) contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa;
- 6) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti da imprenditori e committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- 7) premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- 8) interessi previsti in caso di pagamento rateale;
- 9) altre entrate individuate con decreto del Ministero delle finanze;
- 10) credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche;
- 11) somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento addizionale comunale debbono riversare all'INPS.

Il reato rileva ai fini della responsabilità amministrativa da reato degli enti nel caso in cui sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

⁵⁶ Articolo aggiunto dal D. Lgs. 75/2020.

Si precisa che gli artt. 4, 5 e 10-quater del D. Lgs. n. 74/2020 costituiscono fonte di responsabilità per l'ente esclusivamente nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni:

- a. l'importo evaso dell'imposta sul valore aggiunto deve essere non inferiore a dieci milioni di euro;
- b. la condotta deve avere quale fine l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto;
- c. il reato deve essere commesso vengano commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri.

Con specifico riferimento alla condizione di cui al punto a), la dottrina ritiene che la stessa debba essere valutata avendo riguardo all'effetto cumulato dell'evasione dell'imposta sul valore aggiunto generatasi in capo ai soggetti partecipanti al sistema fraudolento transfrontaliero.

B. LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Le attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati descritti nella presente Parte Speciale (nel seguito, "**Attività a rischio reato**") sono ritenute le seguenti

Attività a rischio reato:

1. gestione delle note spese;
2. gestione dei flussi finanziari (sia in entrata che in uscita);
3. gestione della contabilità;
4. gestione dei registri IVA;
5. attività preparatorie alla predisposizione e/o predisposizione del bilancio (o di sue singole poste);
6. gestione degli aspetti fiscali;
7. richieste di agevolazioni fiscali;
8. gestione dell'anagrafica fornitori;
9. gestione della fatturazione passiva e dei pagamenti;
10. gestione dei pagamenti;
11. gestione delle note di credito e di addebito;
12. gestione degli aspetti fiscali;
13. gestione delle gare pubbliche;
14. gestione della fatturazione passiva e dei pagamenti effettuati verso i fornitori;
15. apertura o chiusura di conti correnti bancari;
16. gestione dei contratti afferenti al ciclo attivo;
17. gestione dei pagamenti dei dipendenti;
18. negoziazione di contratti nell'interesse della società;
19. decisioni circa l'esposizione dell'IVA nelle fatture;
20. gestione di apparecchiature o dispositivi utili ad effettuare o ricevere pagamenti con strumenti diversi dai contanti;
21. gestione e/o utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti (es. carte di credito, carte di debito, carte prepagate) e/o altri servizi di pagamento digitale e di trasferimento di denaro tramite internet (es. Satispay, Paypal);

22. gestione dei pagamenti mediante bonifico bancario;
23. gestione di apparecchiature o dispositivi utili ad effettuare o ricevere pagamenti con strumenti diversi dai contanti;
24. gestione dei contratti per la fornitura di beni alla pubblica amministrazione;
25. gestione dei pagamenti;
26. gestione della tesoreria e della cassa contanti;
27. acquisto e/o vendita di beni di proprietà della società;
28. gestione dei contratti infragruppo e operazioni infragruppo;
29. recupero dei crediti, ivi inclusi quelli vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
30. gestione delle note di credito e di addebito.

Eventuali integrazioni delle suddette Attività a rischio reato potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV nell'espletamento dei propri compiti, per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa o in conseguenza di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

C. I DESTINATARI ED I COMPORTAMENTI DA ASSUMERE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Il presente paragrafo definisce le condotte che devono essere osservate dai Destinatari che svolgono, a qualsiasi titolo, le Attività sensibili identificate negli Allegati alla Parte Speciale (Allegato (a) Mappatura dei rischi reato).

Le norme di comportamento qui descritte devono intendersi quale integrazione e precisazione delle previsioni del Codice Etico.

In generale, è fatto espresso obbligo ai Destinatari di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo con le Autorità fiscali, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali in tutte le attività finalizzate alla predisposizione, sottoscrizione e trasmissione delle dichiarazioni contabili e fiscali, anche avvalendosi di consulenti esterni di comprovata competenza e professionalità, al fine di garantire il corretto e puntuale versamento delle imposte dovute;
- osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste in materia fiscale;
- garantire la veridicità e la completezza dei dati esposti in tutte le dichiarazioni di natura contabile/fiscale;
- garantire la trasparenza nei rapporti con i fornitori e consulenti nonché un periodico controllo sull'effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse;
- garantire la corretta tenuta e archiviazione delle scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, al fine di garantire una corretta ricostruzione dei redditi e del volume di affari;
- ottemperare, nel rispetto delle scadenze previste, gli adempimenti fiscali e tributari, nonché ai provvedimenti di riscossione emanati dalle Autorità competenti.

In generale, è assolutamente vietato ai Destinatari:

- porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti all'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/01;
- porre in essere o agevolare attività che siano in contrasto con le previsioni del Modello o del Codice Etico;
- porre in essere o agevolare attività che siano in contrasto con le Procedure, le policy e le Prassi aziendali in materia di adempimenti fiscali;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato;
- porre in essere operazioni soggettivamente inesistenti, ossia con fornitore inesistente o fittizio (cartiera) o privo di struttura aziendale, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- porre in essere operazioni oggettivamente inesistenti, ossia quando l'operazione (bene o servizio acquistato) non è stata mai posta in essere nella realtà (inesistenza oggettiva) oppure è stata posta in essere per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura (inesistenza relativa) oppure quando è fatturata ad un prezzo maggiore rispetto a quello dei beni/servizi acquistati (sovrapproduzione quantitativa) al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- porre in essere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, al fine di evadere le imposte indicate;
- effettuare operazioni inesistenti attraverso l'emissione di fatture o altri documenti attestanti transazioni in tutto o in parte non avvenute, così da consentire al cliente di utilizzarli per indicare elementi passivi fittizi all'interno delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e, quindi, di evadere tali imposte;
- porre in essere un'operazione societaria finalizzata a rendere difficoltosa la riscossione delle imposte dovute a seguito di dichiarazione o a seguito di accertamento al fine di sottrarsi in tutto o in parte ad una procedura di riscossione coattiva di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative ad esse relative;
- indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori;
- occultare o distruggere le scritture contabili obbligatorie o gli altri documenti fiscalmente rilevanti, anche attraverso l'accesso agli strumenti di archiviazione informatica dei medesimi, con la finalità di rendere impossibile la ricostruzione del reddito imponibile all'Amministrazione finanziaria;

- istigare i consulenti fiscali a indicare in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, al fine di evadere le imposte indicate;
- omettere di presentare, essendovi obbligato, la dichiarazione sul valore aggiunto;
- istigare i consulenti fiscali a utilizzare in compensazione crediti non spettanti al fine di omettere il versamento dell'imposta sul valore aggiunto.